

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Sabato, 10 settembre 2011

SI PUBBLICA IL SABATO

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA 1027 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO
VIA PRINCIPE UMBERTO 4 - 00185 ROMA

AVVISO AL PUBBLICO

Si comunica che il punto vendita Gazzetta Ufficiale sito in via Principe Umberto, 4 è stato trasferito nella nuova sede di Piazza G. Verdi, 1 - 00198 Roma

REGIONI

SOMMARIO

REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2011, n. 12.

Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) Pag. 3

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2011, n. 13.

Disposizioni urgenti in materia di commercio Pag. 3

REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 18.

Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario. Pag. 7

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi). Pag. 7

REGIONE TRENTO-ALTO ADIGE (Provincia di Bolzano)

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 8.

Sportello unico per le attività produttive Pag. 9

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 9.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi» Pag. 9

REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa Pag. 10

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 9.

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia Pag. 12

REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 32.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2010 - 2012. Assestamento Pag. 16

REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 7.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità. Pag. 18

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 1.

Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche .. Pag. 24



LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 2.

Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie Pag. 30

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 18.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale ... Pag. 31

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 19.

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011 Pag. 33

REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2011, n. 4.

Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell' articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3 Pag. 34

REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 16.


Norme in materia di organizzazione e personale. Pag. 36

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 17.

Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanziamento di opere pubbliche e relative all'interruzione della procedura di liquidazione dell'E.S.A.F. Pag. 40

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 18.

Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni) Pag. 43



REGIONE PIEMONTE

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2011, n. 12.

Modifica alla legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011)

La competente Commissione consiliare in sede legislativa, ai sensi degli articoli 30 e 46 dello statuto;

HA APPROVATO

IL PRESEIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10

1. Al comma 4 dell'art. 15 della legge regionale 11 luglio 2011, n. 10 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria per l'anno 2011) le parole: «a decorrere dal 1° gennaio 2012» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° giugno 2012».

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 luglio 2011

COTA

(Omissis).

11R0429

LEGGE REGIONALE 27 luglio 2011, n. 13.

Disposizioni urgenti in materia di commercio.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Piemonte n. 31 del 4 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESEIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28

1. Alla lettera *e*) del comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 12 novembre 1999, n. 28 (Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo

1998, n. 114), sono soppresse le parole: «, in attuazione dell'art. 28, comma 13 del decreto legislativo n. 114/1998».

2. Alla lettera *c*) del comma 2 dell'art. 2 della legge regionale n. 28/1999, sono soppresse le parole: «, ai sensi dell'art. 28, comma 12 del decreto legislativo n. 114/1998».

Art. 2.

Modifiche dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999

1. Alla lettera *d*) del comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, come sostituita dall'art. 1 della legge regionale 30 dicembre 2003, n. 37, sono soppresse le parole: «a tal fine il rilascio dell'autorizzazione per medie e grandi strutture di vendita è subordinato alla corresponsione di un onere aggiuntivo specificamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento».

2. Dopo il comma 3 dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente: «*3-bis.* Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 2, lettere *d*), *e*) ed *f*), l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o altra fattispecie prevista dagli indirizzi e criteri di cui al presente articolo, delle medie strutture di vendita ubicate esternamente al tessuto residenziale omogeneo nell'ambito del centro abitato e delle grandi strutture di vendita sono subordinate alla corresponsione di un onere aggiuntivo computato in una percentuale compresa tra il 30 ed il 50 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione del commercio. Una quota del 25 per cento del suddetto onere aggiuntivo è versata nel fondo regionale per la qualificazione del commercio di cui all'art. 18-*bis*, comma 4-*bis*. Il 30 per cento di tale quota è versato al rilascio dell'autorizzazione. La restante quota del 75 per cento dell'onere aggiuntivo è destinata a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati da ciascun intervento con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i valori, i criteri, le modalità ed i parametri per il perseguimento dell'obiettivo. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo».

3. Dopo il comma 3-*bis* dell'art. 3 della legge regionale n. 28/1999, è inserito il seguente: «*3-ter.* Al fine di perseguire gli obiettivi di cui ai commi 2 e 3, e al fine del miglioramento della qualità ambientale e architettonica, fermo restando il rispetto delle disposizioni regionali e nazionali in materia ambientale, le grandi strutture di vendita rispettano i contenuti di un sistema di valutazione della compatibilità energetica ed ambientale. La Giunta regionale, sentito il parere della commissione consiliare competente, stabilisce i parametri ed i valori del sistema di valutazione che sono da rispettarsi per il rilascio delle autorizzazioni per l'attivazione, l'ampliamento e la variazione di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui al presente articolo e per la fase finale di esercizio. La Giunta regionale nel medesimo atto stabilisce inoltre il valore, i criteri, le modalità ed i parametri per la corresponsione di una quota di compensazione computata in una percentuale compresa tra il 5 ed il 10 per cento degli oneri di urbanizzazione primaria e secondaria, da versare per il rilascio dell'autorizzazione commerciale delle grandi strutture di vendita, destinata alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento. La commissione consiliare esprime il parere nel termine di trenta giorni dal ricevimento della proposta dell'atto deliberativo».



Art. 3.

Modifiche dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 1 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente: «1. L'apertura al pubblico conseguente al rilascio dell'autorizzazione per l'attivazione, l'ampliamento, la variazione o l'aggiunta di settore merceologico, o per altra fattispecie prevista dagli indirizzi e dai criteri di cui all'art. 3, delle medie e grandi strutture di vendita, avviene, pena la revoca del titolo, entro i termini previsti dall'art. 22, comma 4 del decreto legislativo n. 114/1998, salvo proroga fino ad un massimo di ulteriori due anni per le grandi strutture di vendita e di un anno per le medie strutture di vendita, per ritardi non imputabili al soggetto autorizzato».

2. Il comma 1-bis dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999, come inserito dall'art. 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14, è sostituito dal seguente: «1-bis. In tutti i casi in cui l'autorizzazione è revocata a norma del comma 1, l'istanza può essere riproposta nella sua formulazione originaria, qualora le opere necessarie a seguito delle prescrizioni indicate nell'autorizzazione commerciale, nell'autorizzazione urbanistica regionale e negli atti comunali di permesso a costruire siano state, al momento della revoca, realizzate in tutto o nella misura dei due terzi del totale. In tal caso il comune competente, accertato l'avvenuto completamento delle opere o la loro realizzazione in misura dei due terzi del totale, per una sola volta dichiara la decadenza della revoca e l'autorizzazione e gli atti collegati riacquistano efficacia fino ad un massimo di due anni».

3. Dopo il comma 6 dell'art. 5 della legge regionale n. 28/1999 è aggiunto il seguente: «6-bis. L'autorizzazione per la rivendita della stampa quotidiana e periodica rilasciata ai sensi degli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 (Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'art. 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108) consente l'esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati senza il possesso dei requisiti professionali previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari».

Art. 4.

Modifiche dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999

1. Prima del comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: «01. Il rilascio ed il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su area pubblica non rientrano nell'ambito di applicazione dell'art. 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59 (Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno), in quanto attività non limitate dalla scarsità delle risorse naturali o dalle capacità tecniche disponibili e per i motivi imperativi di interesse generale ascrivibili, ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera h) del decreto legislativo n. 59/2010, all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, all'incolumità pubblica, al mantenimento dell'equilibrio finanziario del sistema di sicurezza sociale e alla tutela dei consumatori. La durata della validità delle concessioni è disciplinata dalla normativa vigente».

2. Dopo il comma 01 dell'art. 10 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: «02. L'esercizio del commercio sulle aree pubbliche può essere svolto:

- a) su posteggi dati in concessione in manifestazioni su area pubblica con qualsiasi cadenza temporale, comprese quelle a cadenza mensile o ultramensile;
- b) su qualsiasi area purché in forma itinerante».

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 11 della legge regionale n. 28/1999

1. L'art. 11 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente: «Art. 11. (Ulteriori disposizioni sul commercio su area pubblica). — 1. La Giunta regionale, sentite le rappresentanze degli enti locali, le organizzazioni regionali più rappresentative dei consumatori, delle imprese del commercio e dei produttori agricoli e le associazioni

provinciali di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su area pubblica, adotta i criteri per il rilascio delle autorizzazioni per il commercio su area pubblica, nonché per l'istituzione, lo spostamento, il funzionamento dei mercati e delle varie forme di commercio su area pubblica.

2. Allo stesso modo la Giunta regionale determina:

a) le indicazioni relative alle modalità di esercizio del commercio su area pubblica, alle procedure per il rilascio e alle altre vicende giuridico-amministrative delle autorizzazioni ed i criteri per l'assegnazione dei posteggi e le indicazioni relative alla verifica, a pena della revoca dell'autorizzazione, della regolarità della posizione dell'impresa ai fini amministrativi, previdenziali, fiscali ed assistenziali previsti dalle disposizioni vigenti per le vicende giuridico amministrative relative alle autorizzazioni. Gli adempimenti comunali relativi alla raccolta della documentazione attestante la regolarità possono essere delegati, tramite apposite convenzioni a titolo gratuito, alle associazioni di categoria maggiormente rappresentative. La Regione può stipulare apposite intese con le amministrazioni competenti per una maggiore efficienza operativa ed una maggiore efficacia della presente disposizione;

b) le modalità di partecipazione dei produttori agricoli al commercio su area pubblica;

c) le disposizioni relative alla valenza delle autorizzazioni già rilasciate ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112 (Norme in materia di commercio su aree pubbliche), sia *ex novo* che per effetto di conversione;

d) gli indirizzi in materia di orari delle attività di commercio su area pubblica con particolare riguardo:

1) al rispetto dei principi dell'art. 8 della presente legge;

2) alle diverse modalità di esercizio dell'attività;

3) all'assetto della rete distributiva locale in sede fissa;

4) alla possibilità di stabilire fasce diversificate di orari fra commercio su area pubblica e commercio in sede fissa in relazione alle esigenze dei consumatori;

5) alle limitazioni per motivi di igiene, sanità e di sicurezza pubblica.


3. Gli indirizzi possono essere sottoposti ad aggiornamento per ragioni di ottimizzazione del funzionamento del commercio su area pubblica, con una cadenza temporale massima di tre anni e su sollecitazione delle associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative.

4. I comuni possono rilasciare autorizzazioni stagionali per il commercio su area pubblica con le stesse modalità previste per le autorizzazioni non stagionali, nonché concedere autorizzazioni temporanee alla vendita su area pubblica, o di cui il comune abbia la piena disponibilità, in occasione di feste, sagre o altre riunioni straordinarie di persone. Le autorizzazioni sono valide soltanto per i giorni delle predette riunioni e sono rilasciate esclusivamente a chi è in possesso dei requisiti professionali e soggettivi previsti dalla legge. Le decisioni comunali relative alla determinazione degli spazi da destinare alle autorizzazioni temporanee sono assunte previo confronto con le categorie degli operatori del commercio su area pubblica, se a ciò non ostino ragioni di urgenza. Le autorizzazioni temporanee, in quanto accessorie, accedono alle manifestazioni commerciali in via subordinata rispetto alle autorizzazioni di tipo A e B, e in ogni caso non sono consentite manifestazioni commerciali in cui sia precluso l'accesso a chi è in possesso di una autorizzazione di tipo A o B, o sia prevista la sola presenza di autorizzazioni temporanee.

5. È istituita presso la Regione la banca dati delle autorizzazioni temporanee rilasciate dai comuni al fine di censire tutti i soggetti fruitori delle stesse. La Regione mette a disposizione dell'Agenzia delle entrate e degli enti previdenziali i dati raccolti.

6. In caso di grave inadempienza a quanto disposto dal comma 4, la Regione esercita l'intervento sostitutivo previsto dall'art. 9-bis e dall'art. 19 della presente legge.

7. Qualsiasi modifica o spostamento delle aree mercatali o fieristiche, anche conseguenti alla riformulazione degli strumenti urbanistici, a



piani di riqualificazione urbana o a modifiche degli arredi urbani, sono adottati sentite le associazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative. Sono vietate le modifiche delle aree destinate al commercio su area pubblica il cui fine è la creazione di zone di rispetto a tutela del commercio fisso o di abitazioni private, se non vi è un formale accordo fra i portatori di un interesse contrapposto e nel rispetto dei diritti acquisiti.

Sono fatte salve le disposizioni a tutela della sicurezza, quali le ordinanze sindacali contingibili ed urgenti e dell'autorità giudiziaria».

Art. 6.

Modifiche dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 2 dell'art. 14 della legge regionale n. 28/1999 è sostituito dal seguente: «2. La Giunta regionale, in attuazione degli indirizzi della Conferenza Stato-regioni, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali), fissa annualmente le date di avvio delle vendite di fine stagione. I comuni a partire da tali date fissano annualmente la durata delle vendite di fine stagione fino ad un massimo di otto settimane, anche non continuative, per ciascun periodo».

Art. 7.

Modifiche dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999

1. Alla lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999 le parole «all'art. 4 della legge regionale 9 maggio 1997, n. 21 (Norme per lo sviluppo e la qualificazione dell'artigianato)» sono sostituite dalle seguenti: «all'art. 7 della legge regionale 14 gennaio 2009, n. 1 (Testo unico in materia di artigianato)».

2. Dopo la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999 è inserita la seguente: «*b-bis*) Gli interventi di cui alla lettera *a*) del comma 1 possono essere finanziati mediante l'utilizzo del fondo regionale per lo sviluppo e la qualificazione delle piccole imprese di cui all'art. 7 della legge regionale n. 1/2009, tramite l'istituzione di apposita sezione di detto fondo, nella quale possono confluire mediante trasferimento, a titolo definitivo, le risorse di cassa disponibili nella sezione commercio del fondo».

Art. 8.

Modifiche dell'art. 18-bis della legge regionale n. 28/1999

1. Il comma 1 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 28/1999 come inserito dall'art. 50 della legge regionale 21 aprile 2006, n. 14 è sostituito dal seguente: «1. La Regione tutela e promuove il commercio di prossimità in tutte le sue forme, negli ambiti comunali e sovracomunali di insediamento commerciale come individuati dagli indirizzi regionali di cui all'art. 3 e nei distretti del commercio. I distretti del commercio sono soggetti di promozione e sviluppo del commercio, delimitati territorialmente secondo gli ambiti sovra comunali della programmazione regionale della rete distributiva, ovvero con riferimento a loro articolazioni o aggregazioni, in numero non superiore agli ambiti stessi».

2. Dopo il comma 1 dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: «*1-bis*. Possono far parte prioritariamente dei distretti del commercio i comuni dell'area di programmazione commerciale di riferimento, la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente territorialmente e le associazioni di categoria del commercio a livello provinciale».

3. Dopo il comma *1-bis* dell'art. 18 della legge regionale n. 28/1999 è inserito il seguente: «*1-ter*. La Giunta regionale, con proprio regolamento, sentita la commissione consiliare competente, stabilisce i criteri

e le modalità per la costituzione, il funzionamento e l'individuazione dei distretti del commercio da promuovere».

4. Al comma 4 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 28/1999 la parola «1» è soppressa.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 18-bis della legge regionale n. 28/1999 è aggiunto il seguente: «*4-bis*. È istituito il fondo regionale per la qualificazione del commercio, gestito direttamente dalla Regione o istituito presso un ente gestore individuato dalla Giunta regionale ai sensi della normativa nazionale e comunitaria in materia di affidamenti per la fornitura di beni e servizi. La Giunta regionale stabilisce con propria deliberazione il funzionamento del fondo, che è alimentato dagli stanziamenti della Regione, dagli interessi maturati sugli stanziamenti non utilizzati e dalle risorse provenienti dal versamento del 25 per cento dell'onere aggiuntivo di cui all'art. 3, comma *3-bis* ed è prioritariamente destinato a contribuire alla rivitalizzazione e riqualificazione delle zone di insediamento commerciale dei comuni interessati dagli interventi subordinati al versamento dell'onere aggiuntivo con particolare attenzione ai piccoli esercizi di vicinato. Nel fondo confluiscano inoltre le disponibilità finanziarie assegnate alla Regione ai sensi di leggi statali e di regolamenti comunitari per l'attuazione di programmi di intervento specifici; al fondo sono accreditati gli interessi ed addebitate le eventuali perdite».

6. Dopo il comma *4-bis* dell'art. 18-bis della legge regionale n. 28/1999, è aggiunto il seguente: «*4-ter*. Le risorse introitate nel bilancio regionale a titolo di compensazione, destinate alla certificazione della compatibilità energetica e ambientale e all'indennizzo dell'irreversibilità non compensabile della trasformazione del suolo di riferimento per le grandi strutture di vendita, secondo quanto previsto all'art. 3, comma *3-ter*, sono reinvestite nel titolo della spesa del bilancio regionale nell'ambito dell'unità previsionale di base (UPB) DB17011 per le medesime finalità».

Art. 9.

Modifiche dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999

1. Dopo il comma *3-ter* dell'art. 19 della legge regionale n. 28/1999, come aggiunto dall'art. 52 della legge regionale 6 agosto 2009, n. 22, è aggiunto il seguente: «*3-quater*. Agli esercizi commerciali di cui al comma *3-bis* si applicano le disposizioni in materia di orari contenute nel titolo IV del decreto legislativo n. 114/1998, con l'esclusione dell'art. 13, comma 1».


Art. 10.

Modifiche dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006

1. Le lettere *b*) e *g*) del comma 6 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006 sono abrogate.

2. Il comma 8 dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006, come sostituito dall'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente: «8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 2, comma 3 e dall'art. 3, nei casi indicati nel comma 6, le autorizzazioni sono sostituite dalla segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), ai sensi dell'art. 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), come da ultimo sostituito dall'art. 49, comma *4-bis* del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122».

3. Il comma *8-bis* dell'art. 8 della legge regionale n. 38/2006, come aggiunto dall'art. 18 della legge regionale 30 dicembre 2009, n. 38, è sostituito dal seguente: «*8-bis*. Le parole "segnalazione certificata di inizio attività (SCIA)" sostituiscono la parola "DIA" e la parola "denuncia" ovunque ricorrano nella presente legge».



Art. 11.

Modifiche dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006

1. La rubrica dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è sostituita dalla seguente: «Esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione».

2. Il comma 1 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente: «1. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande in occasione di fiere, feste o altre riunioni straordinarie di persone, escluso quello svolto su aree pubbliche e comunque in manifestazioni mercatali o fieristiche che sottostanno al regime delle concessioni di posteggio, è soggetto alla SCIA di cui ai commi 8 e 8-bis dell'art. 8. Il soggetto dichiarante o il delegato appositamente designato ad esercitare l'attività di somministrazione, nel caso di organismo associativo, devono essere in possesso dei requisiti morali e professionali di cui agli articoli 4 e 5».

3. Al comma 2 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006, le parole «Per il rilascio dell'autorizzazione temporanea all'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande svolto,» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

4. Il comma 3 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006 è sostituito dal seguente: «3. L'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande ha validità tassativamente circoscritta al periodo ed ai locali o luoghi di svolgimento della manifestazione cui si riferisce».

5. Al comma 5 dell'art. 10 della legge regionale n. 38/2006, le parole: «Per le autorizzazioni temporanee» sono sostituite dalle seguenti: «Per l'esercizio temporaneo dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande».

Art. 12.

Sostituzione dell'art. 21 della legge regionale n. 38/2006

1. L'art. 21 della legge regionale n. 38/2006, come da ultimo modificato dall'art. 36 della legge regionale 4 dicembre 2009, n. 30, è sostituito dal seguente: «Art. 21. (Sanzioni). — 1. A chiunque esercita l'attività di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande senza autorizzazione, quando questa è stata revocata o sospesa, senza aver presentato la SCIA o senza i requisiti di cui agli articoli 4 e 5, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.500,00 ad euro 15.000,00.

2. Per ogni altra violazione alle disposizioni della presente legge si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500,00 ad euro 3.000,00.

3. La misura delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dai commi 1 e 2 è aggiornata ogni due anni in misura pari all'intera variazione, accertata dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, corrispondente alla media nazionale verificatasi nei due anni precedenti. Entro il 1° dicembre di ogni biennio, la Giunta regionale fissa, seguendo tali criteri, i nuovi limiti delle sanzioni amministrative pecuniarie, che si applicano dal 1° gennaio dell'anno successivo.

4. La disposizione di cui al comma 2 si applica anche per le violazioni di cui all'art. 180 del regio decreto n. 635/1940, relativamente alle attività di cui all'art. 2. Nelle fattispecie di cui ai commi 1 e 2 si applicano le disposizioni degli articoli 17-ter e 17-quater del regio decreto n. 773/1931.

5. Il comune è competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), ad applicare le sanzioni amministrative e ad introitarne i proventi. Per le sanzioni relative ad accertamenti effettuati fino all'entrata in vigore della presente legge, per le violazioni della legge n. 287/1991, l'autorità competente ad irrogare le sanzioni e ad introitarne i proventi è la camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura (CCIAA).

6. Gli esercizi di agriturismo ed i circoli privati, che esercitano la somministrazione in violazione delle norme speciali che ne regolano le rispettive attività, sono soggetti alle sanzioni previste dal presente articolo, qualora le violazioni non siano già sanzionabili ai sensi delle medesime».

Art. 13.

Norme transitorie e finali

1. Dall'applicazione dell'art. 5, comma 1 della legge regionale n. 28/1999, come sostituito dall'art. 3, comma 1 della presente legge, sono escluse le autorizzazioni rilasciate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge, per le quali la validità e l'efficacia è quella prevista al momento del loro rilascio.

2. La presentazione delle domande, per le istanze di rilascio di autorizzazioni per nuove aperture e trasferimento di sede di esercizi di vendita superiore a mq. 4500, è sospesa fino all'approvazione della nuova deliberazione relativa agli indirizzi generali per l'insediamento delle attività del commercio di cui all'art. 3, commi 2 e 3 della legge regionale n. 28/1999 e comunque non oltre dodici mesi dall'approvazione della presente legge. Tale limitazione si applica alla scomposizione di autorizzazioni commerciali già rilasciate e alla ridefinizione della composizione interna dei centri commerciali già autorizzati con esclusione degli ampliamenti e della riduzione della superficie di vendita e delle domande presentate in aree industriali dismesse o oggetto di riqualificazione urbanistica sul patrimonio esistente che non preveda l'utilizzo di nuovo suolo.

Art. 14.

Comunicazione alla Commissione europea

1. La presente legge è comunicata alla Commissione europea ai sensi dell'art. 44, comma 1 della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, relativa ai servizi del mercato interno.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Piemonte.

Torino, 27 luglio 2011

COTA

(Omissis).

11R0430



REGIONE LIGURIA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 18.

Variazione della tassa regionale per il diritto allo studio universitario.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Adeguamento della tassa

1. A decorrere dall'anno accademico 2011-2012 la misura della tassa regionale per il diritto allo studio universitario di cui all'art. 1 della legge regionale 10 luglio 1996, n. 29 (Disciplina della tassa regionale per il diritto allo studio universitario) e successive modificazioni e integrazioni è così determinata in relazione all'Indicatore della situazione economica equivalente universitario (I.S.E.E.U.):

- a) euro 70,00 per un reddito I.S.E.E.U. sino a euro 13.000,00;
- b) euro 85,00 per un reddito I.S.E.E.U. da euro 13.000,01 a euro 20.000,00;
- c) euro 105,00 per un reddito I.S.E.E.U. da euro 20.000,01 a euro 30.000,00;
- d) euro 135,00 per un reddito I.S.E.E.U. da euro 30.000,01 a euro 50.000,00 ed oltre.

2. La tassa regionale di cui al comma 1 deve essere corrisposta, entro i termini di scadenza dell'iscrizione e contestualmente ad essa, all'Università degli studi di Genova o alle istituzioni di Alta formazione artistica e musicale (A.F.A.M.). Lo studente che provvede oltre tale termine è tenuto al pagamento di una indennità di mora pari al 30 per cento della tassa per i ritardi da uno a trenta giorni e al 50 per cento della tassa per i ritardi oltre i trenta giorni.

Art. 2.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge regionale è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 luglio 2011

BURLANDO

11R0432

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 19.

Modifiche alla legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Liguria n. 14 del 27 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE
ASSEMBLEA LEGISLATIVA DELLA LIGURIA

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifica all'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2007, n. 23 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi).

1. Al comma 2 dell'art. 3 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: «1° gennaio 2008» sono sostituite dalle seguenti: «1° gennaio 2012».

Art. 2.

Sostituzione dell'art. 16 della legge regionale n. 23/2007

1. L'art. 16 della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:

«Art. 16. (*Quota di gettito per programmi ambientali*). — 1. Il 30 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato alla costituzione di apposito fondo per il finanziamento dei programmi regionali in campo ambientale.


2. Il 10 per cento del gettito del tributo speciale per deposito in discarica dei rifiuti solidi, al netto della quota spettante alle province, è destinato ad interventi in materia di difesa del suolo e protezione civile.

3. Nell'ambito della quota di gettito di cui al comma 1, la Regione destina una percentuale non inferiore al 5 per cento a programmi in campo ambientale aventi come beneficiari i comuni che raggiungono i risultati di raccolta differenziata indicati all'art. 205 del decreto legislativo n. 152/2006».

Art. 3.

Sostituzione dell'allegato A della legge regionale n. 23/2007

1. L'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni è sostituito dal seguente:



ALLEGATO A (art. 3)

TABELLA - Determinazione degli importi del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi in funzione della nuova classificazione delle discariche ex art. 4 del decreto legislativo n. 36/2003.

Regime del tributo		
Tipologie rifiuti	Importi €/kg	Importi €/Ton
A) RIFIUTI INERTI DEL SETTORE MINERARIO, ESTRATTIVO, EDILIZIO, LAPIDEO E METALLURGICO, IVI COMPRESI I RIFIUTI INERTI PROVENIENTI DA SCAVI		
All. 2 decreto ministeriale 18 luglio 1996	0,001236	1,236
All. 3 decreto ministeriale 18 luglio 1996	0,002484	2,484
All. 4 decreto ministeriale 18 luglio 1996	0,001860	1,86
B) RIFIUTI SPECIALI NON PERICOLOSI	0,00868	8,68
C) RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI	0,00868	8,68
D) RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE	0,01442	14,42
E) SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI URBANI, I CUI STANDARD TECNICO-OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4	0,002898	2,898
F) SCARTI E SOVVALLI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI TRATTAMENTO DI RIFIUTI SPECIALI PERICOLOSI E SPECIALI NON PERICOLOSI I CUI STANDARD TECNICO-OPERATIVI SIANO CONFORMI A QUELLI INDIVIDUATI DALLA GIUNTA REGIONALE AI SENSI DELL'ART. 4	0,001736	1,736
G) FANGHI PALABILI DI RIFIUTI URBANI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	0,002898	2,898
H) FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI NON PERICOLOSI	0,001736	1,736
I) FANGHI PALABILI DI RIFIUTI SPECIALI CONFERITI IN DISCARICHE CONTROLLATE PER RIFIUTI PERICOLOSI	0,001736	1,736
J) RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	0,002898	2,898
K) RIFIUTI SPECIALI AVVIATI AD INCENERIMENTO TAL QUALI SENZA RECUPERO ENERGETICO	0,001736	1,736
L) RIFIUTI URBANI E RIFIUTI SPECIALI ASSIMILATI AGLI URBANI IN BASE A DISPOSIZIONI DEL REGOLAMENTO COMUNALE CONFERITI IN DISCARICA DA COMUNI CHE IN BASE ALL'ACCERTAMENTO DELLA PERCENTUALE DI RACCOLTA DIFFERENZIATA EFFETTUATA AI SENSI DELL'ART. 5 DELLA LEGGE REGIONALE N. 23/2007 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI ABBIANO RAGGIUNTO I RISULTATI PREVISTI DALL'ART. 205 DEL DECRETO LEGISLATIVO N. 152/2006	0,01030	10,30

Art. 4.

Norma transitoria

1. Sino al 31 dicembre 2011 trovano applicazione gli importi del tributo di cui all'allegato A della legge regionale n. 23/2007 e successive modificazioni ed integrazioni, precedente a quella sostituito ad opera della presente legge.

Art. 5.

Dichiarazione d'urgenza

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Liguria.



È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Genova, 25 luglio 2011

BURLANDO

(Omissis).

11R0433

**REGIONE TRENINO-ALTO ADIGE
(Provincia di Bolzano)**

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 8.

Sportello unico per le attività produttive.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sportello unico per le attività produttive

1. D'intesa tra la provincia autonoma di Bolzano, il consiglio dei comuni e la Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Bolzano sono stabilite le modalità attuative delle disposizioni di cui all'art. 38, comma 3, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel rispetto della normativa sul bilinguismo e tenuto conto del livello di accessibilità alla rete informatica e delle condizioni economico-sociali delle singole realtà periferiche.

Art. 2.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della provincia.

Bolzano, 19 luglio 2011

DURNWALDER

11R0390

LEGGE PROVINCIALE 19 luglio 2011, n. 9.

Modifica della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, «Disciplina del procedimento amministrativo e del diritto di accesso ai documenti amministrativi».

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige n. 30/I-II del 26 luglio 2011)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Dopo l'art. 5 della legge provinciale 22 ottobre 1993, n. 17, è inserito il seguente articolo:

«Art. 5-bis (*Concessioni di beni pubblici*). — 1. Fatte salve le disposizioni statali in materia di lotta alla criminalità organizzata, ai sensi della legge sulla trasparenza alle società fiduciarie possono essere assegnate concessioni solo a condizione che tali società rendano nota l'identità dei fiducianti e si impegnino a rendere nota, per l'intera durata della concessione, l'identità di tutti i futuri fiducianti.

2. A tutti gli altri soggetti in forma societaria è consentito rilasciare concessioni solo a condizione che eventuali società fiduciarie partecipanti direttamente o indirettamente rendano nota l'identità di tutti i futuri fiducianti. Ciò vale anche nel caso in cui dopo il rilascio della concessione una società fiduciaria acquisisca una partecipazione diretta o indiretta a una società titolare di concessione.

3. In caso di violazione degli obblighi succitati la concessione è revocata.

4. I soggetti partecipanti direttamente o indirettamente da società fiduciarie o essi stessi società fiduciarie, che abbiano già ottenuto una concessione di diritto pubblico dalla Provincia autonoma di Bolzano, devono rendere nota l'identità dei fiducianti entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, pena la revoca della concessione».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Bolzano, 19 luglio 2011

DURNWALDER

11R0391



REGIONE FRIULI-VENEZIA GIULIA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 27 luglio 2011, n. 0175/Pres.

Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 10 agosto 2011)

IL PRESIDENTE

Visto l'art. 10, comma 44 della legge regionale, 30 dicembre 2008, n. 17 "Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (Legge finanziaria 2009)", per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa;

Visto il comma 45 del predetto art. 10 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17, il quale prescrive che i criteri e le modalità di concessione ed erogazione dei contributi sono stabiliti con apposito regolamento;

Considerato che a seguito delle modifiche introdotte all'art. 10, commi da 44 a 50 con l'art. 96 della legge regionale 21 ottobre 2010 n. 17 (Legge di manutenzione dell'ordinamento regionale 2010) si è reso necessario un adeguamento del regolamento emanato con proprio precedente decreto del 19 maggio 2009, n. 0134/Pres., pubblicato sul *Bollettino ufficiale* della Regione del 3 giugno 2009 n. 22;

Visto l'art. 42 dello Statuto Speciale della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

Visto l'art. 14 della legge regionale 18 giugno 2007 n. 17 (Determinazione della forma di governo della Regione Friuli Venezia Giulia e del sistema elettorale regionale ai sensi dell'art. 12 dello Statuto di autonomia) e successive modifiche ed integrazioni;

Vista la deliberazione della Giunta regionale dell'8 luglio 2011 n.1313, con la quale è stato approvato il Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17;

Decreta:

1. È emanato il "Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale, di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici o al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa" nel testo allegato al presente provvedimento del quale costituisce parte integrante e sostanziale.

2. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

3. Il presente decreto sarà pubblicato nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

TONDO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI FINANZIAMENTI IN CONTO CAPITALE DI CUI ALL'ART. 10, COMMI DA 44 A 50 DELLA LEGGE REGIONALE 30 DICEMBRE 2008, N. 17 (LEGGE FINANZIARIA 2009), PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA FINALIZZATI ALLA MESSA A NORMA DI IMPIANTI TECNOLOGICI O AL CONSEGUIMENTO DEL RISPARMIO ENERGETICO RELATIVI ALLA PRIMA CASA.

Art. 1.

Finalità

1. Il presente regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei finanziamenti in conto capitale di cui all'articolo 10, commi da 44 a 50, della legge regionale 30 dicembre 2008, n. 17 (Legge finanziaria 2009).

2. Gli interventi di cui al comma 1 sono finalizzati alla messa a norma degli impianti tecnologici secondo le modalità indicate dal decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 22 gennaio 2008, n. 37 (Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-*quaterdecies*, comma 13 lettera *a*) della legge n.248 del 2 dicembre 2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici) o al conseguimento del risparmio energetico secondo le modalità indicate dal decreto legislativo 19 agosto 2005 n. 192 (Attuazione della direttiva 2002/91/CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia).

Art. 2.

Beneficiari

1. Sono beneficiari dei contributi cui al presente regolamento, i soggetti privati proprietari o comproprietari di immobili nei quali abbiano la residenza anagrafica al momento della domanda e la conservino fino all'erogazione del contributo.

2. Lo stesso proprietario o comproprietario, in relazione allo stesso immobile, può beneficiare per una sola volta del finanziamento previsto dall'articolo 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 17/2008.

3. In caso di decesso del richiedente, possono subentrare nella posizione dell'intestatario della domanda, ai fini della concessione e dell'erogazione del contributo, il comproprietario oppure l'erede, purché già residenti nell'alloggio oggetto dell'intervento all'atto della domanda originaria.

Art. 3.

Interventi finanziabili

1. Gli interventi di manutenzione straordinaria finanziabili agli effetti del presente regolamento sono definiti dall'art. 3 comma 1 lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), limitatamente ad una o più delle seguenti tipologie:

a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica;

b) installazione di impianti solari termici di cui all'art. 16, comma 1, lettera *m*) della legge regionale 11 novembre 2009, n. 19 (Codice regionale dell'edilizia);

c) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16, comma 1, lettera *m*) della legge regionale 19/2009;

d) installazione di impianti geotermici;

e) installazione di caldaie ad alto rendimento e relativo eventuale adeguamento dell'impianto di riscaldamento;

f) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'art. 16, comma 1, lettera *l*) della legge regionale 19/2009, relativamente alla copertura;

g) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'art. 16, comma 1, lettera *l*) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali;

h) sostituzione dei serramenti.



Art. 4.
Strutture competenti

1. Gli adempimenti connessi all'assegnazione dei contributi, alla ricezione delle domande, alla concessione ed erogazione dei contributi, nonché agli eventuali sopralluoghi sono demandati alla Direzione Centrale Infrastrutture, Mobilità, Pianificazione Territoriale e Lavori Pubblici, Servizio Edilizia.

Art. 5.
Presentazione delle domande

1. Le domande di contributo sono presentate esclusivamente con raccomandata o posta elettronica certificata alle strutture individuate dal bando, secondo le modalità ed entro i termini in esso stabiliti, nel rispetto del regime fiscale vigente sull'imposta di bollo, sul modello allegato al bando stesso, recante:

- a) i dati identificativi del soggetto richiedente e del bene immobile oggetto dell'intervento proposto;
- b) l'individuazione dell'intervento;
- c) la spesa prevista per l'intervento comprensiva di IVA, di importo non inferiore a 3.000,00 euro;

2. Nel caso di immobile in comproprietà, la domanda è contestualmente presentata dai comproprietari aventi titolo al contributo con l'assenso degli altri.

Art. 6.
Spese ammissibili, limiti spesa e contributo concedibile

1. I contributi sono assegnati con il procedimento valutativo a bando di cui all'art. 36 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso) nei limiti delle disponibilità finanziarie previste, nella misura del 50 per cento della spesa ritenuta ammissibile e, comunque, nell'importo non superiore a 10.000,00 euro.

2. Sono ammissibili a contributo le spese relative alle forniture e relativa posa in opera, comprensive degli eventuali allacciamenti, I.V.A. inclusa e degli eventuali oneri di progettazione generali e di collaudo, di importo non inferiore a 3.000,00 euro, sostenute dopo la presentazione della domanda.

3. Gli oneri di progettazione generali e di collaudo di cui al comma 2 sono definiti dal decreto del Presidente della Regione n. 20 dicembre 2005 n. 0453/Pres. (Legge regionale 31 maggio 2002, n. 14, art. 56, comma 2. Determinazione aliquote spese di progettazione, generali e di collaudo), e sono computati nella misura massima del 12 per cento calcolata sulla base imponibile dei lavori e delle forniture.

4. Non sono ammissibili a contributo le spese sostenute a fronte di rapporti giuridici instaurati, a qualunque titolo, tra società, persone giuridiche, amministratori, soci, ovvero coniugi, parenti e affini sino al secondo grado, come stabilito dall'art. 31 della legge regionale 7/2000.

Art. 7.
Istruttoria delle domande

1. Il responsabile dell'istruttoria verifica la sussistenza dei presupposti di fatto e di diritto per accertare l'ammissibilità dell'intervento e della spesa prevista nella domanda.

2. Nel caso in cui la domanda sia presentata per un intervento non ammissibile o sia incompleta, il responsabile del procedimento procede all'archiviazione della domanda, dandone comunicazione al soggetto richiedente.

Art. 8.
Divieto di cumulo dei contributi

1. I contributi concessi per le finalità di cui all'articolo 1 non sono cumulabili con altre contribuzioni o incentivi o detrazioni fiscali aventi la stessa finalità.

Art. 9.
Criteri di riparto delle risorse finanziarie

1. Il 30 per cento delle risorse disponibili è destinato a finanziare gli interventi con una spesa prevista tra 3.000,00 euro e 6.000,00 euro; il restante 70 per cento è destinato a finanziare gli interventi con spesa superiore.

2. Qualora la quota destinata ad una delle due partizioni delle risorse non venga interamente utilizzata, la parte residua è assegnata all'altra.

Art. 10.
Criteri di priorità, formazione della graduatoria

1. La graduatoria delle domande è formata secondo i seguenti criteri:

- a) messa a norma di impianti di utilizzazione dell'energia elettrica: 3 punti;
- b) installazione di impianti solari termici di cui all'art. 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009: 3 punti;
- c) installazione di impianti solari fotovoltaici di cui all'art. 16, comma 1, lettera m) della legge regionale 19/2009: 3 punti;
- d) installazione di impianti geotermici: 10 punti;
- e) installazione di caldaie ad alto rendimento e relativo eventuale adeguamento dell'impianto di riscaldamento: 8 punti;
- f) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'art. 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alla copertura: 10 punti;
- g) realizzazione dell'isolamento dell'involucro edilizio di cui all'art. 16, comma 1, lettera l) della legge regionale 19/2009, relativamente alle pareti esterne verticali: 10 punti;
- h) sostituzione dei serramenti: 8 punti.

2. A parità di punteggio viene data priorità alle domande che richiedono un minore importo di contributo. In caso di ulteriore parità di posizione si applica il criterio del sorteggio.

3. La graduatoria ha validità sino al 31 dicembre del secondo esercizio finanziario successivo all'emissione del Bando.

4. Le domande collocate in graduatoria, non finanziate entro il termine di cui al comma 3, sono archiviate.

5. Entro novanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di contributo previsto all'art. 5, comma 1, con l'atto di prenotazione delle risorse, sono approvati:

- a) la graduatoria delle domande ammissibili a contributo;
- b) la graduatoria delle domande finanziate con il 30 per cento delle risorse disponibili e quella delle domande finanziate con il restante 70 per cento delle risorse disponibili;
- c) l'elenco delle domande non ammissibili a contributo.

6. Le graduatorie e l'elenco sono pubblicati sul sito Internet dell'Amministrazione regionale.

Art. 11.
Concessione dei contributi


1. Entro centoventi giorni dalla data dell'approvazione della graduatoria, le strutture competenti provvedono alla concessione dei contributi fissando, altresì, il termine di 18 mesi dalla data del procedimento di concessione per la presentazione della documentazione inerente la rendicontazione delle spese sostenute.

2. Su motivata istanza del soggetto beneficiario, per motivi indipendenti dalla volontà del beneficiario, la struttura competente può concedere una proroga del termine di rendicontazione.

3. In caso di rinuncia al contributo o di revoca, si procede allo scorrimento delle graduatorie.

Art. 12.
Liquidazione ed erogazione dei contributi, rendicontazione

1. La liquidazione del contributo è disposta sulla base della documentazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori ammessi a finanziamento, la cui documentazione di spesa sia intestata al beneficiario, per un importo non superiore od inferiore al 20 per cento della spesa complessiva dichiarata in domanda e comunque non inferiore all'importo minimo di 3.000,00 euro.



2. Ai fini dell'erogazione del contributo, il soggetto beneficiario presenta alla struttura competente, entro il termine fissato ai sensi dell'art. 11, comma 1, una dichiarazione attestante l'avvenuta esecuzione dei lavori nel rispetto degli strumenti urbanistici vigenti e la residenza nell'alloggio, sul modello allegato al bando, corredata dalla seguente documentazione di rendicontazione della spesa:

a) la copia non autenticata della documentazione di spesa annullata in originale ai fini dell'incentivo, ai sensi dell'art. 41 della legge regionale 7/2000, quietanzata per l'importo dei lavori, delle forniture e relativa posa in opera, comprensiva degli eventuali allacciamenti e degli eventuali oneri di progettazione generali e di collaudo di cui all'art. 6, corredata da una dichiarazione del beneficiario stesso, resa ai sensi dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), attestante la corrispondenza della documentazione prodotta agli originali;

b) la dichiarazione di conformità degli impianti realizzati, ai sensi dell'art. 7 del decreto ministeriale Sviluppo Economico 37/2008;

c) l'attestato di certificazione energetica, per gli interventi di cui all'art. 3, comma 1 lettere da b) ad h);

d) la dichiarazione dell'Amministratore del condominio relativa alla quota di spesa dovuta dal proprietario calcolata sulla base delle fatture inerenti l'intervento effettuato sulle parti comuni dell'edificio in condominio e all'avvenuto pagamento della stessa.

Art. 13. Ispezioni e controlli

1. In qualsiasi momento possono essere disposti ispezioni e controlli, in relazione agli incentivi, concessi, allo scopo di verificare lo stato di attuazione degli interventi e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dal beneficiario, secondo quanto stabilito dall'art. 44 della legge regionale 7/2000.

2. Le verifiche di cui al comma 1 sono effettuate su un campione del 5 per cento degli interventi realizzati con il beneficio regionale per anno di riferimento, individuati mediante sorteggio.

Art. 14. Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato:

a) nel caso in cui non siano rispettati i termini previsti dal decreto di concessione ai sensi dell'art. 11 comma 1;

b) nel caso in cui le spese documentate dalle fatture prodotte in sede di rendicontazione, non siano riconducibili alla realizzazione dell'intervento finanziato, individuato dalla domanda e dal relativo decreto di concessione;

c) nel caso in cui la spesa ammissibile complessiva effettivamente sostenuta risulti differire da quella indicata in domanda ed originariamente considerata ammissibile per una percentuale superiore al 20 per cento;

d) nel caso in cui la spesa ammissibile complessiva effettivamente sostenuta risulti inferiore a 3.000,00 euro;

e) nel caso in cui la documentazione di spesa sia intestata a soggetti diversi dal beneficiario.

Art. 15. Rinvii

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le norme di cui alla legge regionale 7/2000.

2. Il rinvio a leggi contenuto nel presente regolamento si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

Art. 16.

Norme transitorie

1. Ad esclusione degli articoli 2 comma 3; 6 commi 2 e 3, 12 comma 1 e 14 comma 1 lettere c) e d), il presente regolamento non si applica ai procedimenti contributivi in corso alla data della sua entrata in vigore, ai quali continua ad applicarsi il decreto del Presidente della Regione n. 19 maggio 2009 n. 134/Pres. (Regolamento per la concessione di finanziamenti in conto capitale di cui all'art. 10, commi da 44 a 50 della legge regionale 30 dicembre 2008 n. 17 (legge finanziaria 2009), per la realizzazione di interventi di manutenzione straordinaria finalizzati alla messa a norma di impianti tecnologici e al conseguimento del risparmio energetico relativi alla prima casa).

Art. 17. Abrogazioni

È abrogato il decreto del Presidente della Regione n. 134/Pres./2009.

Art. 18. Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

Visto IL PRESIDENTE: TONDO

11R0408

LEGGE REGIONALE 14 luglio 2011, n. 9.

Disciplina del sistema informativo integrato regionale del Friuli-Venezia Giulia.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del 20 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.


Finalità

1. La Regione Friuli Venezia Giulia promuove lo sviluppo, la diffusione e l'utilizzo integrato delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle pubbliche amministrazioni e nella società regionale al fine di favorire:

a) lo sviluppo organico e integrato sul territorio regionale della società dell'informazione in coerenza con il contesto normativo comunitario e nazionale;

b) il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nel rapporto con le pubbliche amministrazioni del territorio regionale e la promozione dello sviluppo economico del territorio favorendone la competitività;

c) lo sviluppo di infrastrutture e servizi innovativi idonei a potenziare la cooperazione, l'efficienza e la capacità di servizio delle amministrazioni pubbliche del territorio regionale.



2. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, nel rispetto del quadro normativo comunitario e nazionale, e in particolare del decreto legislativo 7 marzo 2005 n. 82 (Codice dell'amministrazione digitale), come modificato e integrato dal decreto legislativo 235/2010, nel rispetto della tutela della concorrenza nel mercato e nel rispetto delle competenze dello Stato e degli enti locali, la presente legge:

- a) definisce e disciplina gli obiettivi, i compiti e i rapporti della Regione e della società in house Insiel SpA;
- b) favorisce le condizioni per lo sviluppo delle strutture tecnologiche in modo da assicurare l'integrazione e l'interoperabilità dei sistemi informativi e l'espansione del sistema digitale sul territorio;
- c) definisce le modalità di collaborazione e integrazione fra le amministrazioni pubbliche regionali e locali, enti e organizzazioni di diritto pubblico regionali e locali.

Art. 2.

Ruolo della Regione

1. La Regione, anche ai sensi dell'art. 5 e nel rispetto dell'ordinamento comunitario e delle competenze dello Stato e in collaborazione con il sistema delle Autonomie locali, persegue il fine di assicurare a cittadini e imprese condizioni di sviluppo delle loro attività e relazioni, promuovendo le potenzialità delle ICT nella prestazione di servizi e nell'accessibilità e scambio di dati. In particolare:

- a) cura la progettazione, l'organizzazione, lo sviluppo e la conduzione del sistema informativo e telematico regionale per le attività istituzionali;
- b) pianifica le azioni e gli interventi necessari per lo sviluppo della società dell'informazione e programma le risorse finanziarie, assicurando l'efficienza e la qualità della spesa pubblica;
- c) coordina il Sistema informativo integrato regionale (SIIR) per consentire l'interoperabilità e l'integrazione nella costituzione e fruizione delle informazioni per garantire il miglioramento dei servizi e dell'efficienza ed efficacia dei processi amministrativi;
- d) cura il monitoraggio della diffusione e dello sviluppo delle ICT sul territorio regionale e valuta i risultati raggiunti;
- e) pianifica, regola e monitora l'interoperabilità e la sicurezza dei sistemi e delle reti pubbliche di propria competenza, anche definendo gli standard di riferimento;
- f) promuove iniziative di riuso del software nell'ambito della normativa vigente e promuove forme di collaborazione con le altre amministrazioni pubbliche finalizzate allo sviluppo congiunto di iniziative nel settore ICT, mediante opportuni accordi o convenzioni;
- g) nel rispetto delle competenze dello Stato, dell'ordinamento comunitario e dei principi in materia di concorrenza del Trattato CE, promuove a livello internazionale forme di collaborazione ed iniziative nel settore ICT;
- h) promuove la ricerca scientifica e lo sviluppo del software per il SIIR favorendo la rimozione di barriere dovute a diversità di formati non standard nella realizzazione dei programmi e delle piattaforme, anche considerando l'impiego ottimale del software a sorgente aperta nella pubblica amministrazione.

Capo II

PROGRAMMAZIONE DELLE INFRASTRUTTURE TELEMATICHE, DELLE ICT E DELL'E-GOVERNMENT

Art. 3.

Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche

1. Il Programma triennale per lo sviluppo delle ICT, dell'e-government e delle infrastrutture telematiche, di seguito denominato Programma triennale, è finalizzato alla realizzazione, completamento e sviluppo della rete regionale delle pubbliche amministrazioni del Friuli Venezia Giulia e allo sviluppo della rete telematica e del SIIR.

2. Il Programma triennale è a scorrimento annuale e definisce le strategie della Regione, individua le aree e gli obiettivi, raccordandoli ai programmi comunitari e statali. Il Programma triennale definisce gli interventi da realizzare, i relativi obiettivi e le scadenze, le iniziative necessarie per il conseguimento degli obiettivi, i costi di progettazione, realizzazione e gestione, i benefici attesi. Esso individua altresì le azioni dell'Amministrazione regionale articolate nelle seguenti componenti:

- a) SIAR - Sistema Informativo Amministrazione Regionale;
- b) SIAL - Sistema Informativo Amministrazioni Locali;
- c) SSISSR - Sistema Informativo Socio Sanitario Regionale;
- d) RUPrAR - Rete Unitaria Pubblica Amministrazione Regionale
- e) Piano delle infrastrutture per le telecomunicazioni a banda larga di cui all'art. 31 della legge regionale 18 marzo 2011, n. 3 (Norme in materia di telecomunicazioni).

3. Il Programma triennale è predisposto dalla Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government, sulla base delle indicazioni fornite dalle Direzioni centrali competenti per le singole sezioni e di quelle espresse in sede di Cabina di regia di cui al comma 4 ed è approvato dalla Giunta regionale entro il 30 novembre di ogni anno precedente il triennio di riferimento su proposta dall'assessore regionale competente in materia di ICT ed e-government, di concerto con gli assessori regionali competenti in materia di infrastrutture telematiche e di sanità, previo parere del Consiglio delle autonomie locali.

4. La Direzione centrale competente in materia di ICT ed e-government coordina una Cabina di regia, alla quale partecipano la Direzione centrale competente in materia di sanità, la Direzione centrale competente in materia di infrastrutture telematiche regionali e Insiel SpA, con lo scopo di coordinare le attività finalizzate alla predisposizione del Programma triennale e per il monitoraggio della sua attuazione. La Cabina di regia è integrata con la partecipazione di tre esperti rappresentativi delle autonomie locali, designati dal Consiglio delle autonomie locali, e da tre esperti rappresentativi degli enti del Servizio sanitario regionale, designati dalla Direzione centrale competente in materia di sanità, che partecipano in relazione agli argomenti di rispettivo interesse.

5. Le eventuali modifiche operative ai singoli interventi che si rendono necessarie fino all'adozione del successivo Programma triennale sono adottate su proposta delle Direzioni centrali interessate dal direttore della struttura competente in materia di ICT ed e-government.

6. La sezione del Programma triennale relativa alle infrastrutture delle telecomunicazioni a banda larga è predisposta e approvata secondo le modalità stabilite dall'art. 31 della legge regionale 3/2011.

Capo III

SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO REGIONALE


Art. 4.

Sistema informativo integrato regionale

1. Il SIIR è costituito dai sistemi informativi, telematici e tecnologici dei soggetti di cui al comma 5 e comprende il complesso delle basi di dati, dei servizi, delle procedure e dei servizi applicativi, nonché delle reti trasmissive dei medesimi ed è articolato in ragione dei settori di competenza dei singoli soggetti per le funzioni amministrative, gestionali e tecniche dei dati e dei servizi.

2. I servizi previsti dal SIIR, in quanto resi nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione, gravano sul bilancio regionale e sono individuati in apposito Repertorio, approvato dalla Giunta regionale, e sono inerenti la gestione e lo sviluppo del SIIR perseguendo obiettivi di:

- a) aumento dell'efficacia e dell'efficienza complessiva del sistema;
- b) razionalizzazione, per il sistema regionale, degli oneri nel settore ICT;
- c) sviluppo dell'interoperabilità informatica tra i soggetti facenti parte del SIIR;



d) sviluppo uniforme e omogeneo delle funzionalità attinenti al SIIR;

e) promozione della trasparenza secondo la metodologia degli open data.

3. Per la realizzazione del software e delle basi dati rese disponibili agli enti facenti parte del SIIR sono utilizzati standards e protocolli tali da consentire l'integrazione verso le soluzioni offerte dal mercato, nonché la disponibilità, per il medesimo, del patrimonio informativo dell'ente nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali).

4. Il software sviluppato per il SIIR è conforme agli standards relativi all'interoperabilità e alla cooperazione applicativa al fine di realizzare il pieno ed efficace sviluppo dell'e-government. In particolare tali modalità di sviluppo devono consentire di integrare i processi automatizzati di back-office per l'erogazione di servizi interni, da una pubblica amministrazione all'altra, ed esterni dalle pubbliche amministrazioni verso i cittadini. Devono consentire altresì l'erogazione di servizi finali integrati in rete al cittadino in modo trasparente e unitario. I dati in possesso della pubblica amministrazione riguardanti il cittadino devono poter essere sempre disponibili telematicamente al cittadino stesso con le modalità previste dalla normativa vigente (decreto legislativo 82/2005), in totale sicurezza, riservatezza e nel rispetto del decreto legislativo 196/2003.

5. Il SIIR è riferito alla Regione Friuli Venezia Giulia, agli enti, alle aziende, alle agenzie a finanza derivata dalla Regione e agli enti del Servizio sanitario regionale, nonché alle società a capitale interamente regionale nei confronti delle quali la Regione eserciti un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi. Il SIIR si riferisce anche agli enti locali e agli enti pubblici economici del Friuli Venezia Giulia esclusivamente per le componenti tecnologiche e funzionali integrate in quanto necessarie alla soddisfazione di interessi la cui cura rientra nei compiti istituzionali della Regione.

6. Le modalità attuative del Programma triennale da parte dei soggetti di cui al comma 5 sono disciplinate da protocolli d'intesa stipulati con la Regione.

7. Gli oneri derivanti dallo svolgimento di attività informatiche, rientranti nelle finalità enunciate nell'articolo 1, finalizzate alla realizzazione di servizi non contemplati dal Repertorio di cui al comma 2 e di interesse comune all'Amministrazione regionale e agli enti di cui al comma 5, gravano pro quota sul bilancio delle rispettive amministrazioni.

8. La Regione può stipulare convenzioni, accordi o intese con soggetti pubblici diversi da quelli di cui al comma 5 e, in particolare, con gli uffici periferici dello Stato, per collaborare in specifiche iniziative volte allo sviluppo della società dell'informazione. Può altresì stipulare convenzioni e accordi interregionali ai fini di reciproche collaborazioni con altre amministrazioni, in particolare ai fini del riuso previsto dal decreto legislativo 82/2005.

Capo IV

INSIEL - INFORMATICA PER IL SISTEMA DEGLI ENTI LOCALI SPA

Art. 5.

Ruolo di Insiel Spa

1. La Regione svolge le attività relative allo sviluppo e alla gestione delle infrastrutture di telecomunicazione e del SIIR tramite Insiel Spa quale società, a totale capitale pubblico, operante per la produzione di beni e fornitura di servizi strumentali alle attività istituzionali della Regione, ai sensi dell'art. 13 del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223 (Disposizioni urgenti per il rilancio economico e sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto all'evasione fiscale), convertito con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e in conformità all'articolo 3, commi da 27 a 32, della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Legge finanziaria 2008).

Art. 6.

Partecipazioni a Insiel Spa

1. La Giunta regionale è autorizzata a cedere agli enti di cui al comma 5 dell'art. 4 quote di partecipazioni azionarie detenute nel capitale sociale di Insiel Spa, purché sia conservata la titolarità della maggioranza del capitale sociale in capo alla Regione; il valore delle azioni viene commisurato al valore del patrimonio netto societario risultante dall'ultimo bilancio di esercizio approvato.

Art. 7.

Controllo analogo

1. Il controllo analogo su Insiel Spa è esercitato dalla Regione in conformità all'ordinamento dell'Unione europea.

2. Ai fini della sussistenza del controllo analogo, la Regione:

a) provvede alla nomina e alla revoca degli amministratori e dei sindaci delle società;

b) svolge funzioni di indirizzo, indicando gli obiettivi dell'attività e dettando le eventuali direttive generali

per raggiungerli;

c) esercita attività di controllo gestionale e finanziario, attraverso l'esame di rapporti periodici.

3. Sono soggetti all'approvazione della Giunta regionale i seguenti atti di Insiel Spa:

a) bilancio di esercizio;

b) bilanci preventivi annuali e pluriennali e successivi aggiornamenti;

c) piano del fabbisogno del personale;

d) operazioni industriali o commerciali non previste dai bilanci di cui alla lettera b), che rivestano carattere di particolare rilevanza o richiedano investimenti significativi.

4. Nel caso in cui più soggetti pubblici possiedano quote azionarie di Insiel Spa nel rispetto dei requisiti prescritti dall'art. 13 del decreto legge 223/2006 e dall'art. 3, commi da 27 a 32, della legge 244/2007, essi esercitano il controllo analogo sulla società in forma congiunta secondo le modalità stabilite con apposita convenzione.

Art. 8.

Vigilanza

1. Insiel Spa è tenuta a trasmettere alla Giunta regionale informative trimestrali relative all'andamento economico e allo stato di realizzazione di quanto previsto dai bilanci di cui all'art. 7, comma 3, lettera b), e tutte le informazioni, i dati e le notizie richieste, secondo quanto previsto dal disciplinare di cui all'art. 9.

2. La Giunta regionale può disporre ispezioni e verifiche nei confronti della società.

Art. 9.

Disciplinare di servizio

1. I rapporti tra la Regione e Insiel Spa sono regolati da un disciplinare di servizio, relativo ai servizi di sviluppo e gestione del SIIR e delle infrastrutture di telecomunicazione, avente durata di nove anni.

2. Il disciplinare di servizio, il cui contenuto è stabilito e aggiornato dalla Giunta regionale, definisce la tipologia e il contenuto dei servizi resi da Insiel Spa, gli indicatori necessari a misurare la qualità dei servizi, i criteri e le modalità di computo degli oneri per i servizi erogati e le modalità di periodica informativa alla Regione.

3. La Regione è titolare della proprietà dei software sviluppati da Insiel Spa nell'interesse, in funzione e su incarico della Regione stessa.

4. L'accordo quadro vigente fra la Regione e Insiel Spa decade con effetto dalla approvazione del disciplinare di servizio di cui al presente articolo nel caso in cui l'approvazione intervenga prima del termine di scadenza fissato nell'accordo quadro.



5. Gli eventuali ulteriori soci di Insiel SpA disciplinano i rapporti relativi ai servizi resi direttamente dalla società e non compresi nel Repertorio di cui all'art. 4 tramite autonomi disciplinari di servizio.

Capo V

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 10.

Norme transitorie

1. Sono confermati i rapporti di lavoro del personale assunto, ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), con contratto di lavoro di dirigente d'azienda industriale, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge; è confermata, altresì, per detto personale la possibilità di essere preposto alla direzione di servizi dell'Amministrazione regionale.

Art. 11.

Abrogazioni

1. Sono abrogate, in particolare, le seguenti disposizioni:

a) la legge regionale 27 aprile 1972, n. 22 (Istituzione di un sistema informativo elettronico di interesse regionale e intervento a favore del Centro di calcolo dell'Università di Trieste), nonché l'art. 82 della legge regionale 4/1991, gli articoli 42 e 43 della legge regionale 8/1991, l'art. 14 della legge regionale 26/2001, l'art. 6, comma 28, della legge regionale 20/2002 e l'art. 6, comma 2, della legge regionale 12/2003, modificativi della legge stessa;

b) la legge regionale 14 aprile 1983, n. 26 (Sottoscrizione da parte della Regione di azioni di nuova emissione della società Informatica Friuli - Venezia Giulia SpA);

c) l'art. 62 della legge regionale 30 gennaio 1984, n. 4 (Legge finanziaria 1984);

d) gli articoli 2 e 5 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 31 (Interventi per il potenziamento e lo sviluppo delle attività nel settore dell'informatica nel Friuli - Venezia Giulia);

e) l'art. 118 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4 (Legge finanziaria 1992);

f) i commi 32, 33 e 34 dell'art. 7 della legge regionale 2 febbraio 2005, n. 1 (Legge finanziaria 2005);

g) i commi 17 e 18 dell'art. 8 della legge regionale 23 gennaio 2007, n. 1 (Legge finanziaria 2007);

h) la legge regionale 5 aprile 2007, n. 6 (Norme per l'apertura a investitori privati del capitale sociale di Insiel SpA), nonché l'art. 1 della legge regionale 19/2007 modificativo della legge stessa;

i) l'art. 1 della legge regionale 4 giugno 2010, n. 8 (Norme urgenti in materia di società partecipate dalla Regione, nonché concernenti il Fondo di rotazione per la stabilizzazione del sistema economico regionale, attività commerciali e interventi a favore del Porto di Trieste), nonché l'art. 28 della legge regionale 17/2010 modificativo dell'articolo stesso.

Art. 12.

Clausola valutativa

1. Entro il mese di giugno di ciascun anno la Giunta regionale presenta al Consiglio regionale una relazione che documenta lo stato di attuazione della presente legge e ne illustra gli effetti prodotti nell'anno precedente, con particolare riguardo ai seguenti aspetti:

a) verifica dello stato di realizzazione ed esecuzione dei programmi di cui all'art. 3 e delle azioni poste in essere dall'Amministrazione regionale;

b) funzionamento dell'attività di coordinamento del SIIR, quali enti ne sono venuti a far parte, quali sono i costi e i risparmi dei servizi rispetto l'anno previgente;

c) quali sono le convenzioni stipulate dalla Regione al di fuori dei servizi previsti dal Repertorio di cui all'art. 4;

d) attuazione e relative criticità del disciplinare di cui all'art. 9;

e) quali criticità sono emerse in sede di attuazione della presente legge.

Art. 13.

Norme finanziarie

1. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'art. 4, comma 2, fanno carico alle seguenti unità di bilancio e ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011, a fianco di ciascuna indicati:

unità di bilancio	capitoli
9.3.1.1157	20, 50
11.3.1.1189	156, 1405
11.4.1.1192	1204
9.3.2.1157	21, 22, 55, 56
11.3.2.1189	180, 182, 190, 542, 1704, 1729
11.3.2.1180	1492
7.1.1.1131	4375, 4962
7.1.2.1131	4464, 4963, 4964.

2. Gli oneri derivanti dai disposto di cui all'art. 4, comma 7, fanno carico all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 186 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2011-2013 e del bilancio per l'anno 2011.

3. Gli oneri derivanti dal disposto di cui all'art. 4, comma 8, fanno carico all'unità di bilancio 11.3.2.1189 e al capitolo 185 e all'unità di bilancio 9.3.2.1157 e al capitolo 5835 dello stato di previsione della spesa.

Art. 14.

Entrata in vigore


1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Trieste, addì 14 luglio 2011

TONDO

11R0407



REGIONE TOSCANA

LEGGE REGIONALE 25 luglio 2011, n. 32.

Bilancio di previsione per l'anno finanziario 2011 e bilancio pluriennale 2010 - 2012. Assestamento.

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana
n. 36 del 27 luglio 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

PROMULGA

la seguente legge:

(Omissis).

Capo I

ASSESTAMENTO DEL BILANCIO

Art. 1.

Variazioni delle previsioni di entrata e di spesa del bilancio annuale 2011

1. Agli stati previsionali della competenza e della cassa relativi all'entrata ed alla spesa del bilancio di previsione dell'anno 2011 sono apportate le variazioni indicate nell'allegato A "Bilancio di previsione annuale 2011 - Entrata" e nell'allegato B "Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa".

2. Per effetto delle variazioni di cui al comma 1, il bilancio di previsione 2011 è modificato nella misura complessiva indicata dalle seguenti risultanze:

Segue tabella

	IN AUMENTO	IN DIMINUZIONE	TOTALE
Residui			
Entrata	1.733.952.372,21	92.544.617,22	1.641.407.754,99
Spesa	2.175.629.638,32	452.250.883,77	1.723.378.754,55
Totale	-441.677.266,11	-359.706.266,55	-81.970.999,56
Competenza			
Entrata	4.410.368.466,31	155.382.354,10	4.254.986.112,21
Spesa	5.271.569.090,21	1.016.582.978,00	4.254.986.112,00
Totale	-861.200.623,90	-861.200.623,90	0,00
Cassa			
Fondo di cassa al 01.01.2011		138.713.637,28	
Entrata	4.453.387.329,50	92.158.120,62	4.361.229.208,88
Spesa	5.644.421.020,18	1.421.905.448,58	4.222.515.571,60
Totale	-1.191.033.690,68	-1.191.033.690,68	0,00

Art. 2.

Autorizzazioni di spesa per l'anno 2011

1. Le quote di spesa delle leggi regionali che fanno rinvio alla legge di bilancio sono modificate, per competenze e per cassa, nell'importo indicato all'allegato B "Bilancio di previsione annuale 2011 - Spesa".

Art. 3.

Debiti perenti


1. Ai sensi dell'articolo 34, comma 5, della legge regionale 6 agosto 2011, n. 36 (Ordinamento contabile della Regione Toscana), lo stanziamento delle unità previsionali di base (UPB) relative alla ricostruzione dei residui passivi dichiarati perenti, per competenza e cassa, è integrato come di seguito indicato:

UPB 741 "Fondi - Spese correnti"

+ euro 2.398.951.801,44

UPB 743 "Fondi - Spese di investimento"

+ euro 37.173.063,45.



Capo II

MODIFICHE ALLA LEGGE REGIONALE 29 DICEMBRE 2010, N°66 (BILANCIO DI PREVISIONE PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO 2011 E PLURIENNALE 2011 - 2013)

Art. 4.

Sostituzione dell'art. 4 della l.r. 66/2010

1. L'articolo 4 della legge regionale 29 dicembre 2010, n. 66 (Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011-2013), è sostituito dal seguente:

«Art. 4

Disavanzo dell'esercizio 2011

1. Agli effetti di cui ai commi successivi il disavanzo 2011 è approvato in euro 2.141.793.528,09 comprensivo della somma di euro 1.755.849.295,16 relativa al disavanzo del rendiconto 2010.

2. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nell'esercizio 2011 mutui ad emettere prestiti obbligazionari o titoli similari, per l'importo complessivo di euro 2.141.793.528,09 per la copertura del disavanzo di cui al comma 1 per il finanziamento di spese di investimento di cui alle UPB indicate nell'allegato A.4 del bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2011 e pluriennale 2011 - 2013, come integrato dalla prima legge di variazione 2011 e dalla legge di assestamento 2011.

3. I mutui o prestiti di cui al comma 2, da estinguersi in un periodo non superiore ad anni trenta, sono assunti ed emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate emestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013, determinati in misura non superiore a quella posta a carico dell'esercizio 2013, trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 5.

Sostituzione dell'art. 5 della l.r. 66/2010

1. L'art. 5 della l.r. 66/2010 è sostituito dal seguente:

«Art. 5

Intervento per il programma pluriennale degli investimenti

1. La Giunta regionale è autorizzata a contrarre nel triennio 2011 - 2013 mutui, prestiti o titoli similari per l'importo complessivo di euro 204.633.595,14 di cui euro 182.383.925,14 nel 2011 ed euro 22.249.670,00 nel 2012, per l'attuazione del programma pluriennale degli investimenti approvato con il documento di programmazione economica e finanziaria 2003 ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49 (Norme in materia di programmazione regionale).

2. I mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1, in relazione alla tipologia di spesa di investimento, possono essere rimborsati in un periodo non superiore ad anni trenta.

3. I mutui e prestiti di cui al comma 1, sono assunti od emessi ad un tasso iniziale massimo del 6 per cento effettivo annuo. Essi possono essere assunti o emessi successivamente al 31 luglio 2011. L'ammortamento dei mutui, avente decorrenza dal 1° gennaio 2012, e dei prestiti, avente decorrenza dalla data di emissione, avviene con pagamento in rate semestrali posticipate.

4. Gli oneri di ammortamento annui di cui al comma 3, relativi agli esercizi 2012 e 2013, nonché l'eventuale maggiorazione della rata di ammortamento dei mutui e prestiti dovuta alla variabilità di tasso od agli eventuali oneri conseguenti al rischio di cambio, trovano copertura finanziaria con le singole leggi di bilancio, negli appositi stanziamenti del bilancio annuale e pluriennale, UPB 732 "Oneri del ricorso al credito - Spese correnti" e UPB 735 "Rimborso prestiti".

5. Le rate di ammortamento relative agli anni successivi al 2013 trovano copertura con le successive leggi di bilancio.»

Art. 6.

Integrazione dell'allegato A.4 della l.r. 66/2010

1. L'allegato A.4 al bilancio di previsione 2011 recante il prospetto delle operazioni di indebitamento autorizzate dalla l.r. 66/2010 per l'esercizio 2011, già modificato con la prima legge di variazione 2011, è ulteriormente integrato dagli allegati C/1 "Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del disavanzo di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno 2011", e C/2. "Integrazione al prospetto dell'indebitamento autorizzato a copertura del Programma pluriennale degli investimenti di cui all'allegato A.4 della Legge di Bilancio per l'anno 2011".

Art. 7.

Sostituzione dell'allegato 2 della l.r. 66/2010

1. L'allegato 2 della l.r. 66/2010, recante il prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario, è sostituito dall'allegato D "Prospetto dimostrativo del rispetto delle limitazioni e dei vincoli alle operazioni di ricorso al mercato finanziario".

Capo III

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione Toscana.

La presente legge è pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Toscana.

Firenze, 25 luglio 2011

ROSSI

11R0377



REGIONE UMBRIA

LEGGE REGIONALE 22 luglio 2011, n. 7.

Disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità.

(Pubblicata nel supplemento ordinario n. 2 al Bollettino ufficiale della Regione Umbria n. 32 del 27 luglio 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

LA PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Finalità della legge

1. In coerenza con la parte II, titolo V, della Costituzione e con i principi contenuti nel decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, (TESTO A), di seguito TUE, la presente legge stabilisce disposizioni in materia di espropriazione per pubblica utilità, in armonia con le disposizioni regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Art. 2.

Ambito di applicazione e definizioni

1. Le disposizioni della presente legge si applicano per l'espropriazione, anche a favore di privati, di beni immobili o di diritti relativi ad immobili anche se non sia prevista la loro materiale modificazione o trasformazione per l'esecuzione di opere pubbliche o di pubblica utilità non attribuite alla competenza delle amministrazioni statali.

2. Si considera opera pubblica o di pubblica utilità anche la realizzazione degli interventi necessari per l'utilizzazione da parte della collettività di beni o di terreni, o di un loro insieme, di cui non è prevista la materiale modificazione o trasformazione.

3. L'espropriazione dei beni immobili o di diritti relativi agli immobili di cui al comma 1 può essere disposta nei soli casi previsti dalle leggi e dai regolamenti consequenziali.

4. I procedimenti di cui alla presente legge si ispirano ai principi di economicità, di efficacia, di efficienza, di pubblicità e di semplificazione dell'azione amministrativa.

5. Ai fini della presente legge:

a) per "espropriato", si intende il soggetto, pubblico o privato, titolare del diritto espropriato;

b) per "autorità espropriante", si intende l'autorità amministrativa titolare del potere di espropriare e che cura il relativo procedimento, ovvero il soggetto privato, al quale sia stato attribuito tale potere, in base ad una norma;

c) per "beneficiario dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, in cui favore è emesso il decreto di esproprio;

d) per "promotore dell'espropriazione", si intende il soggetto, pubblico o privato, che chiede l'espropriazione.

6. Tutti gli atti della procedura espropriativa, ivi incluse le comunicazioni ed il decreto di esproprio, sono disposti nei confronti del soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, salvo che l'autorità espropriante non abbia tempestiva notizia dell'eventuale diverso proprietario effettivo. Nel caso in cui abbia avuto notizia della pendenza della procedura espropriativa dopo la comunicazione dell'indennità provvisoria al soggetto che risulti proprietario secondo i registri catastali, il proprietario effettivo può, nei trenta giorni successivi, concordare l'indennità ai sensi dell'articolo 45, comma 2 del TUE.

7. Colui che risulta proprietario secondo i registri catastali e riceve la notificazione o comunicazione di atti del procedimento espropriativo, ove non sia più proprietario è tenuto a comunicarlo all'amministrazione procedente entro trenta giorni dalla prima notificazione o comunicazione, indicando altresì, ove ne sia a conoscenza, il nuovo proprietario, o comunque fornendo copia degli atti in suo possesso utili a ricostruire le vicende dell'immobile.

8. Ogni pubblica amministrazione che in applicazione della presente legge espleti un procedimento espropriativo è tenuta ad avvisare il proprietario risultante dai registri catastali, ovvero l'eventuale diverso proprietario da essa reputato effettivo sulla scorta di ulteriore documentazione attendibile, che deve comunicare all'amministrazione l'eventualità di non essere più proprietario, secondo quanto previsto dal comma 7. Detto avviso va fatto con il primo atto del procedimento notificato o comunicato all'interessato, con l'avvertenza che l'obbligo medesimo riguarda anche gli atti successivi.

Art. 3.

Competenze in materia di espropriazioni

1. L'autorità competente alla realizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, è anche competente all'emanazione degli atti del procedimento espropriativo che si rendano necessari, fatte salve le possibilità di delega o conferimento di cui ai commi successivi.

2. Costituiscono autorità espropriante ai sensi della presente legge la Regione, le Province, le Comunità Montane, i Comuni ed ogni altro ente pubblico competente alla realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità, nonché i soggetti privati ai quali sia attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge.

3. Possono essere altresì autorità espropriante, ai sensi della presente legge, le società costituite e partecipate dagli enti pubblici di cui al comma 2 quando le amministrazioni costituenti e partecipanti hanno provveduto d'intesa tra loro a delegare, in tutto o in parte, la realizzazione di opere pubbliche o di pubblica utilità alle società anzidette anche con espressa menzione dell'esercizio dei propri poteri espropriativi, determinando chiaramente l'ambito della delega con apposito provvedimento adottato secondo le norme dei rispettivi ordinamenti.

4. Nel caso di realizzazione di opere private di pubblica utilità, si considera autorità espropriante l'ente pubblico che emette il provvedimento con il quale è disposta la dichiarazione di pubblica utilità.

5. Nel caso di piani attuativi di iniziativa privata e mista di cui all'articolo 22 commi 3 e 4 della legge regionale 22 febbraio 2005, n. 11 (Norme in materia di governo del territorio: pianificazione urbanistica comunale), si procede a norma dell'articolo 27, comma 5 della legge 1 agosto 2002, n. 166 (Disposizioni in materia di infrastrutture e trasporti).

6. I soggetti di cui ai commi 2 e 3 provvedono ad istituire un ufficio per le espropriazioni o ad attribuire le funzioni ad un ufficio già esistente. Tale ufficio svolge tutte le funzioni che la legislazione statale e regionale attribuisce all'autorità espropriante.


7. Gli oneri amministrativi di comunicazione e pubblicazione, sostenuti dall'ufficio per le espropriazioni, sono a carico del promotore, pubblico o privato, del procedimento di espropriazione.

8. La Regione emana tutti gli atti dei procedimenti espropriativi strumentali alla cura degli interessi da essa gestiti, anche nel caso di delega di funzioni statali.

9. I soggetti di cui ai commi 2 e 3, per lo svolgimento di procedure espropriative di propria competenza, possono avvalersi, tramite convenzione, dell'ufficio per le espropriazioni istituito presso altri enti pubblici o associazioni esistenti tra enti pubblici, anche se istituiti per finalità settoriali.

10. Il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni, di cui al comma 6, emana ogni provvedimento conclusivo del procedimento o di singole fasi di esso, anche se non predisposto dal responsabile del procedimento.

11. Per ciascun procedimento il dirigente dell'ufficio per le espropriazioni nomina un responsabile che dirige e coordina tutti gli atti del procedimento stesso e ne comunica il nominativo agli interessati. Il promotore dell'espropriazione, qualora non costituisca autorità espropriante, nomina, per gli adempimenti di propria competenza, un responsabile comunicandone il nominativo all'autorità espropriante e agli interessati.



12. Qualora l'autorità espropriante realizzi l'opera pubblica o di pubblica utilità tramite affidamento a concessionario di lavori pubblici o a contraente generale, l'autorità medesima può delegare con proprio provvedimento assunto secondo le norme che disciplinano il proprio funzionamento, in tutto o in parte, l'esercizio dei propri poteri espropriativi al concessionario ovvero al contraente generale, determinando l'ambito della delega nell'atto di concessione o di affidamento, i cui estremi vanno specificati in ogni atto del procedimento espropriativo. I soggetti privati delegati possono avvalersi a tal fine di società di servizi.

Art. 4.

Attività di indirizzo e coordinamento della Regione

1. La Regione svolge funzioni di indirizzo e coordinamento al fine di una gestione omogenea, efficace, efficiente, economica e trasparente della materia.

2. La Regione in particolare:

a) favorisce ed incentiva la costituzione di forme associative, anche ai sensi dei commi da 25 a 31 dell'articolo 14 del D.L. 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per la gestione delle funzioni in materia, verificandone l'economicità e l'efficacia con riferimento alla capacità di servizio nei confronti dell'utenza;

b) adotta direttive ed atti di indirizzo con l'obiettivo di rendere omogenea l'azione amministrativa in materia;

c) può definire i criteri per rendere uniforme l'applicazione della disposizione di cui al comma 4 dell'articolo 6;

d) può definire, con provvedimento della Giunta regionale, le linee guida inerenti al calcolo dell'indennità nei casi di servitù o di permanente diminuzione di valore, di cui all'articolo 44 del TUE;

e) svolge attività di monitoraggio e di osservatorio sui procedimenti espropriativi.

Art. 5.

Procedimenti di competenza regionale

1. La Regione, previa intesa, può delegare ad altri enti pubblici le funzioni di autorità espropriante per uno o più procedimenti di competenza regionale, propria o conferita dallo Stato, specificamente identificati.

2. L'ente o il soggetto delegato trasmette tempestivamente alla Regione gli atti adottati nell'esercizio delle funzioni delegate di autorità espropriante anche per l'aggiornamento degli elenchi di cui all'articolo 14, comma 2 del TUE degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità o con cui è disposta l'espropriazione.

3. Nei casi in cui la Regione è soggetto beneficiario dell'espropriazione, l'autorità espropriante stipula con il proprietario l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 45 del TUE e provvede a trasmetterlo alla Regione.

4. La Regione, nel rispetto delle garanzie previste dall'ordinamento, può revocare la delega in ogni momento, ferme restando la validità e l'efficacia degli atti emanati e delle fasi procedurali già concluse, purché conformi alle disposizioni vigenti. La Regione provvede in ogni caso alla revoca per mancato o tardivo adempimento dell'ente delegato agli obblighi fissati dalla normativa vigente o dall'atto di delega.

Art. 6.

Vincoli derivanti da piani urbanistici

1. Un bene è sottoposto al vincolo preordinato all'esproprio quando diventa efficace l'atto di approvazione dello strumento urbanistico generale, ovvero di una sua variante, con il quale il bene stesso è destinato ad opere pubbliche o di pubblica utilità, o comunque con l'approvazione del progetto di cui all'articolo 8 o in base a specifiche disposizioni normative.

2. Il vincolo preordinato all'esproprio ha la durata di cinque anni. Entro il medesimo termine può essere emanato il provvedimento che comporta la dichiarazione della pubblica utilità dell'opera.

3. Se entro il termine di cui al comma 2 non è dichiarata la pubblica utilità il vincolo preordinato all'esproprio decade e per le aree interessate trova applicazione la disciplina di cui all'articolo 44, comma 2 della legge regionale 18 febbraio 2004, n. 1 (Norme per l'attività edilizia).

4. I vincoli preordinati all'esproprio, dopo la loro decadenza, possono essere motivatamente reiterati attraverso uno degli atti previsti al comma 1, o con le modalità di cui all'articolo 7, fermo restando la corresponsione al proprietario dell'indennizzo diretto al ristoro del pregiudizio causato dal protrarsi della durata di detto vincolo.

5. Qualora il vincolo sia apposto fin dall'origine su zona agricola, classificata ai sensi della l.r. 11/2005, è sempre consentita l'utilizzazione dell'indice previsto dalla suddetta normativa su altro terreno dell'impresa agricola. L'indennizzo dovuto per la reiterazione del vincolo è quello derivante dagli eventuali impedimenti dimostrati a diversi utilizzi agronomici dell'area.

6. Nel periodo temporale di efficacia del vincolo espropriativo, il consiglio comunale può motivatamente disporre o autorizzare che siano realizzate sul bene vincolato opere pubbliche o di pubblica utilità diverse da quelle previste dallo strumento urbanistico comunale, senza necessità di variante allo stesso.

Art. 7.

Vincoli derivanti da atti diversi dai piani urbanistici generali

1. Il vincolo preordinato all'esproprio, ai fini della localizzazione di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può essere apposto, dandone espressamente atto, su richiesta dell'interessato ai sensi dell'articolo 14, comma 4 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi), o su iniziativa dell'amministrazione competente ad approvare il progetto o del soggetto interessato di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, mediante una conferenza di servizi, un accordo di programma, una intesa che in base alla legislazione vigente comportano variante al piano urbanistico generale. Detto vincolo può essere altresì apposto ai sensi dell'articolo 18, commi 3 e seguenti della l.r. 11/2005 e dell'articolo 67, comma 3 della stessa legge, nonché ai sensi dell'articolo 8 della l.r. 1/2004.

Art. 8.

Opere realizzabili senza apposizione preventiva del vincolo

1. Con il provvedimento che approva il progetto definitivo, possono essere dichiarate di pubblica utilità, anche senza la preventiva apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, le seguenti opere:

a) opere di difesa del suolo, di consolidamento degli abitati, di infrastrutturazione tecnologica a rete che non pregiudicano l'attuazione della destinazione prevista;

b) realizzazione di infrastrutture tecnologiche a rete o puntuali di rilevante interesse pubblico, qualora sia dimostrata l'impossibilità di soluzioni alternative, nelle zone agricole dello spazio rurale di cui all'articolo 18, comma 1 della legge regionale 24 marzo 2000, n. 27 (Norme per la pianificazione urbanistica territoriale) e nelle aree boscate di cui all'articolo 15, comma 7 della medesima legge regionale;

c) opere ricadenti nelle fasce di rispetto previste dal decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 753 (Nuove norme in materia di polizia, sicurezza e regolarità dell'esercizio delle ferrovie e di altri servizi di trasporto);

d) opere di cui al D.M. 3 agosto 1981 (Determinazione, ai sensi dell'art. 10, comma secondo, della L. 12 febbraio 1981, n. 17, della distanza minima da osservarsi nella costruzione di edifici o manufatti nei confronti delle officine e degli impianti dell'Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato nei quali si svolgono particolari lavorazioni);

e) opere di cui all'articolo 338 del R.D. 27 luglio 1934, n. 1265 (Approvazione del testo unico delle leggi sanitarie);

f) opere connesse all'attività aeroportuale di cui all'articolo 39, commi 2, 3 e 4 della l.r. 27/2000, individuate dalla strumentazione urbanistica;



g) opere ricadenti nelle fasce di rispetto di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) integrato dal D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada), così come prescritto anche agli articoli 32, 33, 34, comma 1 della l.r. 27/2000.

Art. 9.

Partecipazione degli interessati

1. Al fine della partecipazione al procedimento degli interessati e del proprietario del bene, sul quale si intende apporre il vincolo preordinato all'esproprio, si rispettano le forme di pubblicità previste dalla l.r. 11/2005, articoli 13, 17, 24 e 67, comma 3, per l'approvazione dei rispettivi strumenti urbanistici e delle relative varianti.

2. Allo stesso proprietario interessato dalla realizzazione della singola opera pubblica è comunicato anche l'avvio del procedimento e allorché il numero dei destinatari sia superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6. Gli interessati, entro gli stessi termini previsti dalla legge regionale di cui al comma 1 e che sono indicati nella comunicazione di avvio del procedimento, possono formulare osservazioni che verranno valutate dall'autorità espropriante ai fini delle definitive determinazioni.

3. La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai fini dell'approvazione del progetto preliminare delle infrastrutture e degli insediamenti produttivi ricompresi nei programmi attuativi dell'articolo 1, comma 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443 (Delega al Governo in materia di infrastrutture ed insediamenti produttivi strategici ed altri interventi per il rilancio delle attività produttive).

Art. 10.

Atti che comportano la dichiarazione di pubblica utilità

1. La dichiarazione di pubblica utilità si intende disposta:

a) quando l'autorità competente approva il progetto definitivo o esecutivo dell'opera pubblica o di pubblica utilità;

b) quando l'approvazione di piani attuativi o di settore comporti, ai sensi delle disposizioni statali e regionali, la dichiarazione di pubblica utilità delle opere in essi previste;

c) quando la definizione di una conferenza di servizi o il perfezionamento di un accordo di programma ovvero il rilascio di una concessione, di una autorizzazione o di ogni atto avente effetti equivalenti, comporti la dichiarazione di pubblica utilità di opere, anche private, in base alla normativa vigente.

Art. 11.

Disposizioni sull'approvazione di progetti non conformi allo strumento urbanistico

1. In tutti i casi nei quali l'opera pubblica o di pubblica utilità da realizzare non risulti conforme alle previsioni degli strumenti di pianificazione comunale, in quanto non prevista, la variante agli strumenti stessi può essere apportata con le procedure di cui all'articolo 7.

Art. 12.

Disposizioni sulla redazione e approvazione del progetto

1. Per le operazioni planimetriche e le altre operazioni preparatorie necessarie per la redazione dello strumento urbanistico generale, di una sua variante o di un atto avente efficacia equivalente, nonché per l'attuazione delle previsioni urbanistiche e per la progettazione di opere pubbliche e di pubblica utilità, i tecnici incaricati, anche privati, possono essere autorizzati dall'autorità espropriante ad introdursi nell'area interessata.

2. Chiunque chieda il rilascio della autorizzazione deve darne notizia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, al proprietario del bene, nonché al suo possessore o detentore, se risulti conosciuto. L'autorità espropriante tiene conto delle eventuali osservazioni, formulate dal proprietario o dal possessore o detentore entro sette giorni

dal ricevimento della relativa comunicazione o dalla scadenza della pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'avviso di cui al comma 6, e può accogliere la richiesta solo se risultano trascorsi almeno ulteriori dieci giorni dalla data in cui è stata ricevuta la comunicazione o è scaduta la pubblicazione dell'avviso relativo alla richiesta di introdursi nella altrui proprietà.

3. L'autorizzazione indica i nomi delle persone che possono introdursi nell'altrui proprietà ed è inviata con modalità che certificano l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata, almeno sette giorni prima dell'inizio delle operazioni.

4. Il proprietario e il possessore o detentore del bene possono assistere alle operazioni, anche mediante persone di loro fiducia, di ciò sarà data notizia nel verbale di sopralluogo da parte dei tecnici interessati.

5. L'autorizzazione di cui al comma 1 si estende alle ricerche archeologiche, alla bonifica da ordigni bellici e alla bonifica dei siti inquinati. Le ricerche archeologiche sono compiute sotto la vigilanza delle competenti soprintendenze, che curano la tempestiva programmazione delle ricerche ed il rispetto della medesima, allo scopo di evitare ogni ritardo all'avvio delle opere.

6. Quando il numero dei destinatari della comunicazione prevista al comma 2 primo periodo sia superiore a trenta, la comunicazione stessa può essere effettuata mediante pubblico avviso, da inserire per sette giorni consecutivi nell'albo pretorio dei Comuni nel cui territorio ricadono gli immobili interessati, nonché su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale, sui siti informatici della Regione, dell'autorità espropriante e sul BUR. L'avviso all'albo pretorio deve contenere gli estremi di pubblicazione nel BUR, nei quotidiani e nei siti informatici.

7. Il provvedimento che approva il progetto definitivo, ai fini della dichiarazione di pubblica utilità, indica gli estremi degli atti da cui è sorto il vincolo preordinato all'esproprio. Al proprietario è comunicata la data in cui è diventato efficace l'atto che ha approvato il progetto definitivo, nonché della facoltà di prendere visione della relativa documentazione. Quando il numero dei destinatari della comunicazione è superiore a trenta, si procede ai sensi del comma 6.

Art. 13.

Le modalità che precedono l'approvazione del progetto definitivo

1. Il soggetto, anche privato, diverso da quello titolare del potere di approvazione del progetto di un'opera pubblica o di pubblica utilità, può promuovere l'adozione dell'atto che dichiara la pubblica utilità dell'opera. A tale fine, egli deposita presso l'ufficio per le espropriazioni il progetto dell'opera, unitamente ai documenti ritenuti rilevanti e ad una relazione sommaria, la quale indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché agli eventuali nulla osta, alle autorizzazioni o agli altri atti di assenso, previsti dalla normativa vigente.

2. Nell'atto di approvazione del progetto sono richiamati gli elaborati contenenti la descrizione dei terreni e degli edifici di cui è prevista l'espropriazione, con l'indicazione dell'estensione e dei confini, nonché, possibilmente, dei dati identificativi catastali e con le generalità dei proprietari iscritti nei registri catastali.


3. L'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 12 consente anche l'effettuazione delle operazioni previste dal comma 2.

4. Al proprietario dell'area ove è prevista la realizzazione dell'opera è inviato l'avviso dell'avvio del procedimento e del deposito degli atti di cui al comma 1, con l'indicazione del nominativo del responsabile del procedimento.

5. Quando il numero dei destinatari è superiore a trenta si osservano le forme di cui all'articolo 12, comma 6.

6. Ai fini dell'approvazione del progetto definitivo degli interventi di cui alla l. 443/2001, l'avviso di avvio del procedimento di dichiarazione di pubblica utilità è comunicato con le modalità di cui all'articolo 166, comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE).

7. Se la comunicazione prevista dal comma 4 non ha luogo per irreperibilità o assenza del proprietario risultante dai registri catastali, il progetto può essere ugualmente approvato.



8. Se risulta la morte del proprietario iscritto nei registri catastali e non risulta il proprietario attuale, la comunicazione di cui al comma 4 è sostituita da un avviso, affisso per venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e da un avviso pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale e sui siti informatici della Regione e dell'autorità espropriante. In alternativa alla predetta pubblicazione uno o più quotidiani a diffusione nazionale e locale, la comunicazione può essere effettuata tramite messi notificatori all'ultimo indirizzo conosciuto.

9. L'autorità espropriante non è tenuta a dare alcuna comunicazione a chi non risulti proprietario del bene, fermo restando il diritto di accesso ai documenti amministrativi ai sensi del capo V della l. 241/1990.

10. Il proprietario e ogni altro interessato possono formulare osservazioni al responsabile del procedimento, nel termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione di cui al comma 4 o dalla scadenza della pubblicazione dell'avviso di cui al comma 5.

11. Nei casi previsti dall'articolo 10, il proprietario dell'area, nel formulare le proprie osservazioni, può chiedere che l'espropriazione riguardi anche le frazioni residue dei suoi beni che non siano state prese in considerazione, qualora per esse risulti una disagiata utilizzazione ovvero siano necessari considerevoli lavori per disporne.

12. L'autorità espropriante sentito anche il promotore dell'espropriazione, si pronuncia sulle osservazioni, con atto motivato. Se l'accoglimento in tutto o in parte delle osservazioni comporta la modifica dello schema del progetto con pregiudizio di un altro proprietario che non abbia presentato osservazioni, sono ripetute nei suoi confronti le comunicazioni previste dal comma 4.

13. Se le osservazioni riguardano solo una parte agevolmente separabile dell'opera, l'autorità espropriante può approvare per la restante parte il progetto, in attesa delle determinazioni sulle osservazioni.

14. Qualora nel corso dei lavori si manifesti la necessità o l'opportunità di espropriare altri terreni o altri edifici, attingui a quelli già espropriati, con atto motivato l'autorità espropriante integra il provvedimento con cui è stato approvato il progetto ai fini della dichiarazione di pubblica utilità e procede secondo le disposizioni del presente articolo.

Art. 14.

Procedimento di determinazione definitiva dell'indennità di espropriazione

1. Per i proprietari che non hanno concordato la determinazione dell'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 20 del TUE, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro sessanta giorni dalla comunicazione del proprietario.

2. Qualora il proprietario non abbia dato la comunicazione di cui al comma 1, la Commissione provvede in ogni caso alla determinazione dell'indennità entro i successivi sessanta giorni.

3. La relazione della Commissione è depositata presso l'autorità espropriante che ne dà notizia al proprietario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

4. Entro dieci giorni dal ricevimento della relazione, il proprietario è tenuto a comunicare all'autorità espropriante l'accettazione dell'indennità ovvero a proporre il contraddittorio tra le parti. In caso di mancata comunicazione l'indennità si intende non accettata.

5. L'autorità espropriante trasmette immediatamente l'eventuale richiesta di contraddittorio alla Commissione, la quale decide definitivamente sull'indennità entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta con la presenza dell'autorità espropriante medesima e del proprietario.

Art. 15.

Determinazione urgente dell'indennità provvisoria

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di urgenza, tale da non consentire l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 20 del TUE, il decreto di esproprio può essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità, senza particolari indagini o formalità. Nel decreto si dà atto della determinazione urgente dell'indennità e si invita il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, a comunicare se la condivide.

2. Il decreto di cui al comma 1 può essere emanato ed eseguito nei seguenti casi:

- a) numero dei destinatari della procedura superiore a trenta;
- b) realizzazione di opere di urbanizzazione primaria, di difesa del suolo, di consolidamento di abitati e di regimazione delle acque pubbliche;
- c) realizzazione di opere afferenti impianti, servizi e infrastrutture a rete di interesse pubblico in materia di trasporti, telecomunicazioni, acque, energia, teleriscaldamento e distribuzione di combustibili e carburanti a basso impatto ambientale;
- d) realizzazione di opere di edilizia sanitaria, con riferimento alla costruzione di strutture nuove e alla modifica, anche ampliativa, di strutture esistenti;
- e) per gli interventi di cui alla l. 443/2001.

3. Ricevuta dall'espropriato la comunicazione di cui al comma 1 e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del bene, l'autorità espropriante dispone il pagamento dell'indennità nel termine di sessanta giorni. Decorso tale termine al proprietario sono dovuti gli interessi nella misura del tasso legale.

4. In caso di non condivisione della misura dell'indennità comunicata entro il termine di cui al comma 1, o in assenza di comunicazione da parte del proprietario, l'autorità espropriante chiede la determinazione dell'indennità medesima alla Commissione prevista dall'articolo 18 e contemporaneamente invita il proprietario interessato, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a comunicare alla Commissione stessa entro i successivi venti giorni se intende essere ascoltato ovvero designare un tecnico di propria fiducia. La Commissione provvede alla determinazione dell'indennità entro trenta giorni dalla comunicazione del proprietario. La Commissione medesima procede a norma dei commi 3, 4 e 5 dell'articolo 14.


5. La Regione, nell'esercizio della funzione di coordinamento di cui all'articolo 4, comma 1, può specificare ulteriormente con provvedimento della Giunta regionale, da emanarsi entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i presupposti di urgenza o di particolare urgenza previsti dal presente articolo e dall'articolo 16.

Art. 16.

Occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione

1. Qualora l'avvio dei lavori rivesta carattere di particolare urgenza, tale da non consentire, in relazione alla particolare natura delle opere, l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 20 del TUE, può essere emanato, senza particolari indagini e formalità, decreto motivato che determina in via provvisoria l'indennità di espropriazione e che dispone anche l'occupazione anticipata dei beni immobili necessari. Il decreto contiene l'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari, lo stato di fatto degli stessi, le eventuali attività presenti o le colture in atto, indica i beni da occupare e determina l'indennità da offrire in via provvisoria. Il decreto è inviato con modalità che certifichino l'avvenuta comunicazione, quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata con l'avvertenza che il proprietario, nei trenta giorni successivi alla immissione in possesso, può, nel caso non condivida l'indennità offerta, presentare osservazioni scritte e depositare documenti.

2. Il decreto di cui al comma 1 può altresì essere emanato ed eseguito in base alla determinazione urgente della indennità di espropriazione senza particolari indagini o formalità, nei casi elencati all'articolo 15, comma 2.



3. Al proprietario che abbia condiviso la determinazione dell'indennità è riconosciuto l'acconto dell'ottanta per cento con le modalità di cui al comma 6, dell'articolo 20 del TUE.

4. L'esecuzione del decreto di cui al comma 1 ha luogo entro il termine perentorio di tre mesi dalla data di emanazione del medesimo. Lo stato di consistenza del bene può essere compilato anche successivamente alla redazione del verbale di immissione in possesso, senza ritardo e prima della modifica dello stato dei luoghi.

5. Lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti in contraddittorio con l'espropriato o, nel caso di assenza o di rifiuto, con la presenza di almeno due testimoni che non siano dipendenti del beneficiario dell'espropriazione. Possono partecipare alle operazioni i titolari di diritti reali o personali sul bene.

6. Si intende effettuata l'immissione in possesso anche quando, malgrado la redazione del relativo verbale, il bene continua ad essere utilizzato, per qualsiasi ragione, da chi in precedenza ne aveva la disponibilità.

7. L'autorità espropriante indica, nel decreto di esproprio, la data in cui è avvenuta l'immissione in possesso e trasmette copia del relativo verbale all'ufficio per i registri immobiliari, per la relativa annotazione.

8. L'autorità che ha eseguito il decreto di esproprio ne dà comunicazione all'ufficio regionale competente all'aggiornamento degli elenchi degli atti da cui deriva la dichiarazione di pubblica utilità ovvero con cui è disposta l'espropriazione.

9. Per il periodo intercorrente tra la data di immissione in possesso e la data di corresponsione dell'indennità di espropriazione o del corrispettivo, stabilito per l'atto di cessione volontaria di cui all'articolo 5, comma 3, è dovuta l'indennità di occupazione, da computare ai sensi dell'articolo 50, comma 1 del TUE.

10. Il decreto che dispone l'occupazione, emesso ai sensi del comma 1, perde efficacia qualora non venga emanato il decreto di esproprio nel termine di cinque anni decorrente dalla data in cui diventa efficace l'atto che dichiara la pubblica utilità.

Art. 17.

Disposizioni sul procedimento di emanazione del decreto di esproprio

1. Le comunicazioni e le notifiche previste al titolo II capo IV del TUE possono essere effettuate anche con ulteriori modalità che comunque certifichino l'avvenuta comunicazione secondo la disciplina vigente quali la raccomandata con avviso di ricevimento, la notifica effettuata dal messo comunale e la posta elettronica certificata.

2. L'elenco dei beni da espropriare e dei relativi proprietari previsto dall'articolo 20, comma 1 del TUE, può essere notificato contestualmente alla comunicazione prevista dall'articolo 12, comma 7.

3. Le comunicazioni previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE non eseguite per irreperibilità o assenza del destinatario o per oggettiva impossibilità di conoscerne la residenza, la dimora o il domicilio, possono essere effettuate mediante un avviso affisso per almeno venti giorni consecutivi all'albo pretorio dei comuni interessati e pubblicato su uno o più quotidiani a diffusione almeno regionale e sul sito informatico della Regione e dell'autorità espropriante.

4. Le comunicazioni o le notificazioni, previste al titolo II, capo IV, sezione II, del TUE, relative a espropriazioni parziali di pertinenze indivise di fabbricati urbani, costituiti in condominio con proprietà millesimali, possono essere effettuate all'amministratore condominiale.

5. L'autorità espropriante trasmette l'estratto del decreto di esproprio di cui all'articolo 23, comma 5 del TUE, alla Regione che provvede alla pubblicazione nel *Bollettino ufficiale*, senza alcun onere per la stessa autorità, anche al fine dell'aggiornamento degli elenchi degli atti previsto dall'articolo 14, comma 2 del medesimo TUE.

Art. 18.

Commissione competente a determinare l'indennità definitiva

1. La Commissione è costituita con decreto del Presidente della Giunta regionale, ha sede presso la Giunta regionale e si compone dei seguenti membri:

a) il dirigente dell'Ufficio Espropriazioni di ogni Provincia;

b) il responsabile della Direzione Regionale dell'Agenzia del Territorio, o suo delegato;

c) due esperti in materia di estimo designati dalla Giunta regionale;

d) due esperti in materia di agricoltura e foreste designati dalla Giunta regionale.

2. Le funzioni di Presidente vengono svolte dai dirigenti delle Province a turno con cadenza annuale o in caso di assenza o impedimento di uno di loro. La Commissione delibera validamente con la presenza della metà più uno dei componenti ed a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente regionale assegnato al servizio competente.

3. Il Presidente della Commissione redige l'ordine del giorno e designa tra i componenti della stessa un relatore per ogni argomento.

4. I componenti durano in carica per la durata della legislatura regionale. Decadono a seguito di assenza ingiustificata a quattro sedute consecutive; in tal caso i sostituti sono designati con le procedure previste dal comma 1.

5. Le modalità di convocazione e funzionamento delle sedute e di ogni altro aspetto legato alla organizzazione e attività della Commissione sono definite con atto approvato dalla Giunta regionale su proposta della Commissione stessa, ivi comprese le modalità di svolgimento e corrispettivo delle funzioni di relatore.

6. La Commissione svolge le funzioni che il TUE e la presente legge le attribuiscono e in particolare:

a) esprime, su richiesta dell'autorità espropriante e come previsto all'articolo 20, comma 3 del TUE, un parere in ordine alla determinazione provvisoria dell'indennità di espropriazione;

b) determina l'indennità definitiva di espropriazione nel caso di indennità provvisoria non accettata;

c) determina l'indennità di espropriazione ai sensi dell'articolo 15, comma 4;

d) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, l'indennità spettante al proprietario nel caso di occupazione temporanea di aree non soggette ad esproprio, come previsto all'articolo 50 del TUE;

e) determina, in caso di mancato accordo tra le parti, il corrispettivo da liquidare nei casi di retrocessione totale o parziale del bene, come previsto all'articolo 48 del TUE;

f) nell'ambito delle singole regioni agrarie, delimitate secondo l'ultima pubblicazione ufficiale dell'istituto centrale di statistica, determina entro il 31 gennaio di ogni anno il valore agricolo dei terreni, considerati non oggetto di contratto agrario, secondo i tipi di coltura effettivamente praticati.

7. Ai componenti esterni della Commissione, di cui alle lettere c) e d) del comma 1, spetta una indennità di presenza stabilita nella misura prevista dalla normativa vigente.

Art. 19.

Determinazione dell'indennità di aree edificabili

1. Per la determinazione dell'indennità da corrispondere ai proprietari di aree edificabili o legittimamente edificate, fatte salve le disposizioni di cui al successivo articolo 20 in riferimento al concetto di edificabilità legale, si applicano gli articoli 36, 37, 38 e 39 del TUE.

2. Per interventi di riforma economico-sociale ai sensi dell'articolo 37, comma 1, secondo periodo del TUE, si intendono quelli dall'incisiva innovatività, tenuto conto anche delle finalità perseguite in ordine a fenomeni di primaria importanza almeno regionale, nell'ambito dei principi fissati dallo Stato e precisamente:

a) interventi straordinari riguardanti piani in materia di edilizia residenziale pubblica approvati ai sensi della legge regionale 28 novembre 2003, n. 23 (Norme di riordino in materia di edilizia residenziale pubblica);


b) interventi per la riqualificazione dell'offerta insediativa per le attività produttive riguardanti aree strategiche classificate tali dalla programmazione regionale;

c) interventi in materia di infrastrutture e insediamenti produttivi strategici di cui alla l. 443/2001 e da altre disposizioni nazionali;

d) rete ospedaliera dell'emergenza prevista dal piano sanitario regionale;

e) edilizia universitaria ed equiparata;

f) impianti strategici per l'approvvigionamento energetico individuati dal Piano Energetico Regionale;



- g) viabilità di livello autostradale e viabilità primaria regionale come definita dall' articolo 32 della l.r. 27/2000;
- h) la rete ferroviaria e la rete di trasporto in sede fissa;
- i) impianti di trattamento e smaltimento individuati dal Piano regionale di gestione dei rifiuti;
- l) interventi di cui all' articolo 39 della l.r. 27/2000;
- m) interventi di cui all' articolo 36 della l.r. 27/2000;
- n) interventi per l'attuazione della struttura urbana minima ai fini della riduzione della vulnerabilità sismica urbana di cui all'articolo 3, comma 3, lettera d) della l.r. 11/2005.

Art. 20.

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità legale

1. Ai soli fini del requisito di edificabilità legale dei terreni da espropriare, non si considerano edificabili le aree dello strumento urbanistico generale, i cui interventi previsti sono riservati agli enti pubblici o concessionari di pubblici servizi, qualora derivino direttamente da una precedente destinazione agricola.

Art. 21.

Determinazione dell'indennità nel caso di esproprio di un'area non edificabile

1. Nel caso di esproprio di un'area non edificabile, l'indennità definitiva è determinata in base al criterio del valore agricolo, tenendo conto delle colture effettivamente praticate sul fondo e del valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati, anche in relazione all'esercizio dell'azienda agricola, senza valutare la possibile o l'effettiva utilizzazione diversa da quella agricola, fatto salvo quanto previsto all' articolo 22, comma 1.

2. Se l'area non è effettivamente coltivata, l'indennità è commisurata al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura prevalente nella zona ed al valore dei manufatti edilizi legittimamente realizzati.

3. Per l'offerta da formulare ai sensi dell' articolo 20, comma 1 del TUE e per la determinazione dell'indennità provvisoria, si applica il criterio del valore agricolo di cui alla lettera f), del comma 6, dell'articolo 18, corrispondente al tipo di coltura in atto nell'area da espropriare.

4. Al proprietario coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale spetta un'indennità aggiuntiva, determinata in misura pari al valore agricolo corrispondente al tipo di coltura effettivamente praticata.

5. Nei casi previsti dal presente articolo, l'indennità è aumentata delle somme pagate dall'espropriato per qualsiasi imposta relativa all'ultimo trasferimento dell'immobile.

Art. 22.

Disposizioni sul riconoscimento dell'edificabilità di fatto

1. Un'area possiede i caratteri dell'edificabilità di fatto se, nell'ambito territoriale in cui l'area stessa è inserita, sono già presenti, o comunque in fase di realizzazione, le opere di urbanizzazione primaria richieste dalla legge o comunque esista la concreta possibilità di allacciamento alle medesime.

2. Il riconoscimento della presenza dei caratteri dell'edificabilità di fatto sull'immobile oggetto di valutazione assume in ogni caso un carattere complementare al requisito dell'edificabilità legale, di per sé necessario e sufficiente al riconoscimento della vocazione edificatoria ai fini espropriativi ed ha rilevanza esclusivamente ai fini della determinazione dell'indennità.

Art. 23.

Pagamento definitivo dell'indennità

1. L'autorità espropriante autorizza il pagamento della somma depositata al proprietario od agli aventi diritto, quando è divenuta definitiva rispetto a tutti la determinazione dell'indennità di espropriazione,

ovvero non sia stata tempestivamente notificata l'opposizione al pagamento o sia stato concluso tra tutte le parti interessate l'accordo per la distribuzione dell'indennità.

2. L'autorizzazione è disposta su istanza delle parti interessate, su proposta del responsabile del procedimento successiva alla audizione delle parti, da cui risulti anche la mancata notifica di opposizioni di terzi.

3. Unitamente all'istanza, vanno depositati:

a) un certificato dei registri immobiliari o attestazione notarile, da cui risulta la piena e libera disponibilità del bene, che non vi sono trascrizioni o iscrizioni di diritti o di azioni di terzi;

b) un attestato del promotore dell'espropriazione, da cui risulti che non gli sono state notificate opposizioni di terzi.

4. Su richiesta dell'interessato con allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà prodotta ai sensi dell' articolo 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa. (Testo A) in merito a quanto indicato al comma 3, lett. a), l'autorità espropriante è tenuta ad autorizzare il pagamento delle somme previa verifica a mezzo dell'accesso telematico alla banca dati catastale e ipotecaria, in applicazione dell'articolo 43 e successivi del medesimo D.P.R.

Art. 24.

Disposizioni per le infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali

1. Il provvedimento di cui all'articolo 52-*quater* del TUE relativo a infrastrutture lineari energetiche non facenti parte delle reti energetiche nazionali è adottato dalla Regione o dal soggetto da essa delegato. Il medesimo provvedimento è adottato dal Comune nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

2. Sono esercitate dalla Provincia le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche relativamente alle funzioni e compiti attribuiti dalla normativa regionale, qualora le opere interessano il territorio di due o più comuni.

3. Sono esercitate dal Comune le attività amministrative in materia di espropriazione di infrastrutture lineari energetiche nel caso di opere che interessano esclusivamente il proprio territorio.

4. Le funzioni di autorità espropriante per le infrastrutture di cui al presente articolo possono essere delegate dalla Regione, dalla Provincia e dal Comune al soggetto concessionario o realizzatore delle opere ovvero esercente il servizio, senza alcun onere per la pubblica amministrazione. L'amministrazione delegante applica nel rapporto con il soggetto delegato la disciplina dell' articolo 5, commi 2 e 3.


Art. 25.

Norma finanziaria

1. Per il finanziamento degli oneri di cui all' articolo 4, comma 2, lett. a) è autorizzata, per l'anno 2011, in termini di competenza e cassa, la spesa di euro 1.000,00 da imputare all'unità previsionale di base 05.1.015, del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5837 n.i.) con riduzione per lo stesso importo dell'unità previsionale di base 05.1.015 del bilancio di previsione 2011 (capitolo 5825).

2. Al finanziamento degli oneri di cui all' articolo 18, comma 7 (Oneri della commissione competente a determinare l'indennità definitiva), si fa fronte con lo stanziamento esistente al capitolo 560, unità previsionale di base 02.1.005, del bilancio di previsione 2011.

3. Per gli anni 2011 e successivi l'entità della spesa di cui al comma 1 è determinata annualmente con la legge finanziaria regionale,



ai sensi dell'articolo 27, comma 3, lettera c) della vigente legge regionale di contabilità.

Art. 26.

Disposizioni finali e abrogazioni

1. A seguito dell'entrata in vigore della presente legge cessa di avere applicazione nella Regione per i procedimenti non attribuiti alla competenza dell'amministrazione statale, la disciplina di dettaglio prevista dalle seguenti disposizioni del TUE: titolo II: gli articoli 3, 6, 9, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 22 bis, 28, 40, 41; titolo III: articolo 52-*sexies*. Per i procedimenti dello Stato in materia di espropri e di altri soggetti privati ai quali dallo stesso è attribuito il potere di espropriare in base ad una norma di legge, le funzioni delle commissioni di cui all'articolo 41 del TUE sono svolte dalla commissione regionale di cui all'articolo 18.

2. Il comma 2, dell'articolo 19 trova applicazione soltanto per le opere per le quali è approvato il progetto preliminare dopo l'entrata in vigore della presente legge o che alla medesima data non è stato comunicato il primo avvio del procedimento ai soggetti da espropriare.

3. È abrogata la legge regionale 30 dicembre 1998, n. 52 (Istituzione e funzionamento della Commissione provinciale per la determinazione delle indennità di esproprio prevista dall'art. 14 della L. 28 gennaio 1977, n. 10).

4. La Commissione di cui all'articolo 18 è costituita entro il termine di 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. Fino alla sua costituzione rimangono in carica le Commissioni provinciali di cui all'articolo 41 del TUE con le funzioni previste dal TUE medesimo e dalla l.r. 52/1998.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Umbria.

Perugia, 22 luglio 2011

MARINI

(*Omissis*).

11R0386

REGIONE LAZIO

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 1.

Norme in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali. Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 (Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale) e successive modifiche.

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.


Oggetto e principi generali

1. La presente legge, nel rispetto dei principi contenuti nel decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni) e degli ambiti riservati alla legge e alla contrattazione collettiva, disciplina una migliore, più efficiente e trasparente organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di competenza regionale e in particolare:

- a) il raggiungimento di elevati standard qualitativi ed economici delle funzioni e dei servizi;
- b) il riconoscimento di meriti e demeriti;
- c) l'incentivazione della qualità della prestazione lavorativa attraverso l'erogazione dei premi per i risultati raggiunti;
- d) la selettività attraverso pubblici concorsi nelle progressioni di carriera;
- e) la selettività e la valorizzazione delle capacità e dei risultati ai fini del conferimento degli incarichi dirigenziali;
- f) l'organizzazione delle funzioni di programmazione, valutazione e controllo e la gestione del relativo flusso informativo nei confronti dei soggetti previsti dalla normativa vigente;
- g) l'attuazione del ciclo di gestione della prestazione e dei risultati;
- h) la trasparenza del complesso dell'attività amministrativa, anche a garanzia della legalità e la massima diffusione e conoscibilità degli atti a rilevanza esterna.

2. Nella disciplina dell'organizzazione del lavoro e delle strutture organizzative di cui al comma 1, la Regione tiene conto dei seguenti principi:

- a) la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono volte al miglioramento della qualità dei servizi offerti nonché alla crescita delle competenze professionali, attraverso la valorizzazione del merito e l'erogazione dei premi per i risultati perseguiti dai singoli e dalle unità organizzative, in un quadro di pari opportunità di diritti e doveri;
- b) la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati sono effettuate con riferimento all'amministrazione nel suo complesso, alle strutture organizzative in cui si articola e ai singoli dipendenti;



c) le modalità e gli strumenti volti a misurare, valutare e premiare la prestazione e i risultati organizzativi e individuali rispondono a criteri strettamente connessi al soddisfacimento dell'interesse, preventivamente individuato e analizzato, del destinatario dei servizi e delle attività;

d) garantire la massima trasparenza dei risultati dell'attività amministrativa e delle risorse impiegate per il loro perseguimento;

e) le modalità e gli strumenti di comunicazione assicurano la trasparenza delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni della prestazione e dei risultati.

3. Il rispetto delle disposizioni della presente legge è condizione necessaria per l'erogazione dei premi legati al merito, alla prestazione e ai risultati.

4. Dall'applicazione delle disposizioni della presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza regionale. La Regione utilizza a tal fine le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Art. 2.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente legge si applicano alla Regione e a tutti gli enti pubblici da essa dipendenti, ivi compresi gli enti del servizio sanitario regionale e prevalgono sulle eventuali disposizioni contrastanti contenute nelle leggi regionali che li disciplinano.

2. Le società e gli altri enti e soggetti privati a partecipazione regionale assicurano l'osservanza dei principi di ottimizzazione della produttività del lavoro, di efficienza e di trasparenza. A tal fine, la Regione, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, promuove l'adeguamento dei rispettivi statuti nelle forme e nei modi previsti, alle disposizioni di cui alla presente legge.

Art. 3.

Responsabilità degli organi di indirizzo politico-amministrativo

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 1, del d.lgs. 150/2009, promuovono la cultura della responsabilità per il miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità.

2. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in particolare:

a) emanano le direttive generali contenenti gli indirizzi ed obiettivi strategici;

b) definiscono, sentiti i dirigenti apicali, il Piano e la relazione di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e b);

c) verificano il conseguimento effettivo degli obiettivi strategici, secondo quanto previsto dal piano della prestazione e dei risultati;

d) definiscono il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità di cui all'articolo 11 nonché gli eventuali aggiornamenti annuali.

Capo II

CICLO DI GESTIONE DELLA PRESTAZIONE E DEI RISULTATI

Art. 4.

Ciclo di gestione della prestazione e dei risultati

1. Ai fini dell'attuazione dei principi previsti dall'articolo 1, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sviluppano, in maniera coerente con i contenuti e con le fasi della programmazione economico-finanziaria e del bilancio e in conformità a quanto previsto dall'articolo 4 del d.lgs. 150/2009, il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati.

2. Il ciclo di gestione della prestazione e dei risultati si articola nelle seguenti fasi:

a) definizione e assegnazione degli obiettivi che si intendono raggiungere, dei valori attesi di risultato e dei rispettivi indicatori, formulati in termini misurabili;

b) collegamento tra gli obiettivi e l'allocatione delle risorse;

c) monitoraggio in corso di esercizio e attivazione di eventuali interventi correttivi e migliorativi;

d) misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;

e) utilizzo dei sistemi premianti, secondo criteri di valorizzazione del merito;

f) rendicontazione dei risultati agli organi di indirizzo politico-amministrativo, ai dirigenti apicali nonché ai competenti organi esterni, ai cittadini, ai soggetti interessati, agli utenti e ai destinatari dei servizi.

Art. 5.

Obiettivi e indicatori

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo programmano gli obiettivi su base triennale, sentiti i dirigenti delle strutture organizzative apicali, i quali provvedono a effettuare consultazioni con i dirigenti delle strutture organizzative subordinate.

2. Gli obiettivi sono definiti in coerenza con gli obiettivi della programmazione economico-finanziaria e di bilancio di cui alla legge regionale 20 novembre 2001, n. 25 (Norme in materia di programmazione, bilancio e contabilità della Regione) e successive modifiche e il loro conseguimento costituisce condizione per l'erogazione degli incentivi previsti dalla contrattazione integrativa.

3. Gli obiettivi, in conformità a quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 150/2009, sono:

a) rilevanti e pertinenti rispetto ai bisogni della collettività, alla missione istituzionale, alle priorità politiche e alle strategie dell'amministrazione;

b) tali da determinare un significativo miglioramento della qualità dei servizi erogati e delle attività;

c) concreti, in quanto relativi a elementi oggettivamente osservabili;

d) misurabili e non generici, tali che i dati necessari per valutare il raggiungimento dell'obiettivo siano oggettivi e reperibili dal valutatore a un basso costo;

e) definiti nel tempo: l'orizzonte temporale di riferimento è di norma annuale; nel caso di obiettivi che richiedano più di un anno per la loro realizzazione si individuano obiettivi intermedi realizzabili nel corso dell'anno e si indicano le attese per gli anni successivi;

f) parametrati, in quanto contengono il riferimento concreto in base al quale si misura l'effettivo raggiungimento;

g) chiari, in modo che siano facilmente comprensibili le attese nei confronti del dirigente valutato e quali dati sono considerati utili ai fini della valutazione;

h) sfidanti, ma raggiungibili, al fine di massimizzare l'effetto motivazionale e garantire equità;

i) commisurati ai valori e agli standard di riferimento;

l) confrontabili con le tendenze della produttività dell'amministrazione, con riferimento, ove possibile, agli anni precedenti;

m) correlati ai mezzi e alle risorse necessari per raggiungerli.

Art. 6.

Monitoraggio della prestazione e dei risultati

1. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, con il supporto dei dirigenti, verificano l'andamento della prestazione e dei risultati rispetto agli obiettivi di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), durante il periodo di riferimento e propongono, ove necessario, interventi correttivi in corso di esercizio.

2. Ai fini di cui al comma 1, gli organi di indirizzo politico-amministrativo si avvalgono delle risultanze dei sistemi di controllo presenti nell'amministrazione.



Art. 7.

Sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 valutano annualmente la prestazione e i risultati organizzativi e individuali. A tale fine con i regolamenti di organizzazione previsti dagli articoli 47, comma 2, lettera d) e 53, comma 1 dello Statuto nonché con i regolamenti di organizzazione previsti per le altre amministrazioni è disciplinato il sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati, tenendo conto delle disposizioni di cui al presente capo, in conformità a quanto disposto dall'articolo 7 del d.lgs. 150/2009.

2. La funzione di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati è svolta:

a) dagli organismi indipendenti di valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 14, cui compete la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati di ciascuna struttura organizzativa nel suo complesso nonché la proposta di valutazione annuale dei dirigenti apicali;

b) dai dirigenti di ciascuna struttura organizzativa.

3. Il sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati di cui al comma 1, individua:

a) le fasi, i tempi, le modalità, i soggetti e le responsabilità del processo di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati, in conformità alle disposizioni della presente legge;

b) le procedure di conciliazione relative all'applicazione del sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati;

c) le modalità di raccordo e di integrazione con i sistemi di controllo esistenti;

d) le modalità di raccordo e integrazione con i documenti di programmazione economico-finanziaria e di bilancio.

4. Il sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati di cui al comma 1 deve essere:

a) premiale, attraverso il riconoscimento delle professionalità e delle eccellenze e la distinzione tra le prestazioni e i risultati dei singoli;

b) flessibile, evitando l'irrigidimento delle valutazioni delle prestazioni e i risultati, dovuto all'utilizzo di strumenti che agiscono in maniera preordinata senza rilevare in maniera realistica la qualità e il merito;

c) motivante, per migliorare le prestazioni e i risultati e suscitare comportamenti positivi;

d) aggregante, attraverso lo sviluppo della coesione all'interno delle strutture amministrative, che eviti le contrapposizioni e favorisca una concorrenza emulativa, anche attraverso la diffusione di buone prassi;

e) realistico, in quanto rapportato all'assetto reale dell'organizzazione regionale, tenendo conto degli elementi che influenzano le prestazioni e i risultati, quali l'entità delle risorse umane, finanziarie e strumentali messe a disposizione e le modalità organizzative prescelte dall'amministrazione;

f) trasparente, in modo che sia garantita la massima diffusione delle informazioni concernenti le misurazioni e le valutazioni delle prestazioni e dei risultati;

g) attuabile facilmente, evitando modalità e strumenti complessi che richiedano l'ausilio di esperti;

h) definito, attraverso l'utilizzo di una metodologia che misuri le prestazioni e i risultati limitando il grado di discrezionalità del valutatore.

Art. 8.

Ambiti di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi

1. Il sistema di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi concerne l'attuazione delle politiche attivate sulla soddisfazione finale dei bisogni della collettività, sulla promozione delle pari opportunità, l'attuazione di piani e programmi, ovvero la misurazione dell'effettivo grado di attuazione dei medesimi, nel rispetto delle fasi e dei tempi previsti, degli standard qualitativi e quantitativi definiti e del livello previsto di utilizzo delle risorse, in conformità ai principi di cui all'articolo 8 del d.lgs. 150/2009.

2. Gli ambiti di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati sono disciplinati, nel rispetto di quanto previsto dal comma 1, dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1.

Art. 9.

Ambiti di misurazione e di valutazione della prestazione e dei risultati individuali

1. La misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati individuali perseguono, nel rispetto dei principi posti dall'articolo 9 del d.lgs. 150/2009, le seguenti finalità:

a) premiare il merito, differenziando in maniera significativa le buone prestazioni, quelle mediocri e quelle scarse;

b) supportare lo sviluppo del personale, aiutando le persone ad individuare le modalità operative più efficaci ai fini del raggiungimento degli obiettivi definiti e dell'attuazione dei comportamenti attesi.

2. La misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati individuali dei dirigenti e del personale responsabile di un'unità organizzativa in posizione di autonomia e responsabilità, è collegata:

a) agli indicatori di prestazione e di risultati relativi all'ambito organizzativo di diretta responsabilità;

b) al raggiungimento di specifici obiettivi individuali, assegnati secondo quanto previsto dai regolamenti di cui all'articolo 7, comma 1;

c) alla qualità del contributo collaborativo assicurato alla prestazione e ai risultati generali della struttura e dell'organizzazione amministrativa nel suo complesso, alle competenze professionali e manageriali dimostrate;

d) alla capacità di valutazione dei propri collaboratori, dimostrata tramite una significativa differenziazione dei giudizi.

3. La misurazione e la valutazione svolte dai dirigenti sulla prestazione e sui risultati individuali del personale sono collegate:

a) al raggiungimento di specifici obiettivi di gruppo e/o individuali;

b) alla qualità del contributo assicurato alla prestazione e ai risultati dell'unità organizzativa di appartenenza, alle competenze dimostrate ed ai comportamenti professionali e organizzativi.

Art. 10.

Piano della prestazione e dei risultati e relazione sulla prestazione e sui risultati


1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della prestazione e dei risultati, gli organi di indirizzo politico-amministrativo delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, adottano annualmente:

a) entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge regionale di approvazione del bilancio annuale un documento programmatico triennale, denominato Piano della prestazione e dei risultati, che, in coerenza con i contenuti e il ciclo della programmazione economico-finanziaria e di bilancio, individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici e operativi e definisce gli indicatori per la misurazione e la valutazione della prestazione e dei risultati dell'amministrazione nonché gli obiettivi da assegnare al personale dirigenziale e i relativi indicatori;

b) entro il 31 marzo un documento, denominato relazione sulla prestazione e sui risultati, che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati e alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti e il bilancio di genere realizzato.

2. Eventuali variazioni, durante l'esercizio, degli obiettivi e degli indicatori della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali sono tempestivamente inserite all'interno nel Piano della prestazione e dei risultati.

3. In caso di mancata adozione del Piano della prestazione e dei risultati è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti che risultano avere concorso alla mancata adozione del Piano, per omissione o inerzia nell'adempimento dei propri compiti e l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale o al conferimento di incarichi di consulenza o di collaborazione comunque denominati.



Capo III

TRASPARENZA

Art. 11.

Trasparenza. Programma triennale per la trasparenza e l'integrità

1. Il principio di trasparenza informa l'attività amministrativa delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 ed è attuato attraverso le azioni positive e gli strumenti previsti nella presente legge. Per trasparenza, ai sensi dell'articolo 11 del d.lgs. 150/2009, si intende l'accessibilità totale, anche attraverso lo strumento della pubblicazione sui siti istituzionali, delle informazioni concernenti ogni aspetto dell'organizzazione, degli indicatori relativi agli andamenti gestionali e all'utilizzo delle risorse per il perseguimento delle funzioni istituzionali, dei risultati dell'attività di misurazione e valutazione svolta dagli organi competenti, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo del rispetto dei principi di buon andamento e imparzialità.

2. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo di ciascuna amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1 adottano il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente, secondo quanto disciplinato dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, previo parere dell'Organismo indipendente di valutazione della prestazione e dei risultati di cui all'articolo 14 e sentito il comitato regionale degli utenti e dei consumatori previsto dalla legge regionale 10 novembre 1992, n. 44 (Norme per la tutela dell'utente e del consumatore), che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta di parere, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente.

3. Gli enti pubblici dipendenti dalla Regione trasmettono il programma triennale per la trasparenza e l'integrità alla Giunta regionale, ai fini dell'esercizio dei poteri di vigilanza e controllo ad essa spettanti, ai sensi delle singole leggi regionali istitutive degli stessi enti.

4. Nell'ambito del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità sono specificate le modalità, i tempi di attuazione, le risorse dedicate e gli strumenti di verifica dell'efficacia delle iniziative.

5. Il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità è pubblicato sul sito web di cui all'articolo 13.

6. In caso di mancata adozione e realizzazione del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o di mancato assolvimento degli obblighi di pubblicazione, è fatto divieto di erogazione della retribuzione di risultato ai dirigenti preposti agli uffici coinvolti.

Art. 12.

Pubblicazione dei provvedimenti amministrativi e delle informazioni sui soggetti operanti nella pubblica amministrazione

1. Al fine del perseguimento del principio di trasparenza di cui all'articolo 11 e nel rispetto della normativa sulla protezione dei dati personali, i provvedimenti delle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, sono pubblicati sui rispettivi siti web.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 18 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, relativo alla pubblicità dei contratti di consulenza con la pubblica amministrazione, la pubblicazione sul sito web costituisce fase di integrazione dell'efficacia dei provvedimenti e assolve gli obblighi di pubblicazione, ai fini della pubblicità legale, prescritti dalla normativa vigente, fatte salve le specifiche forme di pubblicazione dei provvedimenti amministrativi prescritte dalla normativa dell'Unione europea, statale e dall'articolo 52 dello Statuto.

3. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai provvedimenti amministrativi soggetti ad obbligo di notifica o di comunicazione personale agli interessati ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e successive modifiche nonché a quelli individuati con il regolamento di cui all'articolo 20. Il regolamento detta, altresì, le modalità per la pubblicazione sul sito web di cui al comma 1.

4. Per garantire la massima informazione sulle amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, le notizie concernenti lo svolgimento delle prestazioni di chiunque sia addetto a una funzione pubblica di competenza delle amministrazioni stesse, ivi comprese le informazioni relative ai requisiti culturali, professionali, alle retribuzioni e alle valutazioni, sono pubblicati sul sito web di cui all'articolo 13, nel rispetto della normativa vigente in materia di accesso alla documentazione amministrativa e di protezione dei dati personali.

Art. 13.

Sito web

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1 organizzano una specifica area nel proprio sito web dedicata alle tematiche della trasparenza dell'azione amministrativa, strutturata in modo da consentire la pubblicazione dei commenti dei cittadini e delle loro associazioni, nonché delle associazioni di consumatori e utenti, di studiosi e osservatori, di organi di informazione e di organizzazioni di categoria. Le modalità di funzionamento del sito sono definite nel regolamento di cui all'articolo 20.

Capo IV

ORGANIZZAZIONE DELLE FUNZIONI REGIONALI DI PROGRAMMAZIONE, VALUTAZIONE E CONTROLLO. ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE

Art. 14.

Organismo indipendente di valutazione

1. Presso ogni amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, è istituito l'Organismo indipendente di valutazione, di seguito denominato OIV, il quale riferisce direttamente agli organi di indirizzo politico-amministrativo.

L'OIV sostituisce il nucleo di valutazione e controllo strategico o altri analoghi organismi di controllo interno previsti dal decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286 (Riordino e potenziamento dei meccanismi e strumenti di monitoraggio e valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attività svolta dalle amministrazioni pubbliche, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59) e successive modifiche, comunque denominati.

2. L'OIV è costituito da tre componenti, nominati dagli organi di indirizzo politico-amministrativo secondo le modalità previste dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, di cui uno con funzioni di presidente, dotati di elevata professionalità ed esperienza, maturata nel campo del management, della pianificazione e controllo di gestione, della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati. Nell'ambito del sistema organizzativo della Giunta regionale l'OIV è nominato con decreto del Presidente della Regione.

3. I componenti dell'OIV durano in carica tre anni e possono essere rinnovati una sola volta.

4. Al fine di salvaguardare la caratteristica di indipendenza dell'OIV, non possono essere nominati componenti:

- a) coloro che esercitano funzioni amministrative e gestionali all'interno dell'amministrazione che ha costituito l'OIV;
- b) coloro che ricoprono ruoli o comunque incarichi presso società o enti controllati dalla Regione;
- c) coloro che rivestono incarichi pubblici elettivi o cariche in partiti politici o in organizzazioni sindacali ovvero che abbiano rapporti continuativi di collaborazione o di consulenza con le predette organizzazioni ovvero che abbiano rivestito simili incarichi o cariche o che abbiano avuto simili rapporti nei tre anni precedenti la nomina;
- d) coloro che hanno legami di parentela o affinità entro il quarto grado con i dirigenti delle strutture amministrative.

5. Gli organi di indirizzo politico-amministrativo, in caso di gravi inadempienze da parte dell'OIV, possono, motivando, deciderne lo scioglimento anticipato.

Art. 15.

Attività svolte dall'OIV

1. L'OIV sovrintende al funzionamento complessivo del sistema della valutazione, dei controlli interni, della trasparenza e dell'integrità, proponendo agli organi di indirizzo politico-amministrativo la valutazione dei dirigenti apicali e l'attribuzione dei premi. Comunica, inoltre, le criticità riscontrate nello svolgimento della propria attività agli organi competenti. Con i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, sono disciplinate le attività di competenza dell'OIV.



2. Al fine di assicurare l'efficacia e la congruità della valutazione dell'amministrazione regionale nel suo complesso, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera b), l'OIV e la struttura tecnica permanente della Giunta regionale coordinano gli organismi di valutazione e controllo degli altri enti di cui all'articolo 2.

Art. 16.

Struttura tecnica permanente

1. Presso ogni amministrazione di cui all'articolo 2, comma 1, è costituita, senza nuovi e maggiori oneri, alle dirette dipendenze degli organi di indirizzo politico-amministrativo, una struttura tecnica permanente, la cui disciplina è disposta dai regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma b, la quale:

a) presidia l'integrità del sistema e supporta l'OIV nella gestione del ciclo delle prestazioni e dei risultati fornendo dati, informazioni e analisi specifiche in fase di definizione degli obiettivi, di monitoraggio delle attività correlate e in fase di rendicontazione dei risultati ottenuti;

b) esercita le ulteriori funzioni previste dai regolamenti di organizzazione.

Capo V

MERITO E PREMI

Art. 17.

Criteri e modalità per la valorizzazione del merito e incentivazione della prestazione e dei risultati

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, ai sensi dell'articolo 18 del d.lgs. 150/2009, promuovono il merito e il miglioramento della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali, anche attraverso l'utilizzo di sistemi premianti selettivi, secondo logiche meritocratiche nonché valorizzando i dipendenti che conseguono le migliori prestazioni attraverso l'attribuzione selettiva di incentivi, sia economici che di carriera.

2. È vietata la distribuzione in maniera indifferenziata o sulla base di automatismi, di incentivi e premi collegati alla prestazione e ai risultati, in assenza delle verifiche e attestazioni sui sistemi di misurazione e valutazione adottati ai sensi della presente legge.

Art. 18.

Criteri per la differenziazione delle valutazioni. Strumenti

1. L'OIV, sulla base dei livelli di prestazione e di risultato attribuiti ai valutati in base a quanto indicato dal sistema di misurazione e valutazione di cui all'articolo 7, compila una graduatoria delle valutazioni individuali del personale dirigenziale e del personale non dirigenziale.

2. Il personale è distribuito in diverse fasce di prestazione e di risultato, in modo che una quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio collegato alla prestazione e ai risultati individuali venga attribuita al personale che si colloca nelle fasce di merito alte, nel rispetto dei principi di merito e selettività. Le risorse destinate al trattamento accessorio sono ripartite tra i livelli di prestazione e di risultato in base alle risultanze della contrattazione collettiva integrativa.

3. Gli strumenti per premiare il merito e le professionalità sono disciplinati, nel rispetto degli ambiti riservati alla contrattazione collettiva, con i regolamenti di organizzazione di cui all'articolo 7, comma 1, in conformità ai principi contenuti negli articoli 23, commi 1 e 2, 24, commi 1 e 2, 25, 26 e 27 del d.lgs. 150/2009.

4. Per i dirigenti si applicano i criteri di compilazione della graduatoria e di retribuzione del trattamento accessorio collegato alla prestazione e ai risultati individuali con riferimento alla retribuzione di risultato.

5. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 4 non si applicano al personale dipendente se il numero dei dipendenti in servizio nell'amministrazione

non è superiore a 5. In ogni caso deve essere garantita l'attribuzione selettiva della quota prevalente delle risorse destinate al trattamento economico accessorio, collegato alla prestazione e ai risultati, a una percentuale limitata del personale dipendente e dirigente.

Art. 19.

Pari opportunità, valorizzazione delle differenze di genere e valore sociale della maternità e della paternità

1. La misurazione e la valutazione delle prestazioni e dei risultati è svolta salvaguardando le pari opportunità, la valorizzazione delle differenze di genere e la tutela del valore sociale della maternità e della paternità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione e gli enti di cui all'articolo 2, nell'ambito della rispettiva autonomia organizzativa, adottano azioni dirette a:

a) attivare, nella gestione delle risorse umane, comportamenti coerenti con i principi di pari opportunità e di valorizzazione delle differenze di genere, riconoscendo le professionalità acquisite e premiando il merito delle lavoratrici e dei lavoratori;

b) favorire l'inserimento delle donne nelle attività e nelle posizioni lavorative ove sussiste un divario di genere, prevenire situazioni di discriminazione diretta e indiretta e molestie sessuali;

c) monitorare gli incarichi conferiti, al personale dirigenziale a quello non dirigenziale, nonché la distribuzione della premialità, al fine di individuare ingiustificate differenze retributive tra donne e uomini e promuovere le conseguenti azioni correttive;

d) promuovere il ricorso ai congedi di maternità, di paternità e parentale, agevolare il reinserimento delle lavoratrici e dei lavoratori al rientro dal periodo di congedo e favorire l'accesso alla formazione e all'aggiornamento;

e) favorire un'organizzazione flessibile dell'orario di lavoro, anche attraverso l'attivazione del part-time, per meglio conciliare la vita familiare con la vita lavorativa.

3. Nella valutazione della prestazione e dei risultati individuali non sono considerati i periodi di congedo di maternità, di paternità e parentali.

Capo VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 20.

Regolamento di attuazione e integrazione

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, con regolamento di attuazione e integrazione, ai sensi dell'articolo 47, comma 2, lettera b), dello Statuto, individua i provvedimenti amministrativi esclusi dall'obbligo di pubblicazione di cui all'articolo 12 e disciplina le modalità di pubblicazione sul sito web di cui all'articolo 13 nonché le modalità di funzionamento dello stesso.

Art. 21.

Regolamenti di organizzazione e poteri sostituitivi

1. Le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, nel rispetto della specificità dei rispettivi contratti collettivi e ordinamenti e delle previsioni dei contratti collettivi nazionali quadro sul sistema delle relazioni sindacali, adottano o adeguano i regolamenti di organizzazione previsti dall'articolo 7, comma 1, entro il 31 dicembre 2011. Fino all'adozione o all'adeguamento dei regolamenti di organizzazione continua ad applicarsi la disciplina vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, fatto salvo quanto previsto dal comma 2.

2. Dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1 e fino all'applicazione dei nuovi contratti collettivi nazionali di lavoro, le disposizioni di cui all'articolo 18 possono essere applicate esclusivamente attraverso l'utilizzo di risorse destinate al trattamento economico accessorio aggiuntive rispetto a quelle destinate al trattamento econo-



mico accessorio conseguito dai lavoratori alla data del 31 dicembre 2010. Per l'attribuzione del restante trattamento accessorio continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della data di entrata in vigore della presente legge.

3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni inadempienti, diverse dalla Regione, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine.

Art. 22.

Primo insediamento degli organismi indipendenti di valutazione e delle strutture tecniche

1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le amministrazioni di cui all'articolo 2, comma 1, costituiscono gli organismi indipendenti di valutazione di cui all'articolo 14 e le strutture tecniche di cui all'articolo 16, entro il 31 dicembre 2011. Fino alla loro costituzione continuano a operare le corrispondenti strutture esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, la Giunta regionale esercita il potere sostitutivo nei confronti delle amministrazioni inadempienti, diverse dalla Regione, tramite le proprie strutture o la nomina di un commissario ad acta, previo invito a provvedere entro un congruo termine.

3. Nel sistema organizzativo della Regione l'OIV è costituito dal Nucleo di valutazione e controllo strategico previsto dai rispettivi regolamenti di organizzazione.

4. Nel sistema organizzativo della Giunta regionale la struttura tecnica di cui all'articolo 16 è costituita dal Servizio di valutazione e controllo strategico, internal auditing previsto dall'allegato A del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

Art. 23.

Modifiche alla legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 "Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza ed al personale regionale" e successive modifiche

1. All'articolo 2 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera c) del comma 2 è inserita la seguente: "c-bis) trasparenza totale sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività dell'organizzazione regionale;"

b) alla lettera e) del comma 2 sono aggiunte le seguenti parole: "e di un sistema di garanzia per la trasparenza e la valutazione del rendimento dell'amministrazione regionale e dei suoi dipendenti;"

c) dopo la lettera b) del comma 3 è inserita la seguente: "b-bis) la trasparenza riguardo le informazioni utili a rappresentare i tassi di produttività del personale regionale, tra le quali gli obiettivi gestionali assegnati dagli organi di governo, le retribuzioni del personale dirigenziale con particolare riferimento alle componenti variabili connesse al grado di raggiungimento dei risultati e alla complessità dell'incarico ricoperto e le valutazioni, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali;"

d) dopo la lettera c) del comma 3 sono inserite le seguenti: "c-bis) la selettività e la concorsualità nelle progressioni di carriera; cter) la selettività nell'attribuzione degli incentivi economici;"

e) dopo il comma 3 è aggiunto infine il seguente: "3-bis. Le disposizioni della presente legge disciplinano la dirigenza regionale al fine di:

- 1) conseguire una migliore organizzazione del lavoro;
- 2) assicurare il progressivo miglioramento della qualità delle prestazioni erogate al pubblico, utilizzando anche i criteri di gestione e di valutazione del settore privato;
- 3) realizzare adeguati livelli di produttività del lavoro pubblico;

4) favorire il riconoscimento di meriti e demeriti;

5) rafforzare il principio di distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo spettanti agli organi di governo e le funzioni di gestione amministrativa spettanti alla dirigenza, regolando il rapporto tra organi di vertice e dirigenti titolari di incarichi apicali in modo da garantire la piena e coerente attuazione dell'indirizzo politico in ambito amministrativo;

6) assicurare che il personale dirigente operi al fine di contrastare il fenomeno della corruzione."

2. All'articolo 4 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera h) è inserita la seguente: "h-bis) l'adozione degli atti finalizzati al miglioramento della prestazione e dei risultati, del merito, della trasparenza e dell'integrità, ai sensi della normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali;"

b) la lettera i) è sostituita dalla seguente: "i) la valutazione dei dirigenti apicali, sulla base del sistema di misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati previsto dalla normativa vigente in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle amministrazioni regionali;"

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 5 della l.r. 6/2002 è aggiunto, in fine, il seguente: "2-bis. La Regione può utilizzare in posizione di comando o di distacco, tenuto conto della programmazione del fabbisogno di cui al comma 1:

a) personale dipendente a tempo indeterminato delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

b) personale dipendente a tempo indeterminato di società in cui la partecipazione pubblica non sia inferiore al 50,01 per cento;

c) personale dipendente a tempo indeterminato di enti pubblici economici"

4. Al comma 1 dell'articolo 9 della l.r. 6/2002 sono aggiunte infine le seguenti parole: "Le strutture regionali sono organizzate in modo tale da assicurare elevati standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali."

5. All'articolo 13 della l. r. 6/ 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 4 dopo le parole: "con propria deliberazione," sono inserite le seguenti: "su proposta dei dirigenti apicali,"

b) al comma 5 dopo le parole: "con apposita deliberazione," sono inserite le seguenti: "su proposta dei dirigenti apicali,"

6. Il comma 1 dell'articolo 14 della l.r. 6/2002 è sostituito dal seguente: "1. La Giunta, nel rispetto della normativa vigente in materia di controlli interni, costituisce ed organizza un proprio sistema di controllo, finalizzato a garantire il raggiungimento delle finalità della presente legge."

7. All'articolo 15 della l. r. 6/ 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 2 le parole: "dal d.lgs 286/1999." sono sostituite dalle seguenti: "dal d.lgs. 150/2009. Le modalità di accesso alla prima e seconda fascia della dirigenza sono improntate alla valorizzazione del merito e delle capacità dimostrate, tenendo in considerazione le risultanze della valutazione delle prestazioni e dei risultati degli ultimi cinque anni, con particolare riferimento alle capacità gestionali dimostrate;"

b) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Le modalità di costituzione e di tenuta del ruolo sono definite dal regolamento di organizzazione, in modo da garantire l'articolazione dello stesso sulla base delle specificità tecnico-professionali dei dirigenti iscritti e un ordine di iscrizione dei dirigenti nelle singole articolazioni correlato ai punteggi conseguiti annualmente a seguito della valutazione dei risultati raggiunti;"

c) al comma 5 sono aggiunte, infine, le seguenti parole: "Il ruolo della dirigenza, i curricula vitae, le retribuzioni e le valutazioni di risultato dei dirigenti sono pubblicati sul sito web della Regione, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali."



8. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 17 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: "b-bis) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui è preposto, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 13;"

9. Dopo la lettera *b)* del comma 1 dell'articolo 18 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: "b-bis) concorrono all'individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti della struttura cui sono preposti, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 13;"

10. All'articolo 20 della l. r. 6/ 2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. Gli altri incarichi dirigenziali sono conferiti dai direttori dipartimentali a soggetti appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, tenendo in considerazione le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai compiti da svolgere, i risultati del sistema di valutazione delle prestazioni con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti, le esperienze precedenti;"

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell'articolo 2103 del codice civile concernente l'equivalenza delle mansioni;"

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati:

a) nei casi previsti dall'articolo 24;

b) in caso di riorganizzazione delle strutture che preveda una modifica o la soppressione della struttura cui è preposto il dirigente interessato;"

11. Al comma 1 dell'articolo 24 della l.r. 6/2002 le parole: "dei risultati dei controlli di cui all'articolo 14" sono sostituite dalle seguenti: "delle risultanze della misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali" e le parole: "con specifico riferimento al controllo di gestione" sono soppresse.

12. All'articolo 30 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla lettera *c)* del comma 1 le parole "di cui all'articolo 14" sono soppresse;

b) dopo la lettera *c)* del comma 1 è inserita la seguente: "c-bis) la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività dell'organizzazione e la semplificazione delle procedure;"

c) dopo la lettera *i)* del comma 1 è inserita la seguente: "i-bis) le modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;"

13. Dopo la lettera *f)* del comma 2 dell'articolo 31 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: "f-bis) elevati standard qualitativi ed economici del servizio, tramite la valorizzazione dei risultati e la misurazione e valutazione della prestazione e dei risultati organizzativi e individuali;"

14. Dopo la lettera *f)* del comma 1 dell'articolo 34 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: "f-bis) propone le risorse e i profili professionali necessari allo svolgimento delle attività delle strutture del Consiglio, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 32, comma 2;"

15. Dopo la lettera *a)* del comma 1 dell'articolo 35 della l.r. 6/2002 è inserita la seguente: "a-bis) concorrono alla individuazione delle risorse e dei profili professionali necessari allo svolgimento delle attività di competenza del servizio, anche al fine dell'elaborazione dei provvedimenti di programmazione triennale del fabbisogno di personale e di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 32, comma 2;"

16. All'articolo 38 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 4 è sostituito dal seguente: "4. L'incarico di dirigente di area è conferito dal segretario generale del Consiglio a soggetti

appartenenti alla seconda fascia del ruolo della dirigenza, tenendo in considerazione le competenze tecniche specifiche possedute dal dirigente in relazione ai compiti da svolgere, i risultati del sistema di valutazione delle prestazioni con particolare riferimento alle attitudini e capacità gestionali e ai risultati conseguiti, le esperienze precedenti;"

b) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "4-bis. Al conferimento degli incarichi ed al passaggio ad incarichi diversi non si applica il primo comma dell'articolo 2103 del codice civile concernente l'equivalenza delle mansioni;"

c) il comma 11 è sostituito dal seguente: "11. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati:

1) nei casi previsti dall'articolo 24;

2) in caso di riorganizzazione delle strutture che preveda una modifica o la soppressione della struttura cui è preposto il dirigente interessato;"

17. All'articolo 39 della l.r. 6/2002 sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente: "b-bis) la trasparenza totale, sia per quanto riguarda l'attività rivolta all'utenza e ai soggetti esterni all'amministrazione, sia per quanto riguarda l'attività dell'organizzazione e la semplificazione delle procedure;"

b) dopo la lettera *g)* è inserita la seguente: "g-bis) le modalità di adozione e i contenuti specifici del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità;"

La presente legge regionale sarà pubblicata sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 marzo 2011

POLVERINI

11R0397

LEGGE REGIONALE 16 marzo 2011, n. 2.

Misure di intervento a favore delle piccole e medie imprese agricole per la prevenzione ed eradicazione di fitopatie e infestazioni parassitarie.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Lazio n. 11 del 21 marzo 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA


la seguente legge:

Art. 1.

Finalità

1. Al fine di compensare i costi e le perdite per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie o infestazioni parassitarie anche attraverso il miglioramento degli impianti con l'introduzione di nuove tecnologie nel settore, causate alle produzioni vegetali da organismi nocivi per i quali non esistono efficaci metodi di lotta, la Regione, nel rispetto della normativa dell'Unione europea, può concedere contributi alle piccole e medie imprese del settore agricolo, anche a titolo di anticipazione di risorse previste da norme statali a favore della Regione per il finanziamento di analoghe misure di intervento.

2. Gli interventi di cui al comma 1 possono essere attivati esclusivamente a fronte di uno specifico programma pubblico di prevenzione, controllo o eradicazione di determinate fitopatie o di infestazioni parassitarie.



Art. 2.
Beneficiari

1. Possono beneficiare dei contributi previsti dalla presente legge le piccole e medie imprese, singole o associate, del settore agricolo che abbiano provveduto ad ottemperare alle prescrizioni di abbattimento ed eventuale distruzione di colture agrarie in produzione, infette o infestate da organismi nocivi, impartite dalla struttura regionale competente in materia fitosanitaria, ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 214 (Attuazione della direttiva 2002/89/CE concernente le misure di protezione contro l'introduzione e la diffusione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali) e successive modifiche e della legge regionale 11 giugno 1996, n. 20 (Disciplina del servizio fitosanitario regionale in attuazione della direttiva 91/683/CEE del Consiglio del 19 dicembre 1991 e del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 536).

Art. 3.
Contributi

1. Per ciascuna specie vegetale ed in relazione a determinate fitopatie o infestazioni parassitarie, sulla base del programma di cui all'articolo 1, comma 2, la Giunta regionale, con proprie deliberazioni, disciplina i criteri e le modalità per la concessione dei contributi, fissa l'importo di sostegno ed individua la relativa dotazione finanziaria, nei limiti degli stanziamenti previsti dal bilancio regionale.

2. Il contributo, determinato nelle deliberazioni della Giunta regionale di cui al comma 1, non può superare il 100 per cento della perdita subita, commisurata al valore di mercato delle colture distrutte in conseguenza di fitopatie o di infestazioni parassitarie ed alla eventuale diminuzione di reddito dovuta ad obblighi di quarantena, difficoltà di reimpianto o coltivazione, dedotte le somme percepite a titolo di indennizzo assicurativo.

3. I soggetti beneficiari dei contributi di cui alla presente legge non possono accedere ad altre linee di intervento previste da disposizioni dell'Unione europea, statali o regionali, per le medesime finalità.

Art. 4.
Adempimenti

1. In attuazione di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di Stato a favore delle piccole e medie imprese attive nella produzione di prodotti agricoli e recante modifica del regolamento (CE) n. 70/2001, gli aiuti di cui alla presente legge sono soggetti all'obbligo di comunicazione alla Commissione europea.

Art. 5.
Trattamento dei dati personali

1. I dati relativi ai beneficiari di cui all'articolo 2 sono trattati dalla Regione per le finalità istituzionali previste dalla presente legge.

2. Le operazioni di trattamento di cui al comma 1 sono effettuate secondo le modalità e le condizioni previste nel Titolo IX, Capo V, del regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 (Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale) e successive modifiche.

Art. 6.
Disposizione finanziaria

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante l'istituzione, nell'ambito dell'UPB B12, del capitolo denominato: "Interventi per la prevenzione e l'eradicazione di fitopatie ed infestazioni parassitarie" con uno stanziamento, per l'esercizio finanziario 2011, pari a 1.000.000,00 di euro alla cui copertura si provvede mediante il prelevamento di pari importo dal capitolo T22501.

Art. 7.
Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul *Bollettino ufficiale* della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

Roma, 16 marzo 2011

POLVERINI

11R0398

REGIONE ABRUZZO

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 18.

Disposizioni in materia di agricoltura sociale.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo n. 44 del 20 luglio 2011*)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.
Oggetto e finalità

1. La Regione promuove l'agricoltura sociale quale ulteriore strumento per l'attuazione delle politiche sociali.

2. L'agricoltura sociale attraverso la realizzazione di fattorie ed orti sociali favorisce l'inclusione e la riabilitazione delle persone con grave disabilità fisica e psichica; sostiene le attività di educazione rivolte a minori con particolari difficoltà di apprendimento o in condizioni di particolare disagio familiare; attua l'inserimento socio-lavorativo di anziani, diversamente abili, minori a rischio, soggetti con problemi di dipendenze, malati psichici, giovani con disoccupazione di lungo periodo, giovani inoccupati, immigrati, donne in difficoltà.

3. La Regione diffonde la conoscenza delle fattorie sociali presenti sul territorio regionale e dei servizi da esse offerti.


4. La Regione promuove lo sviluppo, la qualità dell'offerta dei servizi sociali e la sperimentazione di nuovi modelli del welfare attraverso interventi innovativi nelle fattorie sociali.

5. La Regione Abruzzo riconosce e sostiene, nel rispetto delle competenze costituzionali il carattere multifunzionale delle attività agricole quale contesto favorevole allo sviluppo di interventi e servizi sociali, socio-sanitari ed educativi.

Art. 2.
Definizioni

1. Ai fini della presente legge si intende per:

a) «agricoltura sociale»: l'attività svolta dagli imprenditori agricoli di cui all'art. 2135 del codice civile o dai soggetti di cui all'art. 1, comma 5, della legge 8 novembre 2000, n. 328 (Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali) anche in forma associata tra loro, qualora integrino in modo sostanziale e continuativo nell'attività agricola la fornitura di servizi attinenti



alle politiche sociali per le famiglie, le persone disabili, le persone a rischio di esclusione sociale, alla tutela della salute mentale, alla prevenzione e al trattamento delle dipendenze e concertati con le pubbliche amministrazioni;

b) «fattoria sociale»: la conduzione di attività agricole, zootecniche, forestali, florovivaistiche, di apicoltura e di acquacoltura, secondo criteri di sostenibilità economica ed ecologica in collaborazione con le istituzioni pubbliche in rapporto di sussidiarietà e con gli altri organismi del terzo settore in modo integrato, per attivare sul territorio relazioni e servizi atti ad offrire risposte a-bisogni sociali locali, unitamente a una o più delle seguenti attività:

1) l'attuazione in modo programmato e continuativo di politiche attive di inserimento socio-lavorativo di soggetti appartenenti alle fasce deboli, fatti salvi gli adempimenti di legge relativi al collocamento obbligatorio, come previsti dalla normativa vigente;

2) lo svolgimento di percorsi di inserimento socio-lavorativi attraverso assunzioni, tirocini formativi, formazione sul luogo di lavoro;

3) lo svolgimento di attività educativo-assistenziali o formative a favore di soggetti con fragilità sociale riconosciute dagli strumenti di welfare locale e regionale.

Art. 3.

Modalità operative

1. Le attività relative all'agricoltura sociale sono attuate mediante le politiche attive di inserimento socio-lavorativo dei soggetti svantaggiati.

2. Gli interventi di cui alla presente legge sono realizzati attraverso il coinvolgimento delle istituzioni operanti nel terzo settore delle organizzazioni professionali agricole nonché mediante la collaborazione con le istituzioni pubbliche e private operanti sul territorio, secondo il principio di sussidiarietà.

3. Le attività delle fattorie sociali sono coordinate dall'Ufficio di Piano dell'Ambito Sociale all'interno del quale ricadono territorialmente.

Art. 4.

Requisiti aziendali delle fattorie sociali

1. Le fattorie assumono qualifica di fattorie sociali quando estendono i loro servizi a favore di persone che presentano forme di fragilità o di svantaggio psico-fisico o sociale o a fasce di popolazione che presentano forme di disagio sociale, attraverso l'offerta di servizi educativi, culturali, di supporto alle famiglie e alle istituzioni didattiche.

2. Con apposito regolamento, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono determinati i requisiti soggettivi ed oggettivi delle fattorie sociali, le procedure per la loro iscrizione all'albo di cui all'art. 6, nonché le modalità di controllo.

Art. 5.

Osservatorio regionale delle fattorie sociali

1. È istituito, presso la Giunta regionale, l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali che svolge, in particolare, i seguenti compiti:

a) raccoglie i dati sui servizi offerti dalle fattorie sociali e sugli interventi innovativi finalizzati anche a favorire lo sviluppo delle produzioni locali;

b) monitora e valuta la qualità dei servizi offerti dalle fattorie sociali e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale;

c) promuove studi e ricerche;

d) promuove le attività e le azioni di sviluppo nell'ambito dell'agricoltura sociale.

2. L'Osservatorio è costituito entro sessanta giorni dall'inizio della Legislatura e cessa allo scadere della stessa. In fase di prima attuazione della presente legge l'Osservatorio è istituito entro novanta giorni dalla pubblicazione della presente legge nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

3. I componenti dell'Osservatorio sono nominati con deliberazione della Giunta regionale su designazione degli assessori regionali all'agricoltura, al diritto alla salute, alle politiche sociali, all'istruzione, formazione e lavoro e degli organismi del terzo settore, nonché delle organizzazioni professionali operanti nei settori interessati.

4. Il numero dei componenti, i requisiti per la nomina e le modalità di funzionamento dell'Osservatorio sono stabiliti con deliberazione della Giunta regionale, da approvarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La partecipazione ai lavori dell'Osservatorio è gratuita.

Art. 6.

Albo e rete delle fattorie sociali

1. È istituito l'Albo delle fattorie sociali nel quale sono iscritte le fattorie sociali operanti in Abruzzo. L'Albo è tenuto presso la Giunta regionale ed è aggiornato annualmente.

2. La Regione favorisce la costituzione della rete regionale delle fattorie sociali con funzioni di promozione, coordinamento, assistenza, informazione e aggiornamento nei confronti dei soggetti appartenenti alla rete medesima. La rete promuove in collaborazione con l'Osservatorio regionale delle fattorie sociali azioni volte a favorire la conoscenza dei servizi offerti dalle fattorie sociali e delle modalità di produzione e di distribuzione dei prodotti agricoli.

Art. 7.

Misure di valorizzazione e qualificazione

1. La Regione Abruzzo sostiene il ruolo e le finalità dell'agricoltura sociale nei propri piani di sviluppo regionali, sia nel campo rurale che in quello dei servizi sociali, socio-sanitari, educativi e della formazione professionale.

2. La Regione favorisce, altresì, la promozione, la conoscenza e lo sviluppo territoriale delle fattorie sociali, attraverso i propri strumenti, risorse, mezzi di comunicazione e uffici periferici.

3. La Regione arricchisce, inoltre, l'offerta dei servizi sociali del welfare regionale con gli interventi innovativi delle fattorie sociali al fine di favorire il miglioramento delle condizioni di vita dei cittadini e delle comunità locali in cui queste operano.

4. Gli Ambiti sociali possono adeguare i loro «Piani sociali» alle disposizioni della presente legge.

Art. 8.

Misure di sostegno diretto

1. La Regione Abruzzo promuove l'utilizzo da parte delle fattorie sociali dei beni facenti capo a enti pubblici e privati. In tale ambito:

a) alle fattorie sociali possono essere dati in concessione i beni del patrimonio regionale nel rispetto delle normative vigenti;

b) la Regione si adopera affinché gli enti locali ed altri soggetti pubblici e privati possano dare in concessione alle fattorie sociali i beni dei rispettivi patrimoni.

2. La Regione individua e adotta le opportune misure affinché nelle mense pubbliche ricadenti sotto la sua competenza siano somministrati prodotti agroalimentari provenienti dalle fattorie sociali.

3. La Regione favorisce la più larga diffusione, la commercializzazione e l'utilizzo a scopo alimentare dei prodotti provenienti dalle colture di agricoltura sociale.



Art. 9.

Monitoraggio e valutazione

1. A partire dal secondo anno di attuazione della presente legge ed entro il mese di marzo di ciascun anno, la Giunta regionale riferisce alle competenti commissioni del Consiglio regionale sull'attuazione della legge, con una relazione nella quale sono riportate in particolare:

a) il numero delle fattorie sociali iscritte nell'Albo di cui all'art. 6;

b) le attività svolte dall'Osservatorio di cui all'art. 5 ed in particolare le iniziative promosse con la rete delle fattorie sociali;

c) le misure di sostegno diretto di cui all'art. 8 attivate dai vari soggetti e i risultati conseguiti.

Art. 10.

Norma finanziaria

1. L'applicazione della presente legge non comporta oneri finanziari aggiuntivi per il bilancio della Regione Abruzzo.

Art. 11.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Abruzzo.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 2011

CHIODI

11R0393

LEGGE REGIONALE 6 luglio 2011, n. 19.

Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica da parte dei Comuni e modifica delle LL.RR. nn. 43/2000, 34/2007, 1/2010 e 1/2011.

(Pubblicata nel *Bollettino ufficiale della Regione Abruzzo* del 20 luglio 2011 n. 44)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica

1. I Comuni, entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, possono proporre alla Giunta regionale, per l'approvazione, piani di vendita degli alloggi di edilizia residenziale pubblica iscritti nel loro patrimonio, nel rispetto della legge 24 dicembre 1993, n. 560 (Norme in materia di alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica) e della legge regionale 19 dicembre 2001, n. 76 (Norme per l'alienazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica).

2. I piani prevedono la salvaguardia dei diritti degli assegnatari legittimi, oltre che il diritto di prelazione, in caso di acquisto, da parte degli assegnatari legittimi. Per le unità abitative che si rendono disponibili si procede alla dismissione, tramite gara di evidenza pubblica, al valore di mercato.

3. La Giunta regionale può altresì autorizzare per i Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti una diversa destinazione d'uso degli alloggi di edilizia residenziale pubblica di loro proprietà, inseriti nei piani di vendita, al solo fine di garantire un pubblico servizio. I Comuni interessati ne possono fare motivata richiesta supportata da specifico atto deliberativo e qualora si verifichi la condizione che a seguito dei Bandi non risultino domande insoddisfatte di assegnazione per gli stessi.

4. I piani di cui al comma 1 possono essere rimodulati ed approvati dalla Giunta regionale ogni due anni su proposta dei Comuni interessati.

Art. 2.

Destinazione dei proventi

1. I proventi delle vendite di cui ai piani previsti dall'art. 1 costituiscono erogazione di finanziamento regionale per la riqualificazione e l'incremento del patrimonio pubblico ai sensi dell'art. 8 della legge regionale 8 novembre 2006, n. 33 (Modifiche ed integrazioni di leggi regionali concernenti i lavori pubblici e l'edilizia residenziale pubblica) e dell'art. 17, comma 1 della legge regionale 19 agosto 2009, n. 16 (Intervento regionale a sostegno del settore edilizio), da destinare a programmi annuali e pluriennali di intervento di edilizia residenziale pubblica approvati dalla Giunta regionale.

Art. 3.

Modifiche alle leggi regionali numeri 34/2007, 1/2010 e 1/2011

1. Dall'entrata in vigore della presente legge è abrogato il comma 2 dell'art. 27 della legge regionale 9 gennaio 2010, n. 1 e rivive l'art. 30 della legge regionale n. 34/2007; è altresì abrogato l'art. 53 della legge regionale 10 gennaio 2011, n. 1.

2. All'art. 30 della legge regionale 1° ottobre 2007, n. 34, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. In sede di prima applicazione, nei fabbricati in cui non vi è il numero di garages o di autorimesse pari a quello degli alloggi, l'Azienda Territoriale per l'Edilizia Residenziale provvederà all'abbinamento dei garages con gli alloggi a mezzo di estrazione a sorte alle cui procedure possono partecipare tutti gli interessati, fermo restando gli abbinamenti esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge in virtù di contratti di locazione, altro titolo equivalente o di fatto».

3. Al comma 1 dell'art. 55 della legge regionale 10.1.2011, n. 1 sono soppresse le parole «e le autorità di pubblica sicurezza competenti».

Art. 4.

Modifica al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 43/2000

1. Al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 43/2000 le parole «entro il 31 gennaio di ogni anno» sono sostituite dalle seguenti «entro il 30 marzo di ogni anno».

Art. 5.

Norma finanziaria

1. La presente legge non comporta oneri a carico del bilancio regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel «*Bollettino ufficiale* della Regione».

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Abruzzo.

L'Aquila, 6 luglio 2011

CHIODI

11R0394



REGIONE CAMPANIA

REGOLAMENTO REGIONALE 22 luglio 2011, n. 4.

Regolamento per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell' articolo 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

(Pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 49 dell'1° agosto 2011)

LA GIUNTA REGIONALE

HA DELIBERATO

IL PRESIDENTE
DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l'art. 121, quarto comma della Costituzione;

Visto lo Statuto della Regione Campania approvato con legge Regionale 28 maggio 2009, n.6;

Visto in particolare l'art. 56 dello Statuto, che disciplina la potestà regolamentare;

Vista la delibera della Giunta regionale n. 174 del 29 aprile 2011;

Visto il decreto presidenziale n. 23 del 4 febbraio 2011;

Considerato che il Consiglio regionale non si è pronunciato nel termine di cui al comma 2, dell'art. 56 dello Statuto;

E M A N A

il seguente regolamento:

Art. 1.

Finalità e definizioni

1. Il presente regolamento reca la disciplina, nel rispetto dei principi di non discriminazione e di tutela della concorrenza, delle modalità e dei criteri per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni per il sub affidamento dei servizi di trasporto pubblico di linea di persone su strada, ai sensi dell'art. 33, comma 1 della legge regionale 28 marzo 2002, n. 3.

2. Ai fini del presente regolamento, si intende per:

a) ente pubblico affidante, l'ente pubblico territoriale che ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

b) impresa di trasporto affidataria, o impresa affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'ente pubblico affidante ha affidato il servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

c) impresa di trasporto sub affidante, o impresa sub affidante, l'impresa di trasporto di cui alla lettera b) che dà in sub affidamento parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

d) impresa di trasporto sub affidataria, o impresa sub affidataria, l'impresa di trasporto alla quale l'impresa sub affidante affida parte del servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada;

e) servizio principale di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio principale, il servizio di trasporto affidato dall'ente pubblico affidante all'impresa affidataria;

f) servizio sub affidato di trasporto pubblico di persone su strada, o servizio sub affidato, il servizio di trasporto, che costituisce parte del servizio principale, oggetto di sub affidamento dall'impresa di cui alla lettera c) all'impresa di cui alla lettera d).

Art. 2.

Ambito soggettivo ed oggettivo

1. L'impresa affidataria diretta del servizio principale può essere autorizzata a sub affidare parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'art. 3, commi 1 e 2 e dall'art. 4.

2. L'impresa affidataria del servizio principale a seguito di procedimenti selettivi concorsuali, può essere autorizzata a sub affidare

parte dello stesso, nel rispetto del comma 4, alle condizioni previste dall'art. 3, comma 3 e dall'art. 4.

3. L'impresa sub affidataria è scelta, ai sensi dell'art. 3, fra quelle che, secondo la normativa vigente, sono in possesso degli stessi requisiti richiesti all'impresa di trasporto affidataria sub affidante per lo svolgimento del servizio di trasporto oggetto del sub affidamento.

4. Il sub affidamento è ammesso alle stesse condizioni previste per l'affidamento del servizio principale, salvo che per il valore del corrispettivo dovuto per i servizi di trasporto oggetto di sub affidamento che deve essere uguale o inferiore al corrispettivo dovuto dall'ente pubblico affidante per i medesimi servizi svolti dall'impresa affidataria. Il sub affidamento può essere autorizzato entro il limite della domanda e comunque non oltre il limite del 30 per cento del servizio principale, misurato in bus/chilometro.

5. Ciascuna linea è sub affidata unitariamente e senza frazionamenti. Il contratto di servizio che regola l'affidamento del servizio principale può prevedere limiti percentuali inferiori.

Art. 3.

Scelta dell'impresa sub affidataria

1. L'impresa affidataria di cui all'art. 2, comma 1, sceglie l'impresa sub affidataria a seguito del procedimento selettivo concorsuale previsto ai sensi della normativa vigente.

2. A tal fine, a seguito della domanda di sub affidamento, l'ente pubblico affidante indica il procedimento selettivo concorsuale che l'impresa affidataria deve, sotto la propria esclusiva responsabilità, iniziare e concludere. L'ente pubblico affidante designa un proprio dipendente, appartenente alla categoria «D», per il controllo collaborativo concomitante sul procedimento. Il controllo collaborativo concomitante si svolge sulla base delle istruzioni impartite dal dirigente. Il dipendente che esercita il controllo collaborativo concomitante ha accesso in ogni momento agli atti ed alle informazioni relativi al procedimento selettivo concorsuale.

3. L'impresa affidataria di cui all'art. 2, comma 2, sceglie l'impresa sub affidataria direttamente.

Art. 4.

Rilascio dell'autorizzazione

1. Per il sub affidamento dei servizi di trasporto di cui al presente regolamento, l'impresa affidataria ha l'onere di ottenere, da parte dell'ente pubblico affidante, l'autorizzazione di cui al presente articolo.

Se previsto dal bando di gara per l'affidamento del servizio principale, e se richiesto dall'impresa di trasporto aggiudicataria, il sub affidamento può essere autorizzato in occasione della stipulazione del relativo contratto di servizio.

2. L'autorizzazione è rilasciata entro novanta giorni dalla data in cui l'ente pubblico affidante riceve l'istanza da parte dell'impresa affidataria del servizio. Si applica l'art. 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241.

3. L'autorizzazione può essere rilasciata se:

a) l'impresa sub affidante ha titolo valido ed efficace per l'esercizio del servizio principale;

b) l'impresa sub affidataria ha tutti i requisiti per essere affidataria di servizi di trasporto da parte dell'ente pubblico affidante e per il loro esercizio;

c) sono rispettate le condizioni di cui all'art. 2, comma 4;

d) l'impresa sub affidante e l'impresa sub affidataria hanno prodotto una dichiarazione congiunta con cui si impegnano incondizionatamente a inserire nel contratto di sub affidamento gli elementi di cui al comma 5, lettera e);

e) vi è motivata sussistenza dell'interesse pubblico al sub affidamento.

4. Le condizioni di cui al comma 3 devono sussistere al momento della domanda del rilascio dell'autorizzazione e della stipulazione del contratto di sub affidamento. Esse devono persistere per tutto il tempo in cui è efficace il sub affidamento.

5. L'istanza di cui al comma 2 reca:

a) le generalità dell'impresa affidataria del servizio principale;



b) gli estremi del titolo da cui deriva l'affidamento del servizio principale e degli eventuali aggiornamenti;

c) l'illustrazione dettagliata, descrittiva e planimetrica, dei servizi di trasporto oggetto dell'autorizzazione al sub affidamento;

d) una relazione dettagliata sul rapporto tra i servizi di trasporto oggetto dell'autorizzazione al sub affidamento ed il servizio principale, sulle ragioni tecniche ed economiche alla base della richiesta autorizzazione e sulla sussistenza delle condizioni di cui all'art. 2, comma 4;

e) lo schema di contratto di sub affidamento del servizio, da stipularsi tra l'impresa sub affidante e l'impresa sub affidataria; esso contiene anche le clausole relative agli elementi di seguito elencati, in relazione ai quali aderisce l'ente pubblico affidante:

1. l'impegno dell'impresa sub affidante e dell'impresa sub affidataria a rispondere solidalmente, nei confronti dell'ente pubblico affidante, di tutte le obbligazioni dedotte in contratto per l'erogazione del servizio di trasporto oggetto di sub affidamento e comunque di tutte le obbligazioni alle quali è tenuta l'impresa di trasporto sub affidataria, senza beneficio di preventiva richiesta o di preventiva escussione;

2. la previsione della facoltà di azione diretta da parte dell'ente pubblico affidante nei confronti dell'impresa sub affidataria per l'adempimento delle obbligazioni gravanti su quest'ultima;

3. l'impegno dell'impresa sub affidataria al mantenimento di tutti i requisiti necessari per l'esercizio del servizio di trasporto oggetto del sub affidamento, per tutta la durata del sub affidamento;

4. l'impegno dell'impresa sub affidataria ad applicare nei rapporti di lavoro il contratto nazionale collettivo di categoria;

5. la previsione secondo cui il sub affidamento segue di diritto e senza eccezioni le sorti dell'affidamento del servizio principale in caso di dichiarazione di nullità, annullamento, risoluzione, rescissione, decadenza o revoca, senza il riconoscimento di alcun importo a qualunque titolo a carico dell'ente pubblico affidante;

6. la previsione secondo cui, in caso di trasferimento dei lavoratori dall'impresa sub affidante all'impresa sub affidataria, si applicano l'art. 37, comma 1 della legge regionale n. 3 del 2002;

7. la previsione secondo cui al pagamento del corrispettivo a favore dell'impresa sub affidataria si provvede, ai sensi dell'art. 1269 del codice civile, a mezzo di delegazione di pagamento dall'impresa sub affidante all'ente pubblico affidante, senza assunzione di obbligazione da parte di quest'ultimo, previo storno del corrispettivo dovuto dall'ente pubblico affidante all'impresa affidataria per i servizi sub affidati;

f) le generalità dell'impresa sub affidataria e la documentazione comprovante il possesso dei requisiti di cui all'art. 2, comma 3. Se l'istanza proviene da impresa di cui all'art. 2, comma 1, gli elementi di cui alla presente lettera sono forniti, con nota integrativa, dopo l'aggiudicazione definitiva che conclude il procedimento selettivo concorsuale di cui all'art. 3, commi 1 e 2;

6. Nel caso di cui all'art. 3, commi 1 e 2 l'autorizzazione ha ad oggetto il servizio di trasporto da sub affidare e l'inizio del procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria.

Dopo la conclusione del procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria, l'autorizzazione ha ad oggetto l'impresa sub affidataria e la stipulazione del contratto di sub affidamento del servizio. Il termine di cui al comma 2 è sospeso dalla data di rilascio dell'autorizzazione di cui al primo periodo del presente comma alla data di ricevimento, da parte dell'ente pubblico affidante, della nota integrativa di cui alla lettera f) del comma 5.

7. Nel caso di cui all'art. 3, comma 3 l'autorizzazione ha ad oggetto il servizio di trasporto da sub affidare, l'impresa sub affidataria e la stipulazione del contratto di sub affidamento del servizio.

8. L'autorizzazione ha la validità di tre mesi decorrenti dalla data in cui l'impresa di cui all'art. 2, comma 2 riceve comunicazione della stessa a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento.

L'autorizzazione decade di diritto se, entro il predetto termine, l'impresa sub affidante non ha trasmesso all'ente pubblico affidante, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, copia autentica del contratto di sub affidamento stipulato con l'impresa di trasporto sub affidataria.

9. L'autorizzazione ha la validità di tre mesi decorrenti dalla data in cui l'impresa affidataria di cui all'art. 2, comma 1 può stipulare il contratto di sub affidamento. Il contratto di sub affidamento può essere stipulato dopo il decorso di sessanta giorni dalla conoscenza, da parte

delle imprese di trasporto che hanno partecipato al procedimento selettivo concorsuale per la scelta dell'impresa sub affidataria, dell'aggiudicazione definitiva, se non vi è stata impugnazione. Se vi è stata impugnazione, il contratto di sub affidamento può essere stipulato solo dopo la definitiva conclusione della lite in senso favorevole per l'impresa sub affidante, indipendentemente dall'adozione di provvedimenti cautelari. L'autorizzazione decade di diritto se, entro il termine di cui al primo periodo, l'impresa sub affidante non ha trasmesso all'ente pubblico affidante, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, copia autentica del contratto di sub affidamento stipulato con l'impresa sub affidataria.

10. In caso di dichiarazione di nullità, di annullamento, anche ai sensi dell'art. 21-*nonies* della legge n. 241 del 1990, o di revoca dell'autorizzazione, il contratto di sub affidamento perde automaticamente efficacia e l'impresa sub affidante rende direttamente i servizi di trasporto oggetto del sub affidamento.

Art. 5.

Sospensione e revoca dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata dall'ente pubblico affidante se lo stesso ha accertato la mancata persistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3.

2. L'ente pubblico affidante ha facoltà, ai sensi dell'art. 7, comma 2 della legge n. 241 del 1990, di sospendere in via cautelare, d'ufficio o ad istanza congiunta dell'impresa sub affidante e dell'impresa sub affidataria, l'autorizzazione se, dalle risultanze dell'istruttoria, risulta che la accertata mancata persistenza di una o più delle condizioni di cui all'art. 4, comma 3 può essere rimossa entro un termine ragionevole, comunque non superiore a tre mesi dall'adozione del provvedimento di sospensione. Per il periodo di sospensione, l'impresa sub affidante rende direttamente i servizi di trasporto oggetto del sub affidamento. Se durante la sospensione l'ente pubblico affidante accerta la rinnovata persistenza di tutte le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, la sospensione stessa è revocata. Se al termine della sospensione l'ente pubblico affidante accerta che non persistono tutte le condizioni di cui all'art. 4, comma 3, esso procede alla revoca.

3. Resta salva l'applicabilità, nei confronti dell'impresa sub affidataria, dei provvedimenti che l'ente pubblico affidante può adottare, secondo la normativa vigente, nei confronti di un'impresa di trasporto alla quale abbia affidato un servizio di trasporto pubblico di persone su strada.


Art. 6.

Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione Campania. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione Campania.

CALDORO

11R0403



REGIONE SARDEGNA

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 16.

Norme in materia di organizzazione e personale.*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Direzione generale per la comunicazione

1. È istituita presso la Presidenza della Regione la Direzione generale per la comunicazione.

2. È di competenza della Direzione:

- a) il coordinamento e la gestione delle attività degli uffici per le relazioni con il pubblico della Regione;
- b) l'attività di indirizzo degli uffici relazioni con il pubblico di enti e organismi regionali;
- c) l'attività di divulgazione informativa sulla normativa per la tutela del diritto d'accesso e sulla privacy;
- d) la predisposizione del piano annuale di comunicazione istituzionale;
- e) l'attività di indirizzo, coordinamento e gestione delle attività di comunicazione istituzionale dell'Amministrazione regionale;
- f) il supporto all'ufficio stampa della Presidenza;
- g) il coordinamento e il supporto alle strutture dell'Amministrazione per il corretto utilizzo dell'immagine coordinata della Regione;
- h) l'indirizzo, il coordinamento e il monitoraggio delle attività di gestione degli archivi correnti e di deposito della Regione.

3. Le spese previste per l'attuazione del presente articolo sono valutate in euro 30.480 per l'anno 2011 e in euro 71.344 per ciascuno degli anni successivi.

Art. 2.

Ufficio ENPI (Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007)

1. Al comma 17 dell'art. 6 della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007), sono apportate le seguenti modifiche:

- a) dopo le parole "ufficio di livello dirigenziale" è aggiunta la parola "generale";
- b) alla fine è aggiunto il seguente periodo: "All'ufficio è preposto un direttore equiparato, agli effetti giuridici ed economici, al direttore generale dell'Amministrazione regionale."

Art. 3.

Modifiche all'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007

1. Nel comma 8 dell'art. 6 della legge regionale n. 2 del 2007, modificato dall'art. 3, comma 22, della legge regionale 5 marzo 2008, n. 3 (legge finanziaria 2008), è aggiunto in fine il seguente periodo: «L'inquadramento è disposto secondo la disciplina dell'art. 2112 del Codice civile.».

Art. 4.

Norme varie

1. Con decorrenza dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore della presente legge, nell'Amministrazione regionale, nelle agenzie e negli enti pubblici della Regione si applicano le disposizioni degli articoli 70 e 71 del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, nella legge 6 agosto 2008, n. 133 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, recante disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria) e successive modificazioni; la decurtazione retributiva di cui all'art. 71, comma 1, del decreto legge n. 112 del 2008, è costituita da trattenute, per ogni giorno di assenza, sull'importo della retribuzione da liquidare al dipendente a titolo di rendimento o risultato o altro trattamento accessorio assimilabile; nell'ipotesi di indennità corrisposta in via continuativa in sostituzione del rendimento e di voci retributive accessorie è operata, sull'indennità rapportata a giorno, una trattenuta del 20 per cento.

2. Il comma 3 dell'art. 19 della legge regionale 5 dicembre 2005, n. 20 (Norme in materia di promozione dell'occupazione, sicurezza e qualità del lavoro. Disciplina dei servizi e delle politiche del lavoro. Abrogazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 9, in materia di lavoro e servizi all'impiego), è sostituito dal seguente:

«3. Al personale dell'Agenzia si applicano le disposizioni della legge regionale n. 31 del 1998, e successive modifiche ed integrazioni, nonché i contratti collettivi regionali di lavoro dei dipendenti e dei dirigenti dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti. Il personale dell'Agenzia è inserito nel comparto unico di contrattazione collettiva regionale.».

3. Il personale a cui è stata applicata la disposizione dell'art. 3, comma 16, della legge regionale n. 3 del 2008, può chiedere, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza di cui alla legge regionale 5 maggio 1965, n. 15 (Istituzione di un fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale dipendente dall'Amministrazione regionale), con decorrenza dalla data di assunzione, alle medesime condizioni previste per il personale di cui all'art. 2, comma 1, punto 1), terzo periodo della stessa legge regionale n. 15 del 1965.

4. L'Ente acque Sardegna (ENAS) è autorizzato a stanziare, nel bilancio di previsione 2011, la somma corrispondente alla quota storica del fondo unificato, di cui all'art. 102 del Contratto collettivo regionale di lavoro (CCRL) 15 maggio 2001, destinata alla retribuzione di rendimento del personale dipendente dell'EAF per gli anni 2004 e 2005.

5. Dopo il comma 4 dell'art. 28 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), è aggiunto il seguente:

«4-bis. Fino all'espletamento dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica dirigenziale e comunque per non oltre due anni, l'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie regionali, in assenza di figure dirigenziali, possono attribuire le funzioni di cui al comma 4 a dipendenti della categoria D in possesso dei requisiti per l'accesso alla qualifica dirigenziale. Al dipendente incaricato spetta, per la durata dell'incarico, il trattamento accessorio del personale con qualifica dirigenziale. L'esercizio di tali funzioni non costituisce titolo valutabile ai fini dell'accesso alla carriera dirigenziale.».

6. I termini di cui al comma 5 decorrono dalla data di entrata in vigore della presente legge e le funzioni possono essere attribuite solo per le posizioni già istituite alla medesima data.

7. Il comma 11 dell'art. 20 della legge regionale n. 4 del 2006 è abrogato.

8. Al comma 3 dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1995, n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari), le parole "una sola volta" sono soppresse.

9. Il punto 3) della lettera d) del comma secondo dell'art. 1 della legge regionale 7 aprile 1966, n. 2 (Provvedimenti relativi al Consiglio regionale della Sardegna), è sostituito dal seguente:

«3) una quota variabile destinata alla copertura dei costi dei dipendenti di ciascun gruppo; tale quota non può superare il limite annuo di 60.000 euro moltiplicato per il numero dei dipendenti assegnati a ciascun gruppo dalla tabella A della legge regionale 18 dicembre 1995,



n. 37 (Norme in materia di funzionamento e di assegnazione di personale ai Gruppi consiliari). Gli eventuali costi, relativi al personale, eccedenti tale limite sono a carico del gruppo.»

10. Dopo il comma 11 dell'art. 34 (Personale e uffici dei consorzi) della legge regionale 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), è aggiunto il seguente: «11-bis. I consorzi di bonifica prevedono inoltre l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, data di trasferimento delle opere all'ENAS in applicazione della legge regionale n. 19 del 2006. L'assunzione è subordinata alla stipula di apposita convenzione con l'ENAS per l'utilizzo di tale personale in attività di esercizio e manutenzione delle opere del sistema idrico multisettoriale regionale, con la previsione del rimborso a favore del consorzio dei costi sostenuti per tale personale. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse proprie dell'ente.»

11. Il progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato, è prorogato sino al 31 dicembre 2012.

12. Per le finalità indicate all'art. 3, comma 9, della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale), per la retribuzione del personale in servizio alla data dell'approvazione della predetta legge è autorizzato l'ulteriore stanziamento valutato in euro 500.000 per l'anno 2011 e in euro 900.000 per gli anni successivi (UPB S05.01.013 - cap. SC05.0229).

Art. 5.

Modifiche alla legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda)

1. Dopo l'art. 12 della legge regionale 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), è inserito il seguente:

«Art. 12-bis (Istituzione della Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale). — 1. È istituita la Scuola regionale del Corpo forestale e di vigilanza ambientale, prevista dall'art. 5, comma 19, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), per la formazione, l'aggiornamento, la specializzazione e l'arricchimento professionale del personale, con sede in Nuoro.

2. L'organizzazione, l'articolazione, il funzionamento e l'attività formativa della scuola sono stabiliti con successivo decreto del Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore regionale della difesa dell'ambiente, adottato previa deliberazione dalla Giunta regionale, entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Per le finalità del presente articolo, la dotazione organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale è incrementata di venti unità, delle quali una di livello dirigenziale che assume la denominazione di direttore della Scuola.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione si provvede, a decorrere dall'anno 2012, con la legge finanziaria ai sensi dell'art. 4, comma 1, lettera e) della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23).»

2. All'art. 13, comma 1, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola forestale dello Stato o istituto pubblico" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

3. All'art. 14 comma 3, della legge regionale n. 26 del 1985, le parole "scuola del Corpo forestale dello Stato" sono sostituite con "Scuola regionale del corpo forestale e di vigilanza ambientale".

4. L'art. 15 della legge regionale n. 26 del 1985 è abrogato.

5. Dopo l'art. 22 della legge regionale n. 26 del 1985, è aggiunto il seguente:

«22-bis (Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale). — 1. In armonia con quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2001, n. 155 (Riordino dei ruoli del personale direttivo e dirigente del Corpo forestale dello Stato, a norma dell'art. 3, comma 1, della legge n. 31 marzo 2000, n. 78), e in attesa di una

disciplina organica del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione Sardegna (CFVA) che ne riconosca la specialità, è istituita la dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale.

2. L'accesso alla dirigenza del CFVA avviene per scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione con esame finale. I criteri da osservare nello svolgimento dello scrutinio per merito comparativo e la modalità e i contenuti del corso sono stabiliti da apposito regolamento approvato dal Consiglio regionale.

3. Nelle more dell'approvazione del regolamento, è attribuita la qualifica di dirigente del CFVA:

a) al personale del CFVA che riveste la qualifica dirigenziale ai sensi della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), alla data del 30 giugno 2011;

b) al personale del CFVA in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza con l'incarico di cui all'art. 11 della legge regionale 14 giugno 2000, n. 6 (Modifiche alla legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione) e norme varie sugli uffici e il personale della Regione) che, alla data del 30 giugno 2011, svolga continuativamente da oltre quarantotto mesi le funzioni di cui agli articoli 23 e 25 della legge regionale n. 31 del 1998, previo giudizio di idoneità da esprimersi ad esito di una apposita selezione. Tale selezione, da tenersi entro il 30 settembre 2011, consiste in una valutazione dei titoli degli interessati e in un colloquio attinente l'esperienza acquisita e i risultati ottenuti nell'ambito dell'attività svolta nel Corpo forestale. La commissione giudicatrice è composta da un ex comandante del CFVA, da un dirigente della Regione e da una persona esperta in materia di psicologia del lavoro.

4. Le posizioni dirigenziali che dovessero risultare vacanti, in attesa della disciplina organica di cui al comma 1, possono essere ricoperte tramite assegnazione temporanea di dirigenti provenienti dalle altre articolazioni della Regione o dagli enti.

5. Le spese previste per l'attuazione della presente disposizione sono valutate in euro 17.000 annui (UPB S01.02.001 - UPB S01.02.002).»

Art. 6.


Disposizioni sul superamento del precariato

1. Entro il 30 marzo di ogni anno l'Assessore del personale, affari generali e riforma della Regione presenta alla competente Commissione consiliare una relazione sull'applicazione dell'art. 3, comma 1, della legge regionale n. 3 del 2009, nell'Amministrazione regionale, negli enti e nelle agenzie regionali. Al fine di verificare il rispetto del limite massimo del 3 per cento previsto al citato comma 1, la relazione prende in considerazione tutte le forme di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche, ivi compresa quella interinale, alle quali fa riferimento la citata disposizione. Per l'anno 2011 tale relazione è presentata entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge.

2. Nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche, i posti riservati di cui all'art. 7, comma 2, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), inseriti nel programma di reclutamento 2010-2012, sono coperti mediante ricorso a specifico concorso per titoli e colloquio, salvo che per le ipotesi alle quali si applica la disciplina dell'art. 36, comma 2, ultimo periodo, prima parte, della legge regionale n. 2 del 2007. Al concorso è ammesso a partecipare il personale precario dell'Amministrazione regionale, delle agenzie e degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, ivi compreso quello di cui all'art. 1, comma 2, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF) ferme restando le esclusioni di cui all'art. 36, comma 2, terzo periodo, della legge regionale n. 2 del 2007 e l'esclusione del personale dirigenziale che, alla data di entrata in vigore della presente, legge abbia svolto in forza di contratto di lavoro a termine o con forme contrattuali flessibili o atipiche, attività anche non continuativa presso le citate amministrazioni e anche in parte presso enti locali, per il periodo prescritto dall'art. 36 della legge regionale n. 2 del 2007.

3. La previsione di cui all'art. 2, comma 40, della legge regionale n. 3 del 2009, si applica utilizzando i posti vacanti nella pianta organica dell'Agenzia LAORE approvata con le deliberazioni della Giunta regionale n. 27/13 del 17 luglio 2007 e n. 73/1 del 20 dicembre 2008.

4. Ai sensi dell'art. 5 della legge 28 ottobre 1999, n. 410 (Nuovo ordinamento dei consorzi agrari), entro sessanta giorni dall'approva-



zione della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell'Assessore dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, acquisito il parere della competente Commissione consiliare, è approvato un piano di collocazione del personale dipendente dei consorzi agrari della Sardegna in liquidazione coatta amministrativa, già collocati in mobilità collettiva, presso l'Amministrazione regionale, gli enti di cui alla legge n. 31 del 1998 e le agenzie, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Gli oneri relativi fanno capo ai rispettivi bilanci.

5. Le previsioni di cui ai commi 2, 3 e 4 si applicano nel rispetto dei limiti delle rispettive piante organiche e delle effettive necessità, con facoltà dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie di provvedere alla trasformazione senza aumento di spesa dei profili funzionali esistenti in altri occorrenti di pari o inferiore livello. Il presente comma si applica anche per le procedure di stabilizzazione delle agenzie agricole regionali.

6. I finanziamenti di cui all'art. 4, comma 30, della legge regionale 14 maggio 2009, n. 1 (legge finanziaria 2009), sono assicurati nella misura del 100 per cento del costo del lavoro e del 5 per cento per i costi generali e relativi alle attrezzature; per tali finalità è autorizzata l'ulteriore spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012 (UPB S03.01.003).

7. Per il superamento dell'albo di cui alla legge regionale 13 giugno 1989, n. 42 (Assunzione di personale docente presso i centri degli enti privati e presso i centri regionali di formazione professionale - Modifica degli articoli 5, 6 e 7 della legge regionale 2 marzo 1982, n. 7), per il personale della formazione professionale di cui all'art. 6, comma 1, lettera f), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata, a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua valutata in euro 15.500.000; alla relativa spesa si fa fronte con le disponibilità recate dal Fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004.

8. Nelle more di una rivisitazione organica della disciplina del personale dei Centri servizi per il lavoro (CSL) e dei Centri servizi inserimento lavorativo (CESIL) e agenzie di sviluppo locale di cui all'art. 6, comma 1, lettera e), della legge regionale n. 3 del 2008, è autorizzata a decorrere dall'anno 2012, la spesa annua di euro 12.000.000 cui si fa fronte con le disponibilità recate dal fondo regionale per l'occupazione di cui all'UPB S06.06.004. Dello stanziamento è data formale comunicazione alle amministrazioni provinciali, ai fini della stipula dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio alla data di promulgazione della legge regionale n. 3 del 2008.

Art. 7.

Disposizioni relative al personale ex Servizi dipartimentali dell'agricoltura

1. Il personale in servizio presso i Servizi dipartimentali dell'agricoltura assegnato all'Agenzia ARGEA Sardegna, ai sensi dell'art. 21, comma 11, della legge regionale n. 2 del 2007, resta inserito nei ruoli dell'Amministrazione regionale con il contestuale riconoscimento della posizione giuridica, economica e previdenziale anche integrativa, in godimento alla data del 1° ottobre 2007. Il periodo di servizio prestato dal suddetto personale presso l'Agenzia ARGEA Sardegna è riconosciuto come servizio effettivo di ruolo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali, anche ai fini delle progressioni professionali all'interno della categoria e delle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998.

2. Il personale di cui al comma 1, pari a 265 unità, è assegnato, nell'ambito delle dotazioni organiche vigenti e delle disponibilità finanziarie a copertura delle medesime, ad ARGEA Sardegna e LAORE Sardegna previa intesa con le organizzazioni sindacali in relazione ai criteri di individuazione dei relativi contingenti; può inoltre permanere nei ruoli dell'Amministrazione regionale per le esigenze dell'Assessorato regionale dell'agricoltura e riforma agro-pastorale, compatibilmente con la programmazione triennale di reclutamento e fino a un incremento non superiore al 5 per cento del contingente organico dell'Assessorato al 1° gennaio 2010, con conseguente corrispondente riduzione di posti nella dotazione organica delle agenzie.

3. I posti della dotazione organica delle agenzie, occupati dai dipendenti assegnati in applicazione del comma 2, non sono disponibili sino alla cessazione dal servizio dei dipendenti medesimi.

4. Il trattamento economico complessivo dei dipendenti di cui al presente articolo è interamente a carico dell'agenzia o dell'amministrazione che se ne avvale e non deve comportare oneri aggiuntivi nei rispettivi bilanci.

5. Sino all'entrata in vigore della presente legge il personale di cui al presente articolo continua ad essere retribuito da ARGEA Sardegna.

Art. 8.

Riconoscimento di indennità

1. Al personale regionale e degli enti regionali, cui è stato conferito l'incarico di coordinatore ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 26 febbraio 1996, n. 14 (Programmi integrati d'area), ed è stata altresì attribuita, ai sensi dell'art. 36 della legge regionale 5 settembre 2000, n. 17 (Modifiche ed integrazioni alla legge finanziaria, al bilancio per gli anni 2000-2002 e disposizioni varie), e successive modifiche ed integrazioni, l'indennità di coordinatore di servizio prevista dal decreto del Presidente della Giunta regionale n. 385 del 21 dicembre 1995, in applicazione del CCRL 1994-1997 all'epoca vigente, è riconosciuta una indennità pari al 50 per cento del trattamento economico previsto per i direttori di servizio dall'art. 42, comma 1, lettera b), del CCRL del personale con qualifica dirigenziale dell'Amministrazione regionale e degli enti strumentali, per i bienni economici 2000/2001, 2002/2003 e 2003/2004.

2. Agli oneri derivanti dalla presente disposizione, relativi al personale regionale, valutati in euro 490.000 per l'anno 2011, si fa fronte con le disponibilità recate dall'UPB S01.02.001; a quelli relativi al personale degli enti si fa fronte con i bilanci dei rispettivi organismi.

Art. 9.


Disposizioni in materia di esonero dal servizio

1. I dipendenti a tempo indeterminato dell'Amministrazione regionale, degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, possono presentare all'ente datore di lavoro, negli anni 2011, 2012, 2013 e 2014, domanda per l'esonero dal servizio a condizione che entro l'anno solare raggiungano una anzianità contributiva di almeno 35 anni o che la presentazione della domanda avvenga nel corso dell'ultimo quinquennio di servizio. La domanda di esonero è presentata per l'anno 2011 entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge; per le annualità successive entro due mesi dall'inizio di ciascun anno. L'esonero dall'attività di servizio è fissato al 30 giugno o al 31 dicembre di ciascun anno.

2. La domanda di esonero dal servizio non è modificabile né revocabile, salvo che, tra la data di presentazione della stessa e la data prevista per la cessazione del rapporto di lavoro, sopraggiungano modifiche normative rilevanti del sistema previdenziale a livello nazionale.

3. È inoltre corrisposto, in un'unica soluzione, al dipendente che presenti la domanda di cui ai commi 1 e 2, un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale, così determinato: per il personale del comparto in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e dell'eventuale retribuzione di posizione in godimento, spettante ai sensi del contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio; per il personale dirigenziale in misura pari alla retribuzione, comprensiva di quella di anzianità e del maturato economico, prevista dal contratto di lavoro applicabile alla data di presentazione della domanda di esonero dal servizio, nonché alla retribuzione di posizione in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, conferita dall'amministrazione di appartenenza.

4. Durante il periodo di esonero dal servizio al dipendente spetta un trattamento economico temporaneo pari al 50 per cento di quello complessivamente goduto, per competenze fisse ed accessorie, al momento del collocamento nella nuova posizione, da erogarsi fino al conseguimento del diritto alla corresponsione del trattamento pensionistico per maturazione della massima anzianità contributiva, ovvero, a domanda e se ne consegue per l'amministrazione una minore spesa individuale, per raggiungimento dei requisiti anagrafici e contributivi previsti per l'anno del collocamento in quiescenza.



5. All'atto del collocamento a riposo per raggiunti limiti di età il dipendente ha diritto al trattamento di quiescenza e previdenza che gli sarebbe spettato se fosse rimasto in servizio.

6. Il trattamento economico temporaneo spettante durante il periodo di esonero dal servizio è cumulabile con altri redditi derivanti da prestazioni lavorative rese dal dipendente come lavoratore autonomo o per collaborazioni e consulenze con soggetti diversi dall'amministrazione di appartenenza o società e consorzi dalle stesse partecipati. In ogni caso non è consentito l'esercizio di prestazioni lavorative da cui possa derivare un pregiudizio all'amministrazione di appartenenza.

7. I posti resisi vacanti a seguito dell'applicazione del presente articolo sono soppressi nella misura del 70 per cento nella dotazione organica corrispondente.

8. La spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti dell'Amministrazione regionale, è valutata in complessivi euro 13.000.000 in ragione di euro 1.000.000 per l'anno 2011 e di euro 4.000.000 per ciascuno degli anni dal 2012 al 2014; la spesa prevista dal presente articolo, riferita ai dipendenti degli enti di cui alla legge regionale n. 31 del 1998, delle agenzie e delle aziende sanitarie, fa carico ai bilanci dei rispettivi organismi.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai dipendenti che ricoprono incarichi politici elettivi o componenti di organi di governo nazionali, regionali o locali, nonché nominati in organi di amministrazione di enti, agenzie o società partecipate o controllate dalla pubblica amministrazione.

Art. 10.

Piano sul precariato nelle aziende ASL

1. In attuazione della previsione dell'art. 1, comma 5, della legge regionale n. 20 del 2005, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell'Assessore regionale dell'igiene e sanità e dell'assistenza sociale, è aggiornato il Piano pluriennale per il superamento del precariato approvato con deliberazione della Giunta regionale 7 giugno 2007, n. 22/31, al fine di pervenire alla stabilizzazione dei lavoratori precari del servizio sanitario addetti al Servizio sanitario di urgenza ed emergenza (SSUEm 118), assunti con contratto di lavoro a termine, o con forme contrattuali flessibili o atipiche. Il Piano, che deve contenere il relativo piano di spesa, è predisposto sulla base di una puntuale ricognizione, avuto riguardo ai lavoratori precari che abbiano svolto, alla data di entrata in vigore della presente legge, attività per almeno trenta mesi, anche non continuativi, negli ultimi cinque anni. Il piano si applica al personale non dirigente, con esclusione del personale con funzioni di comunicazione esterna o di addetto stampa e del personale di nomina politica. Nel piano, che deve concludersi entro il 31 dicembre 2012, sono definiti i tempi e modalità di esecuzione, nel rispetto delle effettive necessità delle amministrazioni e delle relative dotazioni organiche. Il personale il cui rapporto di lavoro sia stato instaurato, almeno in parte, sulle base di procedure selettive di natura concorsuale, è stabilizzato a domanda; il restante personale è sottoposto a prove selettive concorsuali. Il personale avente titolo a partecipare ai procedimenti di stabilizzazione è mantenuto in servizio sino al completamento delle procedure di stabilizzazione. Alla relativa spesa si fa fronte con le risorse dei bilanci dei rispettivi enti.

Art. 11.

Inquadramento del personale ex ETI

1. L'Amministrazione regionale, gli enti e le agenzie, in applicazione dell'art. 9, comma 25, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito in legge 30 luglio 2010, n. 122 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), sono autorizzati all'inquadramento del personale ex ETI ed al riconoscimento delle professionalità acquisite con la relativa assegnazione della qualifica e livello retributivo corrispondenti di cui all'art. 1, comma 563, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007).

2. Al personale inquadrato è riconosciuto il servizio prestato in posizione di comando come servizio effettivo reso alle dipendenze dell'Amministrazione, degli enti e delle agenzie regionali ai fini dell'applicazione degli accordi attuativi del CCRL 2006/2009 relativi alle progressioni professionali e alle procedure concorsuali indette ai sensi della legge regionale n. 31 del 1998. Gli oneri relativi alla gestione in comando del predetto personale sono garantiti dai relativi trasferimenti statali e da risorse regionali; agli oneri derivanti dalla quota della Regione, valutati in euro 200.000 annui, si fa fronte con quota parte del Fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004.

Art. 12.

Norme concernenti l'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza

1. L'iscrizione al Fondo per l'integrazione del trattamento di quiescenza, di previdenza e di assistenza del personale inquadrato nei ruoli dell'Amministrazione regionale, previsto dall'art. 1 della legge regionale n. 15 del 1965, cessa dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Le prestazioni obbligatorie previste a carico del Fondo di cui al comma 1 sono cristallizzate alla data di entrata in vigore della presente legge e sono determinate e corrisposte secondo i criteri previsti dalla legge regionale n. 15 del 1965, rivalutate secondo gli indici ISTAT dalla data di entrata in vigore della presente legge fino alla data del mese antecedente la data di erogazione.

3. A titolo di contributo di solidarietà a favore del Fondo, per gli iscritti è operata una trattenuta sulla retribuzione annua lorda pari al 75 per cento del tasso di inflazione determinato secondo gli indici ISTAT.

4. Le prestazioni facoltative previste dall'art. 3 della legge regionale n. 15 del 1965, cessano con l'entrata in vigore della presente legge.

Art. 13.

Modifica alla legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento)

1. Nel comma 35 dell'art. 18 della legge regionale 30 giugno 2011, n. 12 (Disposizioni nei vari settori di intervento), la parola "classificazione" è sostituita da "sclassificazione".

Art. 14.

Norma finanziaria

1. Alle spese previste per l'attuazione della presente legge si provvede:

a) per le disposizioni di cui all'art. 4, comma 10, 8, comma 2 e articoli 9, comma 8 e 10, con i bilanci dei rispettivi organismi;

b) per la disposizione di cui all'art. 5, comma 1, con la legge finanziaria a termini dell'art. 4, comma 1, lettera e), della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27, della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23);

c) per le disposizioni di cui all'art. 6, commi 7 e 8, e all'art. 11, valutate complessivamente in euro 200.000 per l'anno 2011 ed in euro 27.700.000 per gli anni successivi, con quota parte del fondo regionale per l'occupazione di cui alla UPB S06.06.004;

d) per le disposizioni di cui all'art. 1, art. 4, comma 12, art. 5, comma 5, art. 6, comma 6, art. 9, valutate in euro 3.547.480 per l'anno 2011, in euro 6.988.344 per l'anno 2012, in euro 4.988.344 per ciascuno degli anni 2013 e 2014 ed in euro 988.344 per gli anni successivi, con la variazione di cui al comma 2.



2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono appor-
tate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S01.02.001

Oneri per il trattamento economico del personale

2011 euro 273.480

2012 euro 220.344

2013 euro 220.344

UPB S01.02.002

Oneri per contributi sociali e di fine rapporto a carico dell'ammi-
nistrazione regionale

2011 euro 774.000

2012 euro 3.868.000

2013 euro 3.868.000

UPB S03.01.003

Tutela, conservazione e valorizzazione del patrimonio culturale
– spese correnti

2011 euro 2.000.000

2012 euro 2.000.000

2013 euro ---

UPB S05.01.013

Igiene e sicurezza degli ambienti di lavoro e degli alimenti

2011 euro 500.000

2012 euro 900.000

2013 euro 900.000

in diminuzione

UPB S01.02.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 3.972.000

2013 euro 4.988.344

mediante riduzione della riserva prevista dalla voce 2) della tabella
A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011 (legge finanziaria 2011);

UPB S08.01.004

Somme per le quali sussiste l'obbligo a pagare

2011 euro 3.547.480

2012 euro 3.016.344

2013 euro ---

3. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge gravano
sulle suddette UPB del bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 e
su quelle corrispondenti dei bilanci per gli anni successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della
Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare
come legge della Regione.

Cagliari, 4 agosto 2011

CAPPELLACCI

11R0421

LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 17.

**Disposizioni varie in materia di realizzazione e finanzia-
mento di opere pubbliche e relative all'interruzione della
procedura di liquidazione dell'E.S.A.F.**

*(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione
autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011)*

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Disposizioni in materia di opere idrauliche di competenza regionale

1. Nella legge regionale 31 ottobre 2007, n. 12 (Norme in materia
di progettazione, costruzione, esercizio e vigilanza degli sbarramenti di
ritenuta e dei relativi bacini di accumulo di competenza della Regione
Sardegna), sono introdotte le seguenti modifiche:

a) la lettera b) del comma 2 dell'art. 1 è così sostituita:

«b) i bacini totalmente interrati sotto il piano di campagna aventi
quota della soglia sfiorante non superiore alla quota del piano di cam-
pagna; le vasche e i serbatoi in quanto non costituenti sbarramento; le
opere di regimazione di fiumi e torrenti prive di funzione di ritenuta,
quali arginature, briglie, soglie di fondo e opere trasversali come pen-
nelli; le opere di presa costituite da traverse sfioranti con altezza dello
sbarramento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non supe-
riore a 1.000 metri cubi; le opere di accumulo con altezza dello sbarra-
mento non superiore a 1,50 metri e volume di invaso non superiore a
1.000 metri cubi;»;

b) dopo l'art. 5 è aggiunto il seguente:


«Art. 5-bis (Applicazione delle sanzioni ed aggiornamento dell'al-
legato A). — 1. Fatti salvi gli aspetti penali, l'applicazione delle san-
zioni previste dal comma 4 dell'art. 4 e dal comma 2 dell'art. 5 della
presente legge, relativamente agli sbarramenti di nuova realizzazione ed
a quelli esistenti, è sospesa fino all'adozione del decreto dell'Assessore
regionale dei lavori pubblici, con il quale sono anche definite le moda-
lità per le eventuali demolizioni.

2. Con la procedura di cui al comma 1 sono aggiornati i contenuti
dell'allegato A, previa acquisizione, per i soli aspetti tecnici, del parere
dell'Unità tecnica regionale dei lavori pubblici.».

2. I termini di cui al comma 1 dell'art. 5, al comma 1 dell'art. 25
dell'allegato A e al comma 1 dell'art. 26 dell'allegato A, della legge
regionale n. 12 del 2007, sono rideterminati al 30 giugno 2012. Fino
a detto termine sono estinti gli eventuali provvedimenti sanzionatori
pendenti.

3. Il comma 4-bis dell'art. 11 della legge regionale 6 dicembre
2006, n. 19 (Disposizioni in materia di risorse idriche e bacini idro-
grafici), come modificato dal comma 24 dell'art. 1 della legge regio-
nale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e
sociale) è sostituito dal seguente:

«4-bis. Le amministrazioni pubbliche sono esentate dall'obbligo
del pagamento dei canoni, delle spese di istruttoria, delle spese gene-
rali di controllo e dal versamento delle cauzioni di cui al regio decreto
11 dicembre 1933, n. 1775 (Testo unico delle disposizioni di legge sulle
acque e impianti elettrici), ed al regio decreto 14 agosto 1920, n. 1285
(Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche), per



le richieste di concessione di derivazione di acque pubbliche utilizzate esclusivamente per alimentare le riserve idriche destinate al Servizio antincendio e di protezione civile quali invasi, vasconi, laghetti collinari, vedette, serbatoi di cantiere e postazioni AIB.».

4. Le funzioni di controllo e di vigilanza sulle autorizzazioni di cui all'art. 61, comma 1, lettera b), della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), sono da intendersi attribuite alle province anche con riferimento alle autorizzazioni rilasciate prima dell'entrata in vigore della medesima legge.

Art. 2.

Disposizioni in materia di edilizia residenziale

1. Nella legge regionale 8 agosto 2006, n. 12 (Norme generali in materia di edilizia residenziale pubblica e trasformazione degli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) in Azienda regionale per l'edilizia abitativa (AREA)), all'art. 8, comma 1, le lettere a) e c) sono così sostituite:

«a) attuazione degli interventi di edilizia residenziale sovvenzionata a totale finanziamento pubblico, da assegnare in locazione a canone sociale alle categorie sociali a minor reddito, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;

c) attuazione degli interventi di edilizia residenziale, anche sostenuti da agevolazioni pubbliche, da destinare alla locazione a canone moderato, ovvero alla locazione ed alla successiva vendita, mediante programmi di nuova edificazione, di acquisto e/o recupero; in caso di acquisto il prezzo della compravendita è conforme alla stima dell'Agenzia del territorio competente;».

2. Le residue risorse disponibili a seguito dell'attuazione degli interventi previsti dalla legge regionale 30 dicembre 1985, n. 32 (Fondo per l'edilizia abitativa) sono destinate per la prosecuzione delle iniziative rivolte all'housing sociale in coerenza con le linee di intervento individuate dal Piano nazionale di edilizia abitativa di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 luglio 2009 (Piano nazionale di edilizia abitativa).

3. Gli interventi di cui alla legge regionale n. 32 del 1985 a favore dei nuclei familiari percettori di reddito sino ad euro 40.775, costituiti da giovani coppie ovvero a favore di interventi di recupero e di acquisto con recupero di abitazioni situate nei centri storici o nei centri matrice, sono riconosciuti, entro il tetto massimo del mutuo concedibile, secondo le seguenti opzioni alternative:

a) una quota massima del 10 per cento, non eccedente euro 10.000, dell'importo del mutuo concesso quale contributo a fondo perduto, oltre la riduzione del tasso bancario d'interesse nella misura del 50 per cento sulla residua quota dello stesso importo di mutuo;

b) la riduzione del tasso bancario di interesse nella misura del 70 per cento sul mutuo concesso.

4. Il comma 1 dell'art. 23 della legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), è così sostituito:

«1. La qualità di assegnatario è riconosciuta anche a colui che, nel corso del rapporto, superi il limite di reddito previsto per l'assegnazione di cui all'art. 2, comma 1, lettera f), fino ad un massimo di euro 40.775. Tale importo è adeguato ai sensi dell'art. 3, comma primo, lettera o), della legge 5 agosto 1978, n. 457 (Norme per l'edilizia residenziale), come modificato dall'art. 13 della legge 15 febbraio 1980, n. 25 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 629, concernente dilazione dell'esecuzione dei provvedimenti di rilascio per gli immobili adibiti ad uso abitazione e provvedimenti urgenti per l'edilizia). In mancanza di tale adeguamento è riservata alla Giunta regionale, sentita la competente Commissione del Consiglio regionale, la facoltà di rideterminare il limite di reddito, con decorrenza dal 1° gennaio, sulla base delle variazioni dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e di impiegati accertato dall'ISTAT,

intervenute successivamente alla data del precedente adeguamento. In sede di prima applicazione ed in deroga a quanto disposto dalle leggi regionali 6 aprile 1989, n. 13 (Disciplina regionale delle assegnazioni e gestione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica), e 5 luglio 2000, n. 7 (Nuova disciplina per la fissazione dei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Modifiche e integrazioni alla legge regionale 6 aprile 1989, n. 13 e alla legge regionale 23 agosto 1995, n. 22), alla data di approvazione della presente legge è disposta la cessazione dei procedimenti legali in corso attivati dai comuni e dall'AREA, relativi alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione, inerenti il superamento del limite massimo di reddito.».

5. La dilazione di pagamento di anni venticinque, ai sensi dell'art. 8, comma 6, della legge regionale 19 gennaio 2011, n. 1 (legge finanziaria 2011), è da intendersi applicata sia alle alienazioni effettuate a decorrere dall'entrata in vigore della legge regionale n. 1 del 2011, sia alle alienazioni effettuate sino al 31 dicembre 2010.

Art. 3.

Modifiche alla legge regionale n. 5 del 2007

1. Nella lettera a) del comma 12, dell'art. 6 della legge regionale 7 agosto 2007, n. 5 (Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in attuazione della direttiva 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina delle fasi del ciclo dell'appalto), le parole "le opere idrauliche di seconda e terza categoria" sono sostituite dalle parole: "le opere idrauliche di seconda categoria".

2. All'art. 6 della legge regionale n. 5 del 2007, dopo il comma 13 è introdotto il seguente:

«13-bis. I ribassi di gara e le ulteriori economie realizzati sulle opere di cui al presente articolo restano a disposizione dell'Amministrazione regionale e degli enti per il completamento dell'opera medesima ovvero per la realizzazione di altre opere previste nel programma originariamente finanziato, salvo diversa disposizione dei provvedimenti di finanziamento.».

Art. 4.

Viabilità provinciale, proroga termini, trasferimento di immobile e autorizzazione di finanziamento

1. È autorizzata la spesa di euro 5.000.000 per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 quale finanziamento alle province per la manutenzione di strade di loro competenza (UPB S07.01.002). Le risorse sono ripartite tra le province sulla base delle estese chilometriche delle strade di rispettiva competenza.

2. Il termine di centottanta giorni previsto dall'art. 3, comma 1, della legge regionale 21 novembre 1985, n. 28 (Interventi urgenti per le spese di primo intervento sostenute dai comuni, province e comunità montane in occasione di calamità naturali ed eccezionali avversità atmosferiche), come modificato dall'art. 5 della legge regionale 9 giugno 1994, n. 27 (Modifiche alla legge regionale 29 gennaio 1994, n. 2 (legge finanziaria 1994), e dall'art. 7 della legge regionale 15 febbraio 2000, n. 2 (Modifiche e integrazioni alla legge regionale 17 dicembre 1999, n. 26, concernente: Interventi urgenti conseguenti all'alluvione del novembre 1999, e ulteriori interventi), è prorogato a 365 giorni per fronteggiare le spese della calamità naturale verificatasi nell'ottobre 2010.

3. L'Amministrazione regionale trasferisce, a prezzo simbolico concordato, a far data dall'entrata in vigore della presente legge, il complesso immobiliare denominato "Batteria Candiani" in località Porto Pino, nel Comune di Sant'Anna Arresi, al patrimonio del Comune di Sant'Anna Arresi.

4. I termini di cui all'art. 2, comma 2, della legge regionale 10 agosto 2010, n. 14 (Misure di adeguamento del bilancio 2010 e modifiche e integrazioni alla legge regionale 2 agosto 2006, n. 11 (Norme in materia di programmazione, di bilancio e di contabilità della Regione autonoma della Sardegna. Abrogazione della legge regionale 7 luglio 1975, n. 27,



della legge regionale 5 maggio 1983, n. 11 e della legge regionale 9 giugno 1999, n. 23)), così come integrato dall'art. 1, comma 9, della legge regionale n. 1 del 2011, sono prorogati al 31 dicembre 2011 limitatamente alle autorizzazioni di spesa destinate alla realizzazione di opere pubbliche il cui non utilizzo è dipeso dai mancati o ritardati pareri o autorizzazioni da parte dell'Amministrazione regionale e statale.

5. Per l'attuazione degli interventi di recupero, riqualificazione e valorizzazione dell'architettura de-gli insediamenti rurali storici extraurbani previsti nel bando "saltus", è autorizzata la spesa complessiva di euro 7.000.000 in ragione di euro 3.500.000 per ciascuno degli anni 2011 e 2012, quale integrazione dei finanziamenti statali concessi alla Regione ai sensi della legge 24 dicembre 2003, n. 378 (Disposizioni per la tutela e la valorizzazione dell'architettura rurale) (UPB S04.10.001). L'autorizzazione di spesa di cui all'art. 1, comma 12, della legge regionale n. 1 del 2011 è ridotta di euro 3.500.000 per l'anno 2011 (UPB S01.06.002).

Art. 5.

Incentivi alla certificazione di qualità

1. Al fine di incentivare l'innovazione e la competitività degli esecutori di opere e lavori pubblici aventi sede legale e operativa nel territorio regionale, per l'acquisizione della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 e alla vigente normativa nazionale, rilasciata da soggetti accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, a termini dell'art. 40 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), è disposta la concessione di un contributo a fondo perduto, nella misura del 50 per cento del costo dell'investimento ammesso e con la previsione di un massimale di euro 4.000. I criteri e le modalità per l'erogazione del contributo sono definiti con deliberazione della Giunta regionale. Per l'attuazione della presente norma è autorizzata la spesa di euro 2.000.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013 (UPB S07.01.001).

Art. 6.

Disposizioni conseguenti all'interruzione della procedura di liquidazione dell'ESAF

1. Per gli effetti di cui all'art. 1, comma 3, della legge regionale 21 giugno 2010, n. 12 (Proroga della gestione liquidatoria dell'ESAF), l'Assessore della programmazione, bilancio, credito e assetto del territorio, è autorizzato, con proprio decreto, ad operare le necessarie variazioni nell'entrata e nella spesa del bilancio regionale.

2. Alla gestione dei rapporti ancora in corso al termine della gestione liquidatoria dell'Ente sardo acquedotti e fognature (ESAF) sono applicabili le disposizioni di cui all'art. 1, comma 11, della legge regionale 29 maggio 2007, n. 2 (legge finanziaria 2007).

3. È disposto il trasferimento, a favore dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna, dei crediti da tariffa e canoni vantati dal cessato ESAF, per le forniture effettuate a tutto il 31 dicembre 2004, che alla data di entrata in vigore della presente legge risultano ancora da incassare.

Art. 7.

Norma finanziaria

1. Le spese previste per l'attuazione della presente legge sono valutate complessivamente in euro 26.000.000 in ragione di euro 8.500.000 per l'anno 2011, euro 10.500.000 per l'anno 2012 ed euro 7.000.000 per l'anno 2013.

2. Nel bilancio della Regione per gli anni 2011-2013 sono approntate le seguenti variazioni:

in aumento

UPB S04.10.001

Politiche per le aree urbane - investimenti

2011 euro 3.500.000

2012 euro 3.500.000

2013 euro ---

UPB S07.01.001

Oneri relativi agli appalti e contratti e spese generali

2011 euro ---

2012 euro 2.000.000

2013 euro 2.000.000

UPB S07.01.002

Infrastrutture di trasporto di interesse degli enti locali

2011 euro 5.000.000

2012 euro 5.000.000

2013 euro 5.000.000

in diminuzione

UPB S01.03.010

Interventi da realizzarsi mediante strumenti di programmazione negoziata e PIA

2011 euro 5.000.000

2012 euro 5.000.000

2013 euro 5.000.000

UPB S01.06.002

Trasferimenti agli enti locali - investimenti

2011 euro 3.500.000

2012 euro ---

2013 euro ---

UPB S08.01.002

FNOL - parte corrente

2011 euro ---

2012 euro 5.500.000

2013 euro 2.000.000

mediante riduzione della voce 1) della tabella A allegata alla legge regionale n. 1 del 2011.

Art. 8.

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel *Bollettino ufficiale* della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).


La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 agosto 2011

CAPPELLACCI

11R0422



LEGGE REGIONALE 4 agosto 2011, n. 18.

Unioni di comuni: modifiche all'articolo 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni).

(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna n. 24 del 13 agosto 2011)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

*Modifiche all'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12
(Norme per le unioni di comuni e le comunità montane)*

1. All'art. 3 della legge regionale 2 agosto 2005, n. 12 (Norme per le unioni di comuni e le comunità montane. Ambiti adeguati per l'esercizio associato di funzioni. Misure di sostegno per i piccoli comuni), come modificato dall'art. 2, comma 3, della legge regionale 18 marzo

2011, n. 10 (Disposizioni urgenti in materia di enti locali), sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 1 è così sostituito:

«1. La personalità giuridica delle unioni di comuni è quella di ente locale. Le unioni sono costituite da due o più comuni di norma contermini con lo scopo di esercitare congiuntamente una pluralità di funzioni o servizi di loro competenza. Esercitano le funzioni ad esse attribuite dalla legge o dai comuni che ne fanno parte.»;

b) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:

«5-bis. Le unioni dei comuni non costituiscono sedi segretari.

5-ter. Le unioni dei comuni svolgono le funzioni ad esse attribuite col personale di cui al comma 5-quater e con quello messo a disposizione dai comuni associati, attraverso il coordinamento, la cooperazione e l'integrazione delle strutture organizzative dei comuni che ne fanno parte. Le unioni non possono costituire proprie piante organiche. Qualora per la realizzazione dei compiti ad esse affidati sia necessario ricorrere a professionalità non esistenti nelle dotazioni organiche dei comuni che ne fanno parte, possono stipulare convenzioni a progetto o a termine per un numero massimo di cinque unità. Le convenzioni non danno diritto in alcun modo alla trasformazione in rapporto di lavoro a tempo indeterminato.

5-quater. Le piante organiche in essere all'entrata in vigore della presente legge restano in vigore fino ad esaurimento.».

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino ufficiale* della Regione.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Cagliari, 4 agosto 2011

CAPPELLACCI

11R0423

ALFONSO ANDRIANI, *redattore*

DELIA CHIARA, *vice redattore*



GAZZETTA UFFICIALE

 DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2011 (salvo conguaglio)

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

CANONE DI ABBONAMENTO

Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari: (di cui spese di spedizione € 257,04)* (di cui spese di spedizione € 128,52)*	- annuale € 438,00 - semestrale € 239,00
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi: (di cui spese di spedizione € 132,57)* (di cui spese di spedizione € 66,28)*	- annuale € 309,00 - semestrale € 167,00
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale: (di cui spese di spedizione € 19,29)* (di cui spese di spedizione € 9,64)*	- annuale € 68,00 - semestrale € 43,00
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE: (di cui spese di spedizione € 41,27)* (di cui spese di spedizione € 20,63)*	- annuale € 168,00 - semestrale € 91,00
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali: (di cui spese di spedizione € 15,31)* (di cui spese di spedizione € 7,65)*	- annuale € 65,00 - semestrale € 40,00
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni: (di cui spese di spedizione € 50,02)* (di cui spese di spedizione € 25,01)*	- annuale € 167,00 - semestrale € 90,00
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 383,93)* (di cui spese di spedizione € 191,46)*	- annuale € 819,00 - semestrale € 431,00
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali: (di cui spese di spedizione € 264,45)* (di cui spese di spedizione € 132,22)*	- annuale € 682,00 - semestrale € 357,00

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili **Integrando con la somma di € 80,00** il versamento relativo al tipo di abbonamento alla **Gazzetta Ufficiale** - parte prima - prescelto, si riceverà anche l'**Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2011**.

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI

(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita: serie generale	€ 1,00
serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo serie speciale, <i>concorsi</i> , prezzo unico	€ 1,50
supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI ED APPALTI

(di cui spese di spedizione € 127,00)*
(di cui spese di spedizione € 73,20)*

- annuale € **295,00**
- semestrale € **162,00**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

(di cui spese di spedizione € 39,40)*
(di cui spese di spedizione € 20,60)*

- annuale € **85,00**
- semestrale € **53,00**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)

I.V.A. 20% inclusa € 1,00

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo

Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%

Volume separato (oltre le spese di spedizione) € **190,00**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore € **180,50**

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI IN USO APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

ABBONAMENTI UFFICI STATALI

Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.



* 4 5 - 4 1 0 7 0 0 1 1 0 9 1 0 *

€ 3,00

